



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 540

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

Indice

1. DDL S. 540 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	3
1.2.1. Testo DDL 540.	4
1.3. Trattazione in Commissione.	6
1.3.1. Sedute.	7
1.3.2. Resoconti sommari.	11
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita').	12
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 410 (pom.) del 10/01/2017.	13
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 413 (pom.) del 18/01/2017.	20
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017.	29
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 231 (pom.) del 01/02/2017.	35
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017.	36
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 232 (pom.) del 07/02/2017.	40
1.3.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 418 (pom.) del 07/02/2017.	41
1.3.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 419 (pom.) dell'08/02/2017.	49
1.3.2.1.9. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 236 (pom.) del 15/02/2017.	52
1.3.2.1.10. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 423 (pom.) del 21/02/2017.	53
1.3.2.1.11. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 238 (pom.) del 22/02/2017.	58
1.3.2.1.12. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 240 (ant.) del 02/03/2017.	59
1.3.2.1.13. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 429 (pom.) del 07/03/2017.	60
1.3.2.1.14. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 243 (ant.) del 09/03/2017.	63
1.3.2.1.15. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 244 (pom.) del 14/03/2017.	64
1.3.2.1.16. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 247 (pom.) del 16/03/2017.	65
1.3.2.1.17. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 248 (pom.) del 21/03/2017.	66
1.3.2.1.18. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 432 (pom.) del 22/03/2017.	67
1.3.2.1.19. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 452 (pom.) del 25/05/2017.	74
1.3.2.1.20. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 453 (pom.) del 30/05/2017.	78
1.3.2.1.21. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 454 (pom.) del 31/05/2017.	81
1.3.2.1.22. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 477 (pom.) del 25/07/2017.	87
1.3.2.1.23. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017.	667
1.3.2.1.24. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017.	673
1.3.2.1.25. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017.	677

1.3.2.1.26. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017	679
1.4. Trattazione in consultiva	680
1.4.1. Sedute	681
1.4.2. Resoconti sommari	683
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	684
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/06/2017	685
1.4.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	689
1.4.2.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (ant.) del 22/02/2017	690
1.4.2.2.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 22/02/2017	695
1.4.2.2.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (ant.) del 01/03/2017	700
1.4.2.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 273 (ant.) del 28/06/2017	708

1. DDL S. 540 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 540
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

Iter

14 dicembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.540 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Silvana Amati](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)), [Manuela Granaiola](#) ([PD](#))

[Loredana De Petris](#) ([Misto](#), [Sinistra Italiana](#) - [Sinistra Ecologia Libertà](#)) (aggiunge firma in data 18 gennaio 2017)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 13 del 16 aprile 2013.

Classificazione TESEO

MEDICINALI , VETERINARI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Annalisa Silvestro](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 18 gennaio 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede referente il 28 novembre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 144 del 28 novembre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 540

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 540

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **AMATI**, **CIRINNÀ** e **GRANAIOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2013

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario
di animali non destinati alla produzione di alimenti

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge si intende introdurre una modifica nella disciplina vigente in materia di medicinali veterinari, finalizzata sia alla tutela e alla salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico degli animali d'affezione non destinati a produrre alimenti per l'uomo, che al contenimento della spesa farmaceutica che le famiglie, lo Stato, le regioni, le province e i comuni devono sopportare per il mantenimento in salute di tutti gli animali d'affezione ricoverati nei canili e nei gattili, nei rifugi sanitari pubblici e nelle strutture soggette a contributi pubblici (molti milioni di euro che ogni anno sono messi a disposizione per la spesa farmaceutica). Secondo le ultime stime i canili presenti nel territorio nazionale sono circa 400 e ospitano mediamente 700.000 cani randagi, con una spesa di circa 7 milioni di euro al giorno, destinata essenzialmente alla cura delle patologie in atto e al controllo delle zoonosi pericolose per la salute dell'uomo.

Attualmente il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dispone l'obbligo, per il medico veterinario, di prescrivere e di utilizzare, sugli animali in cura, solo il farmaco registrato in medicina veterinaria, come specialità medicinale, per la patologia da curare e per l'animale da trattare, non potendo utilizzare la migliore molecola attiva al momento (anche in base agli eccipienti e alle vie di somministrazione) che, da una parte, potrebbe curare al meglio il paziente e, dall'altra, far risparmiare ingenti risorse finanziarie sia ai proprietari privati degli animali d'affezione che allo Stato e agli enti locali, vista l'enorme differenza del prezzo esistente tra la specialità registrata per gli animali e quella per l'uso umano, come il farmaco generico.

Il presente disegno di legge, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in realtà avvicina la normativa dei farmaci utilizzati nel trattamento veterinario a quelli utilizzati nel trattamento umano, garantendo pari tutela della salute a condizioni decisamente più economiche sia per gli utenti che per il sistema sanitario veterinario nel suo complesso.

Il cosiddetto prodotto «generico» (introdotto dall'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) infatti è una specialità medicinale «essenzialmente simile» a un prodotto il cui brevetto è scaduto, ed è quindi costituito dalla stessa composizione quali-quantitativa di principi attivi e da una forma farmaceutica equivalente. Il termine «generico» appare infelice in quanto percepito come una sorta di rimedio *passerpartout*: simile, ma non uguale a uno o più medicinali indicati per la stessa patologia. Per questa ragione i prodotti «generici» sono stati ridefiniti «medicinali equivalenti» dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

Nello spirito del codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, recepito in Italia con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i medicinali equivalenti sono registrati e commercializzati con la denominazione comune internazionale del principio attivo seguito dal nome del produttore

(titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio) e devono avere un prezzo inferiore di almeno il 20 per cento rispetto a quello del prodotto innovatore o *brand* (con nome di fantasia). La finalità del prodotto equivalente (ex generico) è ridurre o contenere il prezzo dei medicinali il cui brevetto è scaduto, facendo risparmiare il servizio sanitario nazionale ed i cittadini, mantenendo al tempo stesso un equivalente livello di benefici e rischi terapeutici. È indubbio, quindi, il vantaggio dell'uso di farmaci equivalenti anche in veterinaria.

La modifica che si propone non contrasta con la normativa dell'Unione europea e potrebbe dare buoni frutti in termini di risparmi di spesa pubblica e, pertanto, auspichiamo che possa incontrare il favore dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

«1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

- a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;
- b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;
- c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 540
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 410 (pom.) 10 gennaio 2017	
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente N. 413 (pom.) 18 gennaio 2017	Congiunzione di S. 499
	Proposto ciclo di audizioni
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 415 (pom.) 31 gennaio 2017	Discusso congiuntamente: S. 499
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente N. 231 (pom.) 1 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: S. 499
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Audizioni informali
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione) N. 417 (ant.) 2 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: S. 499
	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
[N. 232 \(pom.\)](#)
7 febbraio 2017
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Discusso congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni informali
- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
[N. 418 \(pom.\)](#)
7 febbraio 2017
Discusso congiuntamente:
[S. 499](#)
Sul seguito dell'esame congiunto dei ddl
[N. 419 \(pom.\)](#)
8 febbraio 2017
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
[N. 236 \(pom.\)](#)
15 febbraio 2017
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Discusso congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni informali
- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)
[N. 423 \(pom.\)](#)
21 febbraio 2017
Discusso congiuntamente:
[S. 499](#)
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente
[N. 238 \(pom.\)](#)
22 febbraio 2017
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Discusso congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni informali
- [N. 240 \(ant.\)](#)
2 marzo 2017
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
Audizioni informali
- 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 429 \(pom.\)](#)

7 marzo 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 243 \(ant.\)](#)

9 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni
informali

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 244 \(pom.\)](#)

14 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni
informali

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

[N. 247 \(pom.\)](#)

16 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)
Audizioni
informali

[N. 248 \(pom.\)](#)

21 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizioni
informali

[N. 432 \(pom.\)](#)

22 marzo 2017

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 432 \(pom.\)](#)

22 marzo 2017

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente

N. 452 (pom.) 25 maggio 2017	Discusso congiuntamente: S.499 Adottato testo base T.U. della relatrice, allegato al resoconto.
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 452 (pom.) 25 maggio 2017	Discusso congiuntamente: S.499
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') in sede referente	
N. 453 (pom.) 30 maggio 2017	Discusso congiuntamente: S.499
N. 454 (pom.) 31 maggio 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 13 giugno 2017 alle ore 18:00
N. 477 (pom.) 25 luglio 2017	(Emendamenti allegati al resoconto)
N. 516 (ant.) 12 dicembre 2017	
N. 518 (ant.) 14 dicembre 2017	Congiunzione di S.2846 Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante dalla Commissione
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)	
N. 520 (ant.) 20 dicembre 2017	Discusso congiuntamente: S.499 , S.2846
N. 521 (ant.) 21 dicembre 2017	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 410 (pom.) del 10/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 10 GENNAIO 2017
410^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce gli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

I lavori di questa settimana saranno dedicati alla trattazione, in sede consultiva, del disegno di legge n. **[2630](#)** (decreto-legge n. 244 del 2016, in materia di proroga e definizione termini). Nella corrente settimana potrà inoltre avere luogo l'audizione informale della dottoressa Flavia Bustreo, esperta sulle tematiche della medicina di genere e infantile e candidata alla direzione dell'Organizzazione mondiale della Sanità.

Nel corso della prossima settimana avrà luogo l'avvio dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge in materia di farmaci veterinari (Atti Senato n. **[499](#)**, d'iniziativa del senatore De Poli, e n. **[540](#)**, d'iniziativa della senatrice Amati ed altri) e di disturbi alimentari (Atto Senato n. **[438](#)**, d'iniziativa della senatrice Rizzotti ed altri). Riprenderà, inoltre, l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di medicine non convenzionali (nn. 225, 254, 256, 429 e 768).

Sarà infine rivolto un invito alla Commissione bilancio a rendere il proprio parere sui diversi disegni di legge, e sui relativi emendamenti, assegnati alla Commissione in sede referente e da tempo in attesa di definizione.

La Commissione prende atto.

*SU UN SEMINARIO DEDICATO AL TEMA DELLE DISEGUAGLIANZE NEL SETTORE
SANITARIO*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto di svolgere, nella mattinata del prossimo 24 gennaio, un seminario sul tema delle diseguaglianze nel settore sanitario, nel cui ambito interverrà uno dei massimi esperti mondiali della materia, *sir* Michael Marmot.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (n. 355)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni ed è stata conseguentemente sciolta la riserva a suo tempo formulata dal Presidente del Senato: sussistono pertanto le condizioni per la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale. Non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [PADUA](#) (PD) dà lettura della proposta di parere, favorevole con condizione ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*), [GAETTI](#) (*M5S*), Ivana [SIMEONI](#) (*Misto*) e Nerina [DIRINDIN](#) (*PD*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

I senatori [ZUFFADA](#) (*FI-PdL XVII*) e [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*CoR*) dichiarano che i propri Gruppi esprimeranno un voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale per deliberare, la proposta di parere della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2630\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La presidente [DE BIASI](#) (*PD*), relatrice, premesso che il provvedimento in esame concerne la definizione o la proroga di termini temporali in varie materie, si sofferma sulle disposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione.

All'articolo 1, la lettera *a*) del comma 10 proroga, rispettivamente, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 e dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, i termini di indizione e conclusione delle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono attivare, ai sensi dell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse nei piani di fabbisogno del personale (piani predisposti dalle regioni e dalle province autonome e valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria).

In proposito, la Relatrice ricorda che, nell'ambito delle suddette procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio al 1° gennaio 2016 e che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Inoltre, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle more delle procedure concorsuali in oggetto, possono continuare ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili summenzionate anche in deroga ai limiti generali previsti; in tale ambito (sempre nelle more delle procedure concorsuali), gli enti suddetti possono altresì stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile, entro un termine che la lettera *b*) dello stesso comma 10 differisce ora dal 31 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017.

La Relatrice fa altresì presente che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, le proroghe di cui al comma 10 appaiono necessarie in quanto non tutte le regioni e province autonome hanno presentato ai competenti tavoli tecnici i provvedimenti definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza ed i piani di fabbisogno del

personale, sulla base dei quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31 dicembre 2016, con conclusione entro il 31 dicembre 2017) le procedure concorsuali in oggetto.

L'articolo 3, comma 2, proroga il termine entro cui restano ferme le attuali disposizioni relative ai registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici: secondo la norma finora vigente, le suddette disposizioni restano in vigore fino ai sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro; la novella di cui al presente comma 2 eleva il termine a dodici mesi.

In proposito, la Relatrice ricorda che il regolamento suddetto è stato adottato con il decreto ministeriale 25 maggio 2016, n. 183 ("Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati"), il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. Il comma 2, quindi, proroga il termine summenzionato dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017.

Fa altresì presente che la relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che nel SINP non confluiscono i dati dei registri dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici (in quanto la banca dati SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono) e che la proroga in esame permetterà di attuare, nelle more, una procedura telematica di trasmissione all'INAIL dei dati contenuti in detti registri - mediante la definizione di disposizioni che sostituiscano l'obbligo di tenuta del registro cartaceo con una procedura telematica di raccolta delle informazioni, con conseguente salvaguardia della possibilità di monitorare i rischi (connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici) da parte sia dell'INAIL sia degli organi di vigilanza -.

I commi 1 e 2 del successivo articolo 7 prorogano dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui deve essere adottata una revisione del "sistema di governo" del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva.

Al riguardo, la Relatrice ricorda che il termine suddetto del 31 dicembre 2016 è stabilito sia dal comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 - articolo che, nelle more di tale revisione, ha disciplinato le procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2016 - sia dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Quest'ultimo comma stabilisce altresì i criteri e la procedura per la revisione in oggetto. Tale revisione deve essere definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia; in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si provvede secondo la restante procedura suddetta, alla quale si aggiunge (in tale ipotesi) il parere delle Commissioni parlamentari competenti. I criteri a cui deve essere improntato l'accordo sono i seguenti: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci; "possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio sanitario nazionale".

Il comma 3 dello stesso articolo 7 proroga dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza: del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso; della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione che la procedura successiva sia classificata come "moderata" (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette).

Al riguardo, la Relatrice ritiene che potrebbe essere opportuno (nell'articolo 42, comma 1, del decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 26) prorogare esplicitamente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro cui si applica questa condizione meno restrittiva, tenuto conto che, in mancanza di tale specificazione, per il 2017 sembrerebbe, sotto il profilo letterale, venir meno anche tale condizione; reputa inoltre che sarebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza, per ragioni di coordinamento, di modificare anche i termini temporali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, comma che concerne alcune possibilità di deroga alle condizioni in oggetto da parte del Ministero della salute (sentito il veterinario designato).

La Relatrice fa altresì presente che, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge in esame, i divieti e le condizioni oggetto della proroga di cui al presente comma 3 rientrano tra le norme del citato decreto legislativo n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva "sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"). La medesima relazione segnala, inoltre, che la proroga in esame tiene conto anche dell'esito negativo (espresso nel luglio 2016) del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (si ricorda che il Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare del suddetto Istituto è stato individuato dalla disciplina come "il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza" al Ministero della salute "sulla pertinenza normativa e sull'idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida"). La proroga, peraltro, secondo la relazione illustrativa, consente di disporre di un ulteriore periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'impiego di animali nelle sperimentazioni.

In conclusione, la Relatrice sottolinea che, a suo giudizio, appaiono meritevoli di particolare attenzione due nodi problematici, rispetto ai quali annuncia sin da ora indicazioni specifiche nell'ambito della proposta di parere e conseguenti iniziative in sede emendativa: l'insufficienza della proroga concernente la decorrenza delle disposizioni in tema di sperimentazione animale (ad avviso dell'oratrice è necessaria una dilazione di cinque anni, essendo la proroga di un anno, attualmente prevista dal testo, inadeguata rispetto alle esigenze manifestate dai ricercatori italiani); la mancanza di una disposizione volta a risolvere le criticità legate alla condizione di precariato in cui versano numerosi collaboratori dell'Istituto superiore di sanità (disposizione - sottolinea l'oratrice - che non è stato possibile inserire nella legge di bilancio 2017, malgrado l'esigenza fosse largamente avvertita, anche da parte del Governo).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 355**

La Commissione,
esaminato l'atto del Governo n. 355, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (d'ora in poi denominato "schema di decreto");

viste le osservazioni delle Commissioni 1a, 2 a, 10 a e 14a;

visto il parere della Conferenza Stato-Regioni;

richiamate, in particolare, le considerazioni svolte dalla Commissione 2a, che s'intendono qui integralmente riportate;

esprime parere favorevole,

con la seguente condizione:

- con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, occorre modificare l'attuale formulazione o sostituendo la sanzione penale ivi prevista con una sanzione amministrativa pecuniaria - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del vigente decreto legislativo n. 200 del 2011 - ovvero, qualora si voglia mantenere la previsione della sanzione penale, trasformando il rinvio all'allegato V del regolamento da formale a recettizio, con conseguente introduzione di un elenco di sostanze chimiche o di articoli ivi elencati, allegato allo schema di decreto in titolo, corrispondente a quanto previsto nell'allegato V al regolamento comunitario (CE) n. 649/2012, elenco le cui successive integrazioni e modificazioni potrebbero avvenire solo attraverso l'adozione di atti nazionali di recepimento;

e con le seguenti osservazioni:

- 1) con riferimento all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto - che reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica -, si segnala che è comminata una sanzione solo per le fattispecie di esportazione descritte nel comma 1 dello stesso articolo 3, e non anche per le fattispecie di esportazione di cui al successivo comma 2 (mentre, in base all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel suddetto comma 2);
- 2) con riferimento all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto - che sanziona l'esportazione in assenza del prescritto consenso del Paese terzo importatore, ovvero del nulla osta della competente autorità italiana a esportare anche in difetto del suddetto consenso -, si osserva che la locuzione "parte importatrice", adoperata nell'ambito del comma, designa, nella terminologia di cui al regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto - da parte dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 649/2012 - anche per gli altri Paesi importatori;
- 3) con riferimento all'articolo 5, comma 4, dello schema di decreto - che sanziona, in materia di esportazione di pesticidi, la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore -, si rileva che sarebbe opportuno chiarire se la sanzione prevista sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo del richiamato articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;
- 4) con riferimento all'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto - che sanziona la mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche -, si segnala che nella prima parte del comma dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1;
- 5) con riferimento all'articolo 9, comma 3, dello schema di decreto - che prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme -, si osserva che sarebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema; e che occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa successiva al sequestro;

6) con riferimento all'articolo 11, comma 1, dello schema di decreto - che dispone in materia di tariffe -, si rileva che sarebbe opportuno chiarire se il comma in questione prospetti la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012.

1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 413 (pom.) del 18/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2017
413ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARAONE risponde all'interrogazione n. 3-03219, a firma del senatore Pagliari, su alcuni casi di legionellosi a Parma.

Premette che il Ministero della salute, dopo le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" (Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2000), ha aggiornato le stesse Linee guida alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l'ausilio tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità e di figure istituzionali esperte del settore. Il documento è stato sancito come Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015; pertanto, regioni e province autonome hanno convenuto e condiviso i contenuti delle Linee guida in esame.

Per quanto attiene al focolaio di legionellosi nella Città di Parma, informa che a partire da agosto 2016 e fino al 20 ottobre scorso, le Autorità sanitarie locali hanno segnalato 42 casi di legionellosi e due decessi.

Tutti i casi sono di origine comunitaria e riguardano persone residenti, in particolare, nella zona urbana di Montebello.

L'età media dei casi è 66 anni e il rapporto maschi/femmine è di 1 a 1.

Le date di inizio dei sintomi variano dal 22 agosto al 9 ottobre 2016.

Successivamente, è stato segnalato il 43° caso, che riguarda una donna di 55 anni, italiana, la quale ha

manifestato i sintomi dal 20 settembre; la segnalazione è avvenuta solo un mese dopo.

L'ultimo caso del "*cluster*", al momento attuale, rimane quello segnalato il 15 ottobre, riguardante una persona che ha manifestato i sintomi a partire dal 9 ottobre. Nessuno tra i casi confermati è di nazionalità straniera.

Dopo la notifica del primo caso, la regione Emilia-Romagna ha istituito un'Unità di crisi, composta da esperti delle Aziende sanitarie di Parma, dei Servizi regionali, di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna) e dell'Istituto superiore di sanità, per avviare un'indagine epidemiologica e ambientale e per individuare le possibili fonti di esposizione.

In particolare, sono stati analizzati campioni d'acqua prelevati dalla rete domestica al domicilio dei casi, dalla rete di distribuzione idro-potabile, dagli impianti di irrigazione e dalle torri di raffreddamento.

Inoltre, sono state adottate misure precauzionali urgenti, quali la disinfezione aggiuntiva della rete acquedottistica interessata, la cui acqua era già sottoposta a trattamento di disinfezione con raggi UV, la disattivazione di impianti, e un provvedimento sindacale che ordina a tutti i possessori di torri di raffreddamento interventi straordinari di pulizia, manutenzione e disinfezione e la consegna della documentazione inerente alla gestione degli stessi impianti.

La Prefettura di Parma ha acquisito dettagliate informazioni dall'Azienda unità sanitaria locale e dall'Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna.

Il focolaio epidemico di legionella ha interessato un'area residenziale del quartiere Cittadella di Parma, dal mese di settembre fino ai primi giorni di ottobre 2016.

È stata fatta un'indagine epidemiologica su ogni caso, con raccolta dettagliata di informazioni su fattori di rischio individuali, su esposizione a fonti di rischio ambientali nei 10 giorni precedenti l'esordio dei sintomi, utilizzando l'apposita scheda di inchiesta epidemiologica.

I casi confermati attribuiti al "*cluster*" sono 43 e l'ultimo caso è stato segnalato il 15 ottobre 2016: sono stati registrati due decessi.

Nella quarantesima settimana i casi registrati sono stati 5.

La maggior parte dei casi abita in zona o ha riferito di aver frequentato il quartiere Cittadella. Nessuno tra i casi confermati è di nazionalità straniera.

La diagnosi è stata posta sulla base degli esiti della ricerca dell'antigene urinario di legionella *pneumophila* siero gruppo 1, positiva in tutti i pazienti, e della ricerca di legionella *pneumophila* su materiale delle vie respiratorie, positiva in 8 pazienti su 24 indagati.

Trentanove persone su quarantatre sono state ospedalizzate (il 91 per cento).

Il laboratorio di riferimento regionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena è riuscito a sequenziare il DNA di legionella del primo degli 8 pazienti risultati positivi. Il sottotipo individuato (ST 146) è poco diffuso in Italia.

Nonostante si tratti di un'unica identificazione sarà ora possibile iniziare il confronto con i ceppi isolati dall'ambiente.

Sono state acquisite dalla "Società IRETI" - Parma (Ente di gestione reti servizi) informazioni e cartografia dell'acquedotto Bizzozzero, una relazione su cantieri reti (idropotabile, fognaria, teleriscaldamento, gas) in area Cittadella-Montebello nel periodo luglio-settembre 2016.

Sono stati eseguiti campioni di acqua in tre punti di controllo dell'acquedotto Bizzozzero, negativi all'esame colturale. Eseguiti anche campioni di acqua al domicilio dei casi registrati, nei punti di ingresso della rete.

Sono state acquisite dalla "Società IREN Ambiente" le modalità di pulizia e i tabulati dei percorsi di spazzamento stradale.

L'esito delle indagini ha confermato l'assenza di legionella nella rete idro-potabile del Bizzozzero; l'assenza di lavori impattanti sulla rete con interruzione del flusso, corrette modalità di pulizia degli spazi pubblici con acqua a bassa pressione e operazioni analoghe a quelle delle altre aree cittadine.

Sono state, altresì, effettuate ispezioni delle attività presenti nell'area: Casa di cura "Città di Parma" e acquisizione dei documenti dei sistemi di condizionamento, con rilevazione dei campioni in vari punti delle Unità Trattamento Aria; attività commerciali e sportive presso Piazzale Maestri, campioni di un pozzo e del sistema irriguo collegato utilizzato in un'area sportiva, verifica della presenza di apparecchiature a rischio, verifica delle altre attività entro raggio di 1 chilometro e oltre (centri commerciali, esercizi di quartiere, attività di servizio, attività produttive, strutture sanitarie, autolavaggi).

Tutte queste azioni hanno confermato l'assenza di apparecchiature a rischio nelle varie attività; l'assenza di legionella nel sistema irriguo e nell'autolavaggio, l'assenza di legionella nei campioni presso la Casa di cura.

Sono stati eseguiti prelievi alla rete idrica al domicilio-lavoro dei casi: al 2 novembre 2016 erano stati prelevati 112 campioni al domicilio (in 43 casi) ? luogo di lavoro (in 3 casi) ? luogo di svago (in 4 casi).

Gli esiti pervenuti sono negativi in 106 campioni. Solo una rete domestica è risultata positiva (per legionella *pneumophila* sg. 3).

Con determinazione n. 15703 del 7 ottobre 2016, la Direzione generale Cura della persona, salute e *welfare* della regione Emilia-Romagna ha istituito un'Unità di crisi, finalizzata all'efficace e tempestivo controllo del *cluster epidemico* di legionellosi.

Il 7 ottobre 2016, il sindaco di Parma ha emesso ordinanza con la quale impone "ai proprietari e gestori delle attività presso le quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi, installate nel territorio comunale, di comunicare immediatamente al Comune di Parma e all'AUSL la presenza di tali apparecchiature, accompagnata dalla relazione tecnica descrittiva del funzionamento, planimetria e prospetti dell'insediamento, in cui sia messa in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature". Inoltre, ha ordinato di "provvedere ad immediati interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzato al controllo del rischio di diffusione del batterio legionella, avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto della normativa di tutela dei lavoratori."

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, pur esprimendo preoccupazione per il fatto che non siano ancora state raggiunte certezze in ordine alla causa degli episodi di salmonellosi.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02532, a prima firma della senatrice Blundo, sulla diagnosi e cura del disturbo ADHD di difetto di attenzione e di iperattività nei bambini.

Fa anzitutto presente che l'Italia si è dotata da circa 9 anni (21 giugno 2007) di un registro nazionale della sindrome da *deficit* di attenzione e iperattività, comunemente indicata con l'acronimo anglosassone ADHD. L'istituzione di tale strumento di sanità pubblica, gestito dall'Istituto superiore di sanità, è motivata dalla necessità di garantire accuratezza della diagnosi e appropriatezza terapeutica.

Riferisce quindi che l'accuratezza diagnostica è garantita a tre livelli: pediatra di libera scelta e/o psicologo scolastico, centro territoriale di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza (NPIA), Centro di riferimento per la diagnosi e cura dell'ADHD.

Al primo livello (pediatra, psicologo) c'è la presa d'atto dell'esistenza di un disagio psichico del minore.

La diagnosi di ADHD viene fatta al secondo livello (centro territoriale di NPIA) e sottoposta a rivalutazione al terzo livello (Centro di riferimento).

Il centro territoriale può decidere di sottoporre il minore affetto da ADHD a terapie "psico-sociali" (es. cognitivo-comportamentali, familiari, training, ecc.) e solo in caso di insuccesso o insufficiente beneficio di queste può inviarlo al centro di riferimento per attivare un intervento multimodale:

psicoterapia più trattamento farmacologico.

Il centro di riferimento rivaluta il caso e decide se sia opportuno passare a un trattamento multimodale, oppure continuare con l'intervento "psico-sociale".

Nel caso decida l'instaurazione di un trattamento multimodale viene redatto un piano terapeutico semestrale, rinnovabile previa rivalutazione del caso.

Quanto alle terapie farmacologiche, informa che i principi attivi, autorizzati in Italia per il trattamento dell'ADHD, sono l'*Atomoxetina* e il *Metilfenidato*.

Dal 2007, anno di autorizzazione all'immissione in commercio dei due citati principi attivi per il trattamento della sindrome, sono stati registrati 5196 pazienti con diagnosi di ADHD.

Sottolinea che, di questi, sono stati sottoposti a trattamento multimodale 3940 bambini e adolescenti: tra essi, 1032 hanno interrotto il trattamento multimodale per cui, attualmente, sono 2908 i pazienti in trattamento multimodale.

Nello stesso periodo di tempo (giugno 2007- dicembre 2016) sono stati erogati 5654 interventi comportamentali a 3940 pazienti. Tali interventi hanno durata variabile da qualche settimana ad alcuni anni e, spesso, durante le cure vengono associate diverse tipologie di intervento per il medesimo paziente (per esempio "*child training*" più terapia cognitivo-comportamentale).

Per quanto riguarda la prevalenza della sindrome nella popolazione italiana in età evolutiva (6-18 anni), fa presente che essa è molto inferiore a quanto osservato in altri Paesi europei e del Nord America.

Uno studio osservazionale condotto nel 2010 su una coorte di 24.650 bambini in Veneto: "Prevalenza dell'ADHA in una popolazione pediatrica e sua esposizione al trattamento psico-comportamentale-farmacologico", ha rilevato una prevalenza dell'1,1 per cento (263 casi).

Di questi 263 soggetti, 153 (58,2 per cento) sono stati sottoposti a trattamento psico-comportamentale, 44 (16,7 per cento) a trattamento multimodale, 66 (25,1 per cento) non hanno richiesto nessun intervento specifico, trattandosi di forme lievi di ADHD.

Riferisce altresì che il protocollo diagnostico e terapeutico del registro italiano dell'ADHD prevede una intensa e continua attività di farmacovigilanza attiva, che ha permesso di monitorare 113 pazienti che hanno manifestato un qualche evento avverso.

L'incidenza di eventi avversi è stata perciò del 2,7 per cento, inferiore alle attese, e tutti i casi di evento avverso si sono risolti positivamente.

Fa rilevare, infine, che i Centri di riferimento per la diagnosi e il trattamento multimodale dell'ADHD sono accreditati dalle rispettive regioni di appartenenza, in base ai criteri *standard* a suo tempo forniti dall'Istituto superiore di sanità. La regione Abruzzo ha accreditato i centri di riferimento dell'Aquila, Avezzano e Pescara, mentre Teramo non risulta tra i centri di riferimento. Il centro riferimento di Pescara ha prescritto terapia multimodale a 6 pazienti.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, della quale evidenzia la tardività e il carattere non completamente esaustivo.

La [PRESIDENTE](#) dichiara così concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La **PRESIDENTE**, relatrice, dà lettura della proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario FARAONE esprime, sul testo appena illustrato, una valutazione positiva.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore **AIELLO** (*AP (Ncd-CpI)*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, voto favorevole.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) esprime, in termini generali, la propria contrarietà alla prassi delle proroghe sistematiche. In particolare, in merito alla proroga concernente le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale sanitario, fa proprie le considerazioni critiche svolte dalla senatrice Dirindin nel corso del dibattito.

Ciò posto, dichiara di trovare condivisibile il differimento della decorrenza della normativa restrittiva in tema di sperimentazione animale, in quanto in assenza di metodi alternativi validati a livello scientifico - da tutti auspicati - è necessario consentire il perdurante utilizzo degli animali a fini scientifici, che avviene peraltro nel rispetto rigoroso della normativa che presiede alla materia e sotto il costante controllo degli organi a ciò deputati.

Manifesta altresì apprezzamento per l'attenzione dedicata nella proposta di parere al personale precario dell'Istituto superiore di sanità, sottolineando che sarebbe auspicabile, a suo giudizio, una valutazione attenta e di carattere comparativo della produttività dei collaboratori a tempo indeterminato e di quella dei collaboratori con contratto a tempo determinato.

In conclusione, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando, riguardo all'osservazione numero 1, che i progetti di ricerca, viepiù quelli implicanti il ricorso alla sperimentazione animale, sono sottoposti al vaglio rigoroso dei comitati etici e che, allo stato, non sussistono metodiche alternative scientificamente validate.

Riguardo all'osservazione numero 4, formula l'auspicio che vengano individuati, da parte della Commissione di merito, criteri oggettivi che consentano un recepimento equilibrato della proposta di inclusione dei lavoratori delle cooperative nelle procedure assunzionali straordinarie.

La senatrice **DIRINDIN** (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadisce le perplessità già manifestate in ordine alla proroga generalizzata relativa alle procedure concorsuali straordinarie, cui si è testé fatto riferimento, e stigmatizza il fatto che il Governo non abbia fornito i richiesti elementi di delucidazione circa le ragioni reali del differimento in questione.

La senatrice **GRANAIOLA** (*PD*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che esprimerà un voto di astensione, ritenendo di doversi dissociare dall'osservazione numero 1. Pur apprezzando le sottolineature del senatore Romano circa le implicazioni etiche del ricorso alla sperimentazione

animale, ravvisa la mancanza iniziative realmente incisive per lo sviluppo dei cosiddetti metodi alternativi.

La senatrice [TAVERNA](#) (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin, dichiara che anche il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La senatrice [SIMEONI](#) (Misto) annuncia a sua volta, a nome del proprio Gruppo, voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) illustra i disegni di legge in titolo.

I disegni di legge n. 499 e n. 540 propongono, entrambi, alcune modifiche alla disciplina sull'uso in deroga di medicinali per gli animali non destinati alla produzione di alimenti.

Al riguardo, la Relatrice osserva che le novelle proposte dai testi in esame escludono soltanto gli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, mentre la norma vigente fa riferimento alla produzione di alimenti in generale.

La novella proposta dal disegno di legge n. 540 prevede che l'uso in deroga di medicinali sia subordinato non solo all'assenza di medicinali veterinari autorizzati per la cura di una determinata affezione - come stabilito dalla norma vigente -, ma anche all'assenza di molecole attive, registrate ed autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura della patologia.

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che l'impiego di tali molecole consentirebbe sia di curare al meglio l'animale sia di far risparmiare risorse finanziarie ai proprietari degli animali nonché allo Stato ed agli enti territoriali.

Riguardo al caso in cui le suddette condizioni non sussistano (cioè, qualora non vi siano medicinali veterinari autorizzati per la cura né - secondo la novella in esame - sussistano molecole attive idonee), resta fermo (come nella norma vigente) che il ricorso all'uso in deroga di medicinali è consentito soltanto al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza.

In merito a tale uso in deroga, la novella conferma le norme già vigenti, con le seguenti differenze: il ricorso ai medicinali per uso umano o a medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione europea non viene più subordinato alla mancanza (in base alla valutazione del veterinario

responsabile) di medicinali veterinari autorizzati in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale; il ricorso ad un medicinale veterinario "preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia" viene subordinato alla sola ipotesi di mancanza (in base alla valutazione del veterinario responsabile) di medicinali per uso umano, mentre la norma vigente subordina tale ricorso all'ipotesi di insussistenza di tutte le precedenti possibilità di uso in deroga summenzionate.

La novella proposta dal disegno di legge n. 499 prevede che, in presenza dei medesimi presupposti richiesti dal disegno di legge n. 540, l'animale interessato possa essere trattato: in via principale, con un medicinale veterinario autorizzato in Italia su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie animale; in via subordinata, solo ove non presente la suddetta tipologia di farmaco principale, con un medicinale autorizzato per l'uso umano dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile oppure con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro della UE conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione.

Come possibilità residuale, qualora manchi sia la tipologia di farmaco principale sia le tipologie utilizzabili in subordine rispetto alla prima, anche il disegno di legge n. 499 prevede che si possa fare ricorso ad un medicinale veterinario "preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia". Il ricorso a preparazioni estemporanee rappresenta quindi, per il testo in esame (così come per la normativa vigente), una *extrema ratio*, mentre in base al disegno di legge n. 540 - come già evidenziato - tale utilizzo è subordinato alla sola mancanza di medicinali per uso umano.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere un'istruttoria attraverso un ciclo di audizioni informali, alla cui programmazione provvederà l'Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima riunione, sulla base delle proposte che saranno avanzate dai Gruppi.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(Esame e rinvio)

Il relatore [Maurizio ROMANI](#) (*Misto-Idv*) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo concerne le malattie inerenti a disturbi del comportamento alimentare.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.

L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere.

L'articolo 3 prevede la definizione - da parte dello Stato, delle regioni e province autonome e del Servizio sanitario nazionale - di progetti obiettivi, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi

nazionali e regionali perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni). Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto.

L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento - da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento - ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) della classe medica sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime.

In base all'articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 6 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

La Commissione conviene, infine, con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere un'istruttoria attraverso un ciclo di audizioni informali, alla cui programmazione provvederà l'Ufficio di Presidenza, nel corso di una prossima riunione, sulla base delle proposte che saranno formulate dai Gruppi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per la giornata di domani non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo (d'ora in poi denominato "provvedimento");
esprime, per quanto di propria, competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- 1) riguardo alla decorrenza delle disposizioni limitative della sperimentazione animale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 26 del 2014 (divieto di ricerche su xenotrapianti e su sostanze d'abuso), il differimento di un anno, previsto dal comma 3 dell'articolo 7 del provvedimento, dovrebbe essere ampliato: è necessario che i ricercatori italiani siano posti in condizione di competere per i bandi di ricerca e coltivare le proprie sperimentazioni potendo contare su un adeguato orizzonte temporale, pari ad almeno cinque anni, entro il quale resterà ferma la disciplina meno restrittiva;
- 2) occorrerebbe introdurre nel provvedimento una disposizione, che appare quanto mai necessaria e urgente, per affrontare la problematica legata alla condizione di precarietà del personale dell'Istituto superiore di sanità che opera in base a contratti di lavoro a tempo determinato;
- 3) occorrerebbe valutare la possibilità di integrare il provvedimento con una disposizione volta a prorogare la validità delle graduatorie per l'assegnazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle nuove sedi farmaceutiche, considerato che la relativa disciplina legislativa - posta dall'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 - sta incontrando oggettive difficoltà in sede applicativa e vi è il rischio che, in assenza del suddetto differimento, restino pregiudicati gli obiettivi del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e dell'accesso alla titolarità delle farmacie;
- 4) in relazione alle procedure concorsuali straordinarie riguardate dall'articolo 1, comma 10, lettera *a*) del provvedimento, occorrerebbe consentire una prospettiva assunzionale, anche attraverso l'istituto della riserva di posti, ai soggetti che, pur non dipendendo direttamente da enti del Servizio sanitario nazionale - come ad esempio i lavoratori delle cooperative fornitrici di servizi -, hanno nel corso degli ultimi anni prestato la propria attività nell'ambito di quest'ultimo, assicurandone la concreta possibilità di funzionamento.

1.3.2.1.3. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 415 (pom.) del 31/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
415^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(926) TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Dopo aver evidenziato che i testi in esame sono accomunati dalla finalità di promuovere e valorizzare la dieta mediterranea, ricorda che detta dieta è stata iscritta dall'UNESCO, nel 2010, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Quindi, considerato che il disegno di legge n. 313 è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base, si sofferma sull'illustrazione del relativo articolato.

L'articolo 1 individua la finalità di contribuire a tutelare e promuovere la dieta mediterranea, in quanto modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, legate all'alimentazione e al vivere insieme a stretto contatto con l'ambiente naturale.

L'articolo 2 dà una definizione di «dieta mediterranea», evidenziando che la stessa si configura come l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, che vanno dal paesaggio all'alimentazione, fino al consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante

nel tempo e nello spazio, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte. Inoltre, al comma 2 dell'articolo in esame, si elencano i principali obiettivi da perseguire, tra cui la promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione, la promozione e la diffusione dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva e, infine, l'intensificazione degli scambi culturali tra le comunità interessate.

L'articolo 3 istituisce il Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche nazionali relative alla diffusione della dieta mediterranea e del modello socio-culturale da essa rappresentato. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è inteso presso il relativo Dicastero.

L'articolo 4 istituisce la «Giornata Nazionale della dieta mediterranea ? patrimonio dell'umanità»: si prevede che essa sia celebrata il 16 novembre di ogni anno in tutto il territorio nazionale e costituisca un'occasione per diffondere e dare risalto ai valori della dieta mediterranea.

L'articolo 5, al fine di promuovere la diffusione della dieta mediterranea nei servizi di mensa scolastica, stabilisce che, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari, le stazioni pubbliche appaltanti sono tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea.

All'articolo 6 si prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del marchio «Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità», di proprietà esclusiva dello stesso Ministero, al fine di garantire la tutela e la promozione dello stile di vita della dieta mediterranea e dei prodotti connessi, nonché dei paesaggi rurali storici e delle culture tradizionali.

L'articolo 7, infine, istituisce il Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea patrimonio dell'umanità, il cui stanziamento è pari a 1 milione di euro all'anno (per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015).

La [PRESIDENTE](#) propone, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori presso la Commissione di merito, di proseguire e concludere l'esame congiunto nella giornata di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2583) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [PADUA](#) (PD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Premesso che i testi in esame sono finalizzati alla protezione dei minori stranieri non accompagnati, passa a illustrare le disposizioni del testo base (Atto Senato n. 2583), soffermandosi sulle misure attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015 - con cui, nel corso dell'attuale legislatura, è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo - un nuovo articolo 19-bis, volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

Il nuovo articolo 19-bis introduce una procedura che standardizza alcuni principi, prevede in successione graduale gli interventi da compiere ai fini dell'identificazione e stabilisce alcune garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei minori. In tale ambito, è prevista la possibilità di espletare accertamenti di carattere socio-sanitario.

Le fasi della procedura si articolano secondo con le seguenti modalità.

Non appena il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24](#) relative ai minori vittime di tratta.

L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, salvo alcuni casi specificamente previsti.

Nei casi di "dubbi fondati" relativi all'età dichiarata dal minore e nel caso in cui, dopo gli accertamenti, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età.

Lo straniero è in ogni caso informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, sul tipo di esami a cui deve essere sottoposto, sui possibili risultati attesi e sulle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché su quelle derivanti da un suo eventuale rifiuto a sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite, altresì, alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,

all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Sulla relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle Forze dell'ordine ai fini del completamento delle procedure di identificazione.

L'articolo 14 del testo in esame estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione (comma 1).

A tal fine viene modificato l'[articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998](#) (Testo unico immigrazione) che nella versione vigente prevede che solo i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno debbano essere obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte, a parità di trattamento e con piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani.

Inoltre, nell'articolo in esame si specifica che, in caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, o dal responsabile della struttura di prima accoglienza (comma 2). Attualmente è l'[articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999](#) (Regolamento di attuazione del testo unico) che disciplina le modalità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, stabilendo che essa è effettuata da chi esercita la potestà del minore o la tutela.

Infine, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17 del testo in esame, con una novella all'[articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003](#) (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela, attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale e sanitaria (oltre che legale), prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** comunica che, conformemente a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza nella riunione dello scorso 26 gennaio, sarà richiesta al Presidente del Senato l'assegnazione di un affare concernente le problematiche connesse alla sindrome OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).

Soggiunge che i lavori della prossima settimana saranno dedicati all'esame di provvedimenti o affari in sede consultiva, secondo il programma che verrà concordato nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza. Potranno inoltre svolgersi audizioni informali nell'ambito delle istruttorie legislative concernenti i disegni di legge sulla procreazione assistita, sui farmaci veterinari e sui disturbi del comportamento alimentare.

La Commissione prende atto.

SULLA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA AL PARERE IN MATERIA DI INTERFERENTI ENDOCRINI

La [PRESIDENTE](#) dà conto della risposta fornita dalla Commissione europea al parere sulla normativa comunitaria, in via formazione, in materia di interferenti endocrini (risoluzione Doc. XVIII, n. 162). Segnala l'opportunità di un'attenta ponderazione dei contenuti di tale risposta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, per la definizione del programma dei lavori della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello scorso 25 gennaio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [1630](#) e connessi (procreazione assistita), è stata depositata documentazione da parte del professor Carlo Flamigni, del dottor Corrado Melega e del professor Maurizio Mori.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.4. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 231 (pom.) del 01/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231
MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540 (FARMACI
VETERINARI)*

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 417 (ant.) del 02/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017
417^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(313\)](#) *Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

[\(926\)](#) *TOMASELLI ed altri. - Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea*

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [DIRINDIN](#) (PD) dà lettura della proposta di parere - favorevole con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), [GAETTI](#) (M5S), [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv), [MATURANI](#) (PD) e [AIELLO](#) (AP (Ncd-CpI)) dichiarano che i rispettivi Gruppi esprimeranno un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere illustrata dalla relatrice è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2583) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [MATTESINI](#) (PD) osserva, in primo luogo, che le disposizioni introdotte dai provvedimenti in esame intendono costituire una sorta di testo unico sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, in conformità con le convenzioni internazionali che regolano la materia, dalle quali si desume la necessità di una normativa specifica.

Sottolinea, inoltre, che le misure in esame sono in linea con le risultanze del lavoro di approfondimento condotto nella scorsa legislatura dalla Commissione bicamerale per l'infanzia.

Pone in evidenza che il testo base adottato dalla Commissione di merito delinea un sistema stabile e organico di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, i quali - fa rilevare l'oratrice - rappresentano una quota crescente dei flussi migratori.

Quanto agli aspetti di stretta competenza della Commissione, segnala anzitutto l'importante innovazione introdotta dall'articolo 14, ossia la garanzia di piena assistenza sanitaria con iscrizione obbligatoria dei minori stranieri non accompagnati al Servizio sanitario nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In proposito, fa rilevare che la normativa vigente garantisce cure ambulatoriali e ospedaliere, ma senza possibilità di iscrizione al Servizio sanitario nazionale in assenza di permesso di soggiorno. L'innovazione in questione, ad avviso dell'oratrice, consentirà di rendere più fluido ed efficiente il sistema di accoglienza, anche per ciò che attiene al sostegno psicologico e psichiatrico dei minori stranieri non accompagnati.

Evidenzia che il testo in esame prevede, all'articolo 5, anche modalità più avanzate di accertamento socio-sanitario dell'età dei minori, nonché termini certi per l'espletamento della necessaria procedura.

Si sofferma, infine, su alcune altre disposizioni che, a suo avviso, possono rivestire interesse nell'ottica della Commissione: l'articolo 9, che istituisce il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e prevede la Cartella sociale quale strumento per la individuazione delle soluzioni migliori nell'interesse del minore straniero non accompagnato; l'articolo 20, che pone le basi giuridiche per un rilancio delle politiche di cooperazione internazionale, basate anche sullo strumento degli accordi bilaterali.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari), è stata depositata documentazione da parte del dottor Silvio Borrello del Ministero della salute e della dottoressa Raffaella Barbero, rappresentante della Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 313 E
CONNESSO**

La Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo,
valutata l'opportunità di promuovere la dieta mediterranea, anche in ragione dei riconosciuti benefici che derivano da tale modello alimentare sulla salute;
rilevato che le disposizioni volte alla promozione della dieta mediterranea andrebbero inquadrare in un'ottica sistematica che tenga conto anche di altre iniziative legislative in corso di esame, relative a materie connesse (ad esempio in tema di ristorazione collettiva), nonché degli sviluppi del ricco dibattito e delle importanti iniziative sulle tematiche dell'alimentazione e sulle correlazioni tra questa e la salute e il benessere della popolazione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni, riferite al testo base adottato dalla Commissione di merito (Atto Senato n. 313):

- 1) si segnala l'opportunità di verificare l'appropriato utilizzo dei termini "alimentazione" e "nutrizione", tenendo presente che, di norma, col termine "alimentazione" si indicano le scelte consapevoli dell'individuo in ordine al consumo di alimenti e bevande, nelle loro varie combinazioni, mentre col termine "nutrizione" si indica quanto serve a nutrire, con riferimento alla qualità o alla quantità dei nutrienti;
- 2) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), si suggerisce: di inserire tra gli obiettivi la promozione della salute, oltre che la prevenzione delle malattie; di fare riferimento alle relazioni tra dieta mediterranea e "tutela della salute" (anziché tra dieta mediterranea e salute pubblica);
- 3) in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), si segnala che occorrerebbe prevedere attività formative rivolte anche agli adulti, in particolare nell'ambito della formazione permanente dei

lavoratori;

- 4) in riferimento al Comitato di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno armonizzarne obiettivi ed attività con l'ambito di competenza di altri organismi già previsti ed operanti, così da evitare duplicazioni e garantire maggiore efficacia;
- 5) in riferimento agli esperti destinati a operare nel suddetto Comitato su designazione del Ministero della salute, occorrerebbe prescrivere per essi il requisito della riconosciuta indipendenza, in aggiunta a quello dell'alta qualificazione. Detti requisiti dovrebbero peraltro essere richiesti per tutti gli esperti menzionati dal comma 2 del citato articolo 3;
- 6) sarebbe opportuno prevedere una relazione periodica alle Camere circa l'attività svolta e l'impiego delle risorse utilizzate dal Comitato in precedenza più volte citato;
- 7) ancora riguardo al ridetto Comitato, si osserva che occorrerebbe includere tra i compiti istituzionali dello stesso non solo la promozione della dieta mediterranea, ma anche quella dei prodotti e delle specialità che ne costituiscono le componenti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*);
- 8) si dovrebbe prevedere la promozione della dieta mediterranea - con disposizioni prescrittive, come quelle recate dall'articolo 5, o quanto meno incentivanti - non soltanto nei servizi di mensa scolastica, ma in relazione a ogni sistema di ristorazione collettiva. In particolare, appare necessario assicurare che detta promozione abbia luogo nell'ambito dei servizi di ristorazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- 9) si dovrebbe valutare con attenzione se l'istituzione del marchio "dieta mediterranea", prevista dall'articolo 6, rappresenti lo strumento più adeguato per perseguire l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita della dieta mediterranea.

1.3.2.1.6. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 232 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 232
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.7. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 418 (pom.) del 07/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
418^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2583\)](#) Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1295\)](#) Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **[GAETTI](#)** (M5S) osserva che le disposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione, sulle quali si è soffermata la Relatrice nel corso dell'illustrazione del provvedimento, perseguono finalità condivisibili. Ritiene tuttavia, riguardo alla disciplina recata dall'articolo 5, che occorrerebbe non tanto uniformare la procedura di identificazione del minore, quanto prevedere regimi differenziati, rispettivamente, per i fanciulli in tenera età e per le persone prossime al raggiungimento della maggiore età, essendo molto diverse le problematiche connesse alla gestione delle suddette categorie di soggetti.

Il senatore **[D'AMBROSIO LETTIERI](#)** (CoR) rileva che il testo base in esame, ponendosi come provvedimento organico sui minori stranieri non accompagnati, può assicurare l'auspicata uniformità

di trattamento sul territorio nazionale, ed è in tale ottica apprezzabile.

Quanto al merito della disciplina in esame, trova opportuno, in particolare, che si preveda la permanenza dei minori in apposite strutture di prima accoglienza, e che si fissino tempi certi per l'adozione del provvedimento di attribuzione dell'età.

Osserva che, per evitare che le succitate esigenze di uniformità di trattamento restino frustrate, è necessario prevedere un attento monitoraggio circa l'applicazione della normativa statale a livello territoriale. Saggiunge che occorrerà grande cautela e attenzione, in sede attuativa, anche per evitare che le disposizioni volte alla protezione dei soggetti minori possano essere utilizzate strumentalmente. Pone altresì in evidenza la necessità di contemperare i principi di accoglienza e di solidarietà che ispirano le disposizioni in esame con le compatibilità di tipo economico, anche alla luce dello scarso sostegno fornito dall'Unione europea ai Paesi che affrontano in prima battuta le problematiche connesse ai flussi migratori.

In conclusione, esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo in esame.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la complessa normativa dettata dal testo in esame, al di là dei richiami dell'Unione europea, risponde ad esigenze che è doveroso soddisfare.

Esprime tuttavia delle riserve circa la farraginosità delle procedure delineate dall'articolo 5, anche per ciò che attiene agli accertamenti socio-sanitari propedeutici all'attribuzione dell'età.

Si domanda se sia davvero necessario specificare, come fa il testo in esame, che l'accertamento socio-sanitario deve avvenire con modalità rispettose dell'integrità fisica e psichica della persona (apparendo tale sottolineatura perfino pleonastica); e chi risponda della condotta dei minori stranieri non accompagnati.

Rileva che la previsione della possibilità di impugnazione del provvedimento di attribuzione dell'età rende viepiù aleatorio l'esito della procedura.

Riguardo all'articolo 17, in materia di minori non accompagnati vittime di tratta, trova contraddittoria, rispetto alla *ratio* del provvedimento, la previsione di misure di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età da parte del soggetto interessato.

Segnala che il crescente afflusso di minori non accompagnati può essere utilizzato per infiltrare sul territorio nazionale potenziali terroristi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice [PADUA](#) (*PD*), in sede di replica, dichiara di aver trovato particolarmente condivisibili, nell'ambito degli interventi in discussione generale, le considerazioni svolte dalla senatrice Mattesini. Quanto ai pur comprensibili timori manifestati da alcuni degli oratori, ritiene che su di essi debba prevalere la considerazione della straordinaria valenza umanitaria del provvedimento in esame, sottolineando che avere cura dei minori stranieri non accompagnati significa anche abbassare il rischio di una loro radicalizzazione.

Ciò premesso, preannuncia l'intendimento di recepire, nell'ambito della proposta di parere che si riserva di sottoporre alla Commissione, le osservazioni concernenti il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 5. Saggiunge che ha in animo di introdurre nello schema di parere anche osservazioni relative alla qualificazione delle strutture e del personale deputati all'accoglienza dei minori stranieri, nonché in merito all'idoneità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale per assicurare l'attuazione della piena assistenza sanitaria prevista dall'articolo 14.

La [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione il mandato alla Relatrice a

redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini precisati nell'intervento di replica.

La Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))

(Parere alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) introduce l'esame dell'affare assegnato in titolo.

Premette che l'affare inerisce a due importanti documenti programmatici annuali: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2017: Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016) 710), del 25 ottobre 2016 - , e la Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 5), presentata alle Camere il 17 gennaio 2017.

Si sofferma, quindi, riguardo a ciascuno dei documenti sopra indicati, sui profili di competenza della Commissione, evidenziando le principali iniziative politiche e legislative della Commissione europea e le azioni del Governo nelle diverse aree d'intervento.

La salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica. In linea con la politica sociale e sanitaria comune di "*Health 2020*", la promozione della salute, per rispondere alla emergenza delle malattie croniche non trasmissibili rappresenta una priorità da perseguire attraverso un'azione condivisa e concertata da parte dei diversi ambiti del Governo e con il coinvolgimento di tutti i settori della società. In tema di promozione della salute e politica sanitaria, il Governo, in particolare, si impegna a facilitare il processo di internazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale promuovendo una partecipazione più competitiva ai programmi di finanziamento europeo per la ricerca.

Specifico riferimento viene fatto al progetto "mattoni internazionali", coordinato dal Governo assieme alle regioni Veneto e Toscana. La prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili è considerata prioritaria, secondo una strategia basata su interventi per modificare i comportamenti a rischio nell'intero arco della vita, promuovendo un invecchiamento sano e attivo. In quest'ottica il Governo sosterrà la collaborazione con l'Unione, partecipando alla definizione di normative armonizzate o di politiche o piani di azione. E' fatto specifico riferimento a: contrasto al tabagismo; alimentazione e attività fisica; controllo dell'obesità infantile; scambio e trasferimento di buone prassi. Azioni coordinate saranno altresì condotte per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive; in relazione al rischio di sostanze chimiche sulla salute, anche a medio/lungo termine (es. amianto); per la sicurezza del sangue e dei trapianti; per la prevenzione degli incidenti stradali.

La strategia nazionale, attraverso l'approccio intersettoriale e trasversale del Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", adottato anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, prevede interventi per modificare i comportamenti a rischio, agendo anche sui determinanti sociali della salute e rafforzando l'attenzione alla riduzione delle disuguaglianze, secondo un approccio impostato sull'intero arco della vita per un invecchiamento sano e attivo. Il Governo intende sostenere ogni forma di collaborazione con l'Unione europea, partecipando alla

definizione di normative armonizzate o di politiche e piani d'azione, promuovendo la salute come elemento fondamentale di sviluppo, attraverso azioni integrate non solo su aspetti specificamente sanitari, ma anche su fattori sociali ed economici, secondo i principi della "Salute in tutte le politiche", al fine di coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti e gli attori che hanno capacità di incidere sulla salute e sul benessere delle popolazioni.

Nel 2017 il Governo proseguirà la collaborazione con la Commissione europea per rafforzare l'azione di contrasto al tabagismo attraverso l'attuazione della direttiva 40/2014/UE sui prodotti del tabacco, nell'ambito del "Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco", istituito con Decisione della Commissione del 4 giugno 2014. Proseguirà anche il raccordo tra politiche nazionali in tema di alimentazione e di attività fisica, in attuazione della strategia dell'Unione su nutrizione, sovrappeso e obesità, nell'ambito del "Gruppo di alto livello su alimentazione ed attività fisica" della Commissione. Proseguirà, inoltre, l'attività per l'implementazione e il monitoraggio del "Piano d'azione UE per il controllo dell'obesità infantile" e della "*Framework* per la riduzione del sale nell'alimentazione".

Nell'ambito del Programma Salute UE 2014-2020, il Governo continuerà a contribuire quale "*Associated partner*" alla realizzazione dell'Azione Comune per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita, nonché della Azione Comune su Nutrizione ed attività fisica, che mira a contribuire ad arrestare l'epidemia di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti entro il 2020. Il Governo continuerà a partecipare alle attività a livello europeo di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, ivi comprese quelle connesse alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero ed alle attività di contrasto alla antimicrobica resistenza. E', inoltre, all'attenzione del Governo la prevenzione degli incidenti stradali che sono la prima causa di morte. Una maggiore attenzione alla salute dei giovani nella fascia 15-29 anni, agli stili di vita, all'uso e all'abuso di sostanze potrebbe essere di grande aiuto per il raggiungimento dell'obiettivo UE di ridurre i decessi da incidente stradale del 50 per cento entro il 2020 e il numero di feriti gravi.

Il Governo prevede di sviluppare la partecipazione attiva e propositiva alle attività della Commissione europea in tema di programmazione sanitaria. I gruppi di esperti già costituiti in seno alle istituzioni dell'Unione e i progetti già avviati consentiranno di sviluppare, tra gli altri: il monitoraggio e la valutazione della performance dell'assistenza sanitaria; un sistema informativo sostenibile e standardizzato; la valutazione dei problemi etici e legali associati alla raccolta e all'utilizzo di dati sanitari; la tematica della sicurezza del paziente.

In tema di sicurezza alimentare nel 2017 si prevedono interventi normativi su conservazione e trasporto dei prodotti da pesca; organizzazione di controlli su prodotti di origine animali destinati al consumo; criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; predisposizione di linee guida sulla gestione della presenza di *Escherichia coli*; mutuo riconoscimento delle legislazioni vigenti in materia di sanità animale e sicurezza delle produzioni alimentari. Particolare attenzione sarà dedicata al tema degli organismi geneticamente modificati, in relazione ai lavori del Comitato incaricato di autorizzare l'immissione sul mercato europeo di nuovi alimenti e mangimi OGM. Altrettanta attenzione sarà riservata alla predisposizione del sistema sanzionatorio relativo al regolamento sugli alimenti a fini medici speciali.

In tema di prodotti fitosanitari, il Governo illustra lo sviluppo di una banca dati nazionale per la registrazione delle informazioni relative alle autorizzazioni all'immissione in commercio. Saranno, inoltre, discusse modifiche al regolamento (CE) n. 1107/2009, riguardanti l'adozione di specifici criteri per la determinazione delle sostanze con proprietà di interferente endocrino.

Sulla Comunicazione della Commissione europea che illustrava la strategia in tema di interferenti endocrini (COM(2016) 350) e su due progetti di atti delegati in materia - ricorda il Relatore - la Commissione 12a ha adottato il 18 ottobre 2016 una risoluzione favorevole (*Doc. XVIII*, n. 162). Venivano espresse però condizioni da un lato sulla riformulazione della definizione di interferente endocrino e, dall'altro, sul criterio per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti. Nella risposta del 25 gennaio 2017, la Commissione europea ha illustrato i progetti di atti delegati riveduti, presentati

a fine 2016, adottati in risposta alle preoccupazioni espresse dal Senato assieme ad altre fonti.

Nel 2017 l'Italia sarà impegnata anche nella valutazione di 30 prodotti fitosanitari per il rinnovo delle relative autorizzazioni, da mettere a disposizione degli altri Stati membri.

In tema di sanità animale gli interventi saranno finalizzati ad una migliore organizzazione e coordinamento degli interventi sanitari per garantire il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali, con particolare riferimento alle zoonosi, trasmissibili all'uomo. Il Governo preannuncia impegno e attenzione verso il tema della resistenza agli antibiotici, su cui è pendente la proposta di regolamento sui medicinali veterinari (COM(2014) 558), che intende promuovere la figura del veterinario, unico titolato a prescrivere farmaci ad animali sul proprio territorio, e estendere la tracciabilità dei medicinali anche attraverso la prescrizione elettronica. Il Parlamento europeo ha approvato emendamenti alla proposta originaria, senza però adottare una posizione in prima lettura; il provvedimento è stato quindi rinviato alla Commissione competente.

La Commissione 12a - ricorda il Relatore - ha approvato, il 25 novembre 2014, un parere favorevole (*Doc. XVIII*, n. 82, relativo anche al COM(2014) 557) condizionato: all'eliminazione della previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario; al chiarimento che la prescrizione può essere effettuata solo dai medici veterinari; alla revisione delle possibilità di vendita *on-line*; all'estensione agli Stati nazionali delle attività di controllo dell'insorgenza delle resistenze, anche relativamente a farmaci antivirali e antiparassitari; alla revisione di alcuni dei tempi di attesa; all'approfondimento dell'aggravio derivante dalle nuove procedure di farmacovigilanza; alla semplificazione dell'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario.

Sempre sul tema della resistenza agli antibiotici, è in corso di esame la proposta di regolamento sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati (COM(2014) 556).

Sul tema - ricorda il Relatore - la 12a Commissione ha approvato, il 29 ottobre 2014, una risoluzione (*Doc. XVIII*, n. 78) in cui si è affermata l'opportunità di garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione.

Nella Relazione, il Governo illustra la profonda revisione in corso nel settore dei dispositivi medici in virtù dell'imminente approvazione delle proposte di regolamento relative ai dispositivi medici (COM(2012) 542) e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (COM(2012) 541). Su entrambi i documenti è stato raggiunto un accordo politico di massima.

La 12a Commissione - ricorda il Relatore - ha approvato, il 29 ottobre 2014, un'unica risoluzione su entrambi i suddetti documenti (*Doc. XVIII*, n. 74 della XVI legislatura) con osservazioni sulla necessità che: i dispositivi medici siano tracciabili in ogni momento e luogo del loro percorso; siano disponibili tempestive comunicazioni su segnali di nocività o malfunzionamento; sia garantita una maggiore omogeneizzazione delle procedure riguardanti gli organismi notificati.

I nuovi Regolamenti, dopo un iter di approvazione durato più di quattro anni, dovrebbero entrare in vigore nella prima metà del 2017. Il Governo proseguirà il lavoro di supporto alle attività del Consiglio per finalizzare e perfezionare i testi anche dal punto di vista linguistico. Inoltre, la Commissione europea ha già avviato le attività propedeutiche alla elaborazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati previsti dai Regolamenti.

Come ricorda il Governo, l'innovazione digitale in sanità è fattore abilitante e, in taluni casi, determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle nuove necessità di cura, per rendere più omogeneo l'accesso ai servizi sanitari nelle diverse aree del Paese, nonché far evolvere e semplificare il rapporto tra il cittadino e il Servizio sanitario nazionale. Per promuovere in modo sistematico l'innovazione digitale il Governo e le regioni hanno pertanto sottoscritto, in data 7 luglio 2016, il Patto per la sanità digitale che costituisce il piano strategico unitario e condiviso per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità, e individua: gli obiettivi strategici da raggiungere, il processo da adottare, gli attori coinvolti, le priorità

di azione, la *governance* e le attività da realizzare. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione del Patto per la sanità digitale sono esercitate dalla Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrata con ulteriori soggetti, al fine di assicurare un sistema di interventi coerente con le iniziative di sanità in rete già in essere, nonché tenendo conto del quadro giuridico nazionale ed europeo. Sono attualmente in corso le attività per la nomina dei componenti della Cabina di Regia del NSIS, come definita dall'Accordo tra il Governo e le regioni del 7 luglio 2016, e contestualmente per la sua integrazione attraverso la nomina degli ulteriori soggetti.

Nel contesto della sanità digitale si colloca anche il Fascicolo Sanitario Elettronico che ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, di facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, di fornire una base informativa consistente, nonché contribuire al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura. Sono anche state avviate le attività per il perfezionamento del progetto finalizzato a supportare la creazione del Punto di Contatto Nazionale per l'*eHealth*, già valutato positivamente dalla Commissione europea. Il progetto, che sarà realizzato attraverso un consorzio di enti coordinato dal Ministero della salute, prevede la realizzazione dei servizi di interoperabilità per lo scambio transfrontaliero di dati e documenti sanitari, con particolare riferimento al *PatientSummary* all'*ePrescription*, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva europea 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché dalla direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro, recepite in Italia con il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 38.

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si associa all'illustrazione appena svolta, reputandola esaustiva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([n. COM \(2017\) 11 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpI)*) riferisce sull'atto in titolo.

La proposta di direttiva europea in esame modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Al riguardo, il Relatore ricorda che un'altra proposta di modifica della stessa direttiva - proposta recante novelle diverse ed autonome rispetto a quelle di cui alla proposta in oggetto - è già in corso di esame in sede europea, ed è stata scrutinata in fase ascendente anche dalle competenti Commissioni

del Senato. Essa è costituita dal COM(2016) 248 definitivo; su di essa, il Consiglio EPSCO ha definito un orientamento generale, nella sessione del 13 ottobre 2016, conforme al testo proposto dalla Commissione.

La proposta di modifica in esame (COM(2017) 11 definitivo) è intesa al rafforzamento del livello di protezione della salute dei lavoratori mediante: l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE - il quale contiene un elenco di sostanze, miscele e procedimenti qualificati come agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori - dei lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore; l'inserimento nell'allegato III della medesima direttiva 2004/37/CE di valori limite relativi a cinque agenti - tricloroetilene, 4,4' - metilendianilina, epiclorigrina, etilene dibromuro, etilene dicloruro - già inquadrati come cancerogeni, ma per i quali non sono attualmente previsti valori limite; l'introduzione della nota che l'esposizione agli oli summenzionati o a uno dei cinque suddetti agenti cancerogeni ovvero a miscele (anch'esse già attualmente inquadrare come cancerogene) di idrocarburi policiclici aromatici contenenti "benzo[a]pirene" può determinare una penetrazione cutanea con contributo significativo al carico corporeo totale. Naturalmente quest'ultima nota, nella nuova versione proposta dell'allegato III, viene conservata anche con riferimento alla sostanza (Benzene) per la quale essa è già formulata.

L'articolo 2 della proposta pone il termine di recepimento delle novelle in due anni dall'entrata in vigore del testo in esame (quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Il Relatore ricorda che l'articolo 1 della direttiva 2004/37/CE individua l'oggetto della medesima nella "protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi" e specifica che la direttiva fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi - ove ciò sia possibile (articolo 16) - i valori limite.

Il successivo articolo 3 impone che, per ogni attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, si determini - con una valutazione da rinnovarsi periodicamente - la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori, in modo da poter valutare i rischi per la salute e la sicurezza e definire le misure da adottare. I datori di lavoro debbono fornire, in caso di richiesta da parte delle autorità responsabili, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Sulla base di queste premesse, si individuano, a carico dei datori di lavoro, obblighi specifici (Capo II, articoli 4-13). Tra questi: la riduzione delle sostanze nocive e la loro sostituzione, ove tecnicamente possibile, con elementi non nocivi o meno nocivi (articolo 4); l'adozione di specifiche misure igieniche e di protezione individuale (articolo 10); l'assicurazione di idonee formazione ed informazione ai lavoratori (articoli 11-12).

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri assicurano un'adeguata sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti ai rischi in esame, con conservazione di elenchi e cartelle cliniche per un periodo minimo di 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione (articolo 15).

Il Relatore fa infine presente che la proposta di direttiva in esame, secondo la relazione della Commissione europea, si basa giuridicamente sull'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale inquadra il miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori tra i settori in cui l'Unione europea ha competenza concorrente con quella degli Stati membri. La medesima proposta, secondo la Commissione, è conforme al principio di sussidiarietà in termini di: necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto solo queste ultime sono competenti a modificare una direttiva vigente; valore aggiunto per l'Unione europea, costituito da un maggior livello omogeneo di tutela della salute dei lavoratori dell'Unione, evitando sia la determinazione di costi divergenti per gli operatori economici (che deriverebbero da norme del lavoro non armonizzate) sia la dislocazione di attività produttive in funzione di vincoli normativi eventualmente diversi (nei singoli Stati membri). Per quanto concerne il principio di proporzionalità, la proposta, secondo la relazione della Commissione europea, "rappresenta un progresso verso il

raggiungimento degli obiettivi" di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI FARMACI VETERINARI

La [PRESIDENTE](#) comunica che gli auspici, formulati per le vie brevi, di un rapido esame dei disegni di legge in titolo, eventualmente anche attraverso richiesta di trasferimento in sede deliberante, potranno essere presi in considerazione quando sarà stato raggiunto un adeguato livello di approfondimento istruttorio. Saggiunge che, in primo luogo, occorrerà valutare le richieste di audizione informale già pervenute, eventualmente operando una selezione ed una sintesi in funzione delle esigenze istruttorie, anche alla luce dell'orientamento che sarà manifestato in proposito dalla Relatrice. In secondo luogo, occorrerà completare l'acquisizione dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.8. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 419 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
419^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

*SULL'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE RELATIVO ALLA SINDROME DELLE APNEE
OSTRUTTIVE DEL SONNO*

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che il Presidente del Senato, in data 3 febbraio 2017, ha assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) ([n. 915](#))

(Parere alla 14a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

In aderenza a richieste pervenute per le vie brevi, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ([n. COM \(2017\) 11 definitivo](#))

(Osservazioni alla 11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [GRANAIOLA](#) (PD) esprime il convincimento che la vera protezione dei lavoratori contro i rischi legati agli agenti cancerogeni o mutageni sia il divieto di esposizione agli stessi.

Osserva, a tal proposito, che sebbene la direttiva oggetto di modifica sia volta alla riduzione e alla sostituzione delle sostanze nocive, non emerge il perseguimento di un obiettivo di reale azzeramento delle esposizioni, essendo quest'ultimo previsto solo "ove tecnicamente possibile".

Quanto alla previsione di adeguata sorveglianza sanitaria sui lavoratori soggetti a rischio di esposizione, rileva che la direttiva non chiarisce a quali autorità competa tale attività; né - aggiunge l'oratrice - si prevedono sanzioni per assicurare l'osservanza delle norme poste a tutela dei lavoratori.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), pur ritenendo che la proposta di direttiva in esame sia complessivamente apprezzabile, si associa alle considerazioni problematiche svolte dalla senatrice Granaiola: posto che obiettivi di mera riduzione o di sostituzione "ove possibile" delle sostanze nocive appaiono poco avanzati, occorrerebbe almeno prescrivere che la determinazione dei datori di lavoro di non sostituire le sostanze pericolose sia suffragata da una relazione tecnica appositamente elaborata.

Il senatore [ELORIS](#) (FI-PdL XVII), nel fare propri i rilievi già avanzati dalle precedenti oratrici, segnala che vi è anche il rischio di discrepanze nell'applicazione della normativa in questione, dalle quali potrebbero derivare non solo pregiudizi alla salute dei soggetti esposti, ma anche distorsioni del mercato a sfavore dei paesi più rigorosi nella tutela dei lavoratori, tra i quali si colloca tradizionalmente l'Italia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GAETTI](#) (*M5S*) richiama l'attenzione della Commissione sulla prassi, invalsa nella regione Lombardia, di acquisizione dei dispositivi medici attraverso il sistema del *global service*: capita sempre più spesso che i produttori di dispositivi medici acquisiscano il *global service* ed impongano in questo modo una sorta di monopolio di fatto, che finisce col limitare le scelte delle aziende sanitarie e ospedaliere e dei medici che vi operano. Auspica lo svolgimento di approfondimenti da parte della Commissione.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) segnala che nell'ambito della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea si dà atto di una proposta di nuova regolamentazione relativa ai dispositivi medici, finalizzata a migliorare la sicurezza dei pazienti e a creare un quadro legislativo sostenibile, propizio anche all'innovazione. Saggiunge che, sempre stando alla suddetta relazione, proseguono anche le attività per l'implementazione e la gestione della banca dati europea sui dispositivi medici.

La [PRESIDENTE](#) rileva che lo strumento più appropriato per lo svolgimento degli auspicati approfondimenti è quello del sindacato ispettivo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione di ieri, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari), è stata depositata documentazione da parte del dottor Pier Paolo Gasbarri, responsabile della Comunicazione dell'Associazione nazionale distributori medicinali veterinari (ASCOFARVE).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.9. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 236 (pom.) del 15/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 236
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.10. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 423 (pom.) del 21/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
423^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2692\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La senatrice **[RIZZOTTI](#)** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rimarca la necessità di assicurare che vi siano le condizioni perché gli investimenti in nuove tecnologie sanitarie siano produttivi degli effetti auspicati. In particolare, sottolinea l'opportunità di accompagnare gli investimenti con misure concernenti la formazione del personale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la **[PRESIDENTE](#)** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla Relatrice.

La relatrice **[BIANCONI](#)** (*AP (Ncd-CpE)*) illustra la proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Nerina

[DIRINDIN](#) (PD) e Laura [BIANCONI](#) (AP (Ncd-CpE)) annunciano voto favorevole, mentre i senatori [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII) e [GAETTI](#) (M5S) dichiarano voto di astensione e il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta avanzata dalla Relatrice.

La Commissione approva.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà lettura della proposta di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

I senatori [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR), [ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII), [GAETTI](#) (M5S), Nerina [DIRINDIN](#) (PD), Laura [BIANCONI](#) (AP (Ncd-CpE)), [ROMANO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

In assenza di altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere appena illustrata è posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. - Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Parere alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Accedendo a richieste pervenute per le vie brevi, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare alle sedute di domani il seguito e la conclusione dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, in aderenza a richieste in tal senso pervenute per le vie brevi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 15 febbraio scorso, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Consumatori CODICI (Centro per i diritti del cittadino) e del Movimento consumatori nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari).

Inoltre, nell'ambito dello stesso esame congiunto dei sopracitati disegni di legge è stata inviata documentazione da parte di rappresentanti dell'Unione per la difesa dei consumatori (U.DI.CON.).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che gli interventi di ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle strutture sanitarie, come quelli previsti dagli articoli 1 e 5-*bis* del decreto-legge in conversione, non possono essere disgiunti da misure di accompagnamento sul fronte dell'organizzazione dei servizi e su quello della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale sanitario;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione al trasferimento di risorse previsto a favore della Regione Puglia dall'articolo 1, comma 2, lett. *b*) - per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico di apparecchiature e dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie site in alcuni specifici comuni dell'area di Taranto -, si segnala l'opportunità di prevedere espressamente che detto ammodernamento avvenga nell'ambito di una riqualificazione organizzativa dell'assistenza sanitaria nelle aree interessate;
- 2) analogamente, in relazione alla destinazione di risorse, prevista dall'articolo 5-*bis*, per la riqualificazione e l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di alcune regioni del Meridione, si rileva l'opportunità di prevedere espressamente che parte di dette risorse sia finalizzata anche a interventi di riqualificazione organizzativa dei servizi interessati, nonché alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario coinvolto, così da creare le condizioni per un utilizzo efficace ed efficiente delle nuove tecnologie; si osserva, altresì, che l'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica dovrebbe avvenire nell'ambito di un piano pluriennale di collaborazione interregionale e di coordinamento dell'offerta assistenziale.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 915**

La Commissione Igiene e sanità,
esaminato, per quanto di propria competenza, l'atto in titolo,
premesso che nel programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea prevede interventi normativi in settori di grande importanza, quali prodotti fitosanitari, sanità animale, resistenza agli antibiotici e sicurezza alimentare;
osservato che la promozione della salute richiede azioni integrate e trasversali e che la salute della popolazione è un fattore riconosciuto della crescita economica e del progresso della società;
valutate positivamente le linee di azione prospettate dal Governo nella Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'impegno per

l'attuazione della sanità digitale come fattore abilitante e determinante per la realizzazione di modelli assistenziali e organizzativi rispondenti alle esigenze dei cittadini;
apprezzata, in particolare, l'attenzione dedicata alle iniziative in materia di prevenzione;
esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

- a) nel corso dei negoziati relativi alla proposta di regolamento UE sui medicinali veterinari, sostenere la soppressione della previsione della vendita diretta di farmaci da parte dei medici veterinari, ai quali dovrebbe essere al tempo stesso riservata la prescrizione, così come indicato nella risoluzione del 25 novembre 2014 (*Doc. XVIII*, n. 82);
- b) nel corso dei lavori per l'approvazione della proposta di regolamento UE sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati, garantire che l'utilizzo di questi ultimi avvenga esclusivamente per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione, conformemente alla risoluzione del 29 ottobre 2014 (*Doc. XVIII*, n. 78);
- c) nell'ambito della normativa europea in corso di formazione sugli interferenti endocrini, assicurare livelli elevati di tutela della salute, sostenendo la posizione espressa nella risoluzione del 18 ottobre 2016 (*Doc. XVIII*, n. 162).

1.3.2.1.11. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 238 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017

Presidenza del Vice Presidente
[Maurizio ROMANI](#)

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,40

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.12. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 240 (ant.) del 02/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 240
GIOVEDÌ 2 MARZO 2017

Presidenza del Vice Presidente
[Maurizio ROMANI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.13. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 429 (pom.) del 07/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 7 MARZO 2017
429^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che la senatrice Manassero è entrata a far parte della Commissione, mentre la senatrice Granaiola ha cessato di essere componente della stessa.

La Commissione prende atto.

La **[PRESIDENTE](#)**, quindi, rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice Manassero ed espressioni di ringraziamento alla senatrice Granaiola.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2236\)](#) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (*AP (Ncd-CpE)*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il testo, composto di due articoli, prevede agevolazioni fiscali per l'acquisto e per l'uso di strumenti compensativi e di sussidi in favore di studenti cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), mirando così a completare il pacchetto di misure previste dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170.

A tal proposito, ricorda che la citata legge 170, in relazione alle persone con DSA, è intesa a: garantire il diritto all'istruzione e promuovere il successo scolastico; limitare i disagi relazionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle esigenze formative degli studenti; formare gli insegnanti e al contempo sensibilizzare i genitori; promuovere la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; garantire pari opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Passa quindi a illustrare l'articolato del disegno di legge in esame.

L'articolo 1ha ad oggetto l'introduzione di agevolazioni fiscali per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici in favore di minori con diagnosi di DSA frequentanti la scuola dell'obbligo.

In particolare, con una modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), si introduce una nuova agevolazione, nella forma di detrazione d'imposta, per le spese sostenute dai genitori in favore dei minori, come sopra individuati, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere (nuova lettera *e-ter*).

La seconda nuova agevolazione viene introdotta integrando la parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica in materia di IVA, così da prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento al caso dell'acquisto di strumenti tecnici e informatici necessari all'apprendimento e alla comunicazione verbale dei minori con diagnosi di DSA.

L'articolo 2 stabilisce che alla copertura degli oneri, stimati in 21 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2017, si provveda attraverso una corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica" (Fispe).

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, sarà opportuno concludere l'esame entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULL'ISTRUTTORIA RELATIVA AI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI PROCREAZIONE ASSISTITA

La [PRESIDENTE](#) comunica che eventuali ulteriori richieste di audizione dovranno essere fatte

pervenire in tempi rapidi, così da consentire una sollecita definizione dell'istruttoria e il successivo avvio della discussione generale.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che nella mattinata di domani, alle ore 8,30, si riunirà l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 2 marzo scorso, è stata depositata documentazione da parte della dottoressa Carla Rocchi, presidente dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA), nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.14. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 243 (ant.) del 09/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 243
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017

Presidenza della Vice Presidente
[RIZZOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,05

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.15. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 244 (pom.) del 14/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 244
MARTEDÌ 14 MARZO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)
indi del Vice Presidente
[Maurizio ROMANI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.16. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 247 (pom.) del 16/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247
GIOVEDÌ 16 MARZO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [499](#) E [540](#)
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.17. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 248 (pom.) del 21/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 248
MARTEDÌ 21 MARZO 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540
(FARMACI VETERINARI)*

1.3.2.1.18. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 432 (pom.) del 22/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
432^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Chiara Benvenuti, direttore del distretto Centro Nord Ausl di Ferrara, il dottor Tommaso Bertolini, vicesindaco del Comune di Quattro Castella (RE), la dottoressa Gaia Jacchetti, responsabile dell'ambulatorio della Casa della Carità di Milano, il dottor Franco Prandi, membro del Comitato scientifico della Fondazione Santa Clelia Barbieri e la dottoressa Silvia Landra, direttore della Casa della Carità di Milano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice **SILVESTRO** (PD) riepiloga le risultanze delle audizioni informative svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa e dà conto del parere contrario reso sui testi in esame dalla 14a Commissione: gli elementi informativi forniti dagli auditi e il pronunciamento della Commissione per le politiche dell'Unione europea fanno emergere la necessità di pervenire all'elaborazione di un testo unificato che contemperi il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dai proponenti con il rispetto

della normativa europea che presiede alla materia dei farmaci veterinari.

La **PRESIDENTE** propone quindi di conferire mandato alla Relatrice all'elaborazione del summenzionato testo unificato, che sarà successivamente sottoposto alla Commissione per la eventuale adozione quale testo base cui riferire le proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto legge in conversione, soffermandosi sulle disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

La lettera c-bis) dell'articolo 5, comma 2, prevede che i patti per la sicurezza urbana, sottoscritti, ai sensi del medesimo articolo 5, tra il prefetto ed il sindaco, promuovano l'inclusione, la protezione e la solidarietà sociale, mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il comma 1 del successivo articolo 8 prevede che, nei comuni, il sindaco adotti ordinanze, in relazione alle ipotesi di urgente necessità di interventi, tra l'altro in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e, ove ne ricorrano i presupposti, ordinanze recanti limitazioni - per un periodo comunque non superiore a trenta giorni - degli orari suddetti. Il medesimo comma 1 specifica che i provvedimenti già adottabili da parte del sindaco in materia di incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, mentre quelli (parimenti già adottabili da parte del sindaco) concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero le situazioni che riguardino fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. Il successivo comma 2 prevede che i comuni possano adottare regolamenti inerenti ad alcuni profili di sicurezza pubblica, tra l'altro in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

L'articolo 10, comma 1, prevede che l'ordine di allontanamento, emesso ai sensi del precedente articolo 9, commi 1 e 2, dal luogo in cui il soggetto abbia posto in essere condotte che limitino la libera accessibilità e fruizione di alcune infrastrutture, oppure alcuni illeciti (richiamati nel comma 2 dell'articolo 9), sia segnalato anche ai competenti servizi socio-sanitari, qualora ne ricorrano le

condizioni. Il comma 2 del medesimo articolo 10 prevede che, nei casi di reiterazione dei suddetti illeciti o condotte, qualora vi sia pericolo per la sicurezza, il questore possa disporre, con provvedimento motivato, il divieto, per un determinato periodo di tempo, di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

Il comma 2 dell'articolo 11 prevede che le disposizioni del prefetto, emesse, ai sensi del medesimo articolo, con riferimento a provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili ed intese a prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché ad assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione dei suddetti provvedimenti, definiscano l'impiego della forza pubblica, secondo criteri di priorità che -ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale -tengano conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto da parte delle regioni e degli enti locali.

Il comma 3-*bis* dello stesso articolo 11 introduce la possibilità di una deroga alle norme che escludono l'allacciamento a pubblici servizi per gli immobili occupati abusivamente; la novella prevede infatti che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, possa dare disposizioni in deroga alle suddette norme, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

Il successivo articolo 12 concerne, tra l'altro, la disciplina sul divieto di vendita ai minori di bevande alcoliche. Le novelle sono intese a specificare che il divieto concerne sia la vendita sia la somministrazione e modificano la sanzione inerente ai casi di reiterazione della violazione del divieto. Nella disciplina finora vigente, se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, con la sospensione dell'attività per tre mesi. La novella prevede che la durata di quest'ultima possa essere inferiore (da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi) - mentre per il caso di prima violazione resta ferma l'attuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 1.000 euro) -.

L'articolo 13 prevede alcune possibili misure, da parte del questore, nei confronti delle persone condannate, nel corso degli ultimi tre anni, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora i fatti siano stati commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio. Il divieto di accesso, in particolare, è stabilito sia disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. Il comma 7 del medesimo articolo 13 prevede inoltre che, in sede di condanna per i suddetti fatti, la concessione della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi, specificamente individuati.

In conclusione, il Relatore osserva che il provvedimento illustrato persegue l'obiettivo di contemperare la sicurezza con altri valori di indubbio rilievo ed è in ordine a tale bilanciamento che, a suo giudizio, sarà necessario focalizzare l'esame.

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame proseguirà nella giornata di domani e si concluderà entro la giornata di mercoledì 29 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di esperti in materia di Case della salute.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 21 settembre 2016.

La [PRESIDENTE](#) introduce le tematiche dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor PRANDI, quale premessa ai successivi interventi degli altri esperti convenuti, fa presente che le Case della salute si propongono come modello per un *welfare* di comunità sostenibile, modello che si è concretizzato in alcune esperienze dalle quali possono desumersi percorsi di lavoro che hanno sviluppato sia indicatori di valutazione (non solo di processo, ma anche di esito) sia suggestioni per un sistema di salute globale, non disgiunto dal benessere sociale.

La dottoressa BENVENUTI riferisce sull'esperienza maturata in Emilia-Romagna, in particolare nell'ambito della Casa della salute di "Copparo-Terre e Fiumi", nella quale sono state implementate prassi assistenziali innovative, anche per ciò che attiene alla gestione della prevenzione e delle cronicità. Sottolinea che il particolare modello assistenziale sviluppato mira alla riduzione dei passaggi burocratici per il paziente, attraverso un lavoro in *team* delle diverse figure professionali coinvolte: a tal proposito, pone in rilievo non solo l'importanza del medico disponibile H12, ma anche il ruolo fondamentale svolto dall'infermiere e dall'assistente sociale. Segnala che l'istituzione della Casa della salute risulta associata ad una diminuzione significativa degli accessi ai pronto soccorso e

dei ricoveri per acuzie in sede ospedaliera, ciò che si riflette positivamente anche sulla sostenibilità del sistema. In conclusione, si sofferma sul nuovo modello organizzativo rappresentato dalla cabina di regia - che coinvolge anche i rappresentanti degli enti locali e dei cittadini - e sull'importanza degli ospedali di comunità a gestione infermieristica.

La dottoressa LANDRA riferisce sull'esperienza maturata nell'ambito della Casa della Carità di Milano, richiamando l'attenzione sul ruolo del privato sociale a vocazione pubblica. Tra gli aspetti di maggiore interesse che a suo giudizio caratterizzano le Case della Salute vi è la capacità di intercettare i bisogni delle persone più vulnerabili, che spesso non arrivano a fruire del servizio di salute offerto con moduli organizzativi tradizionali. A tal proposito, segnala il progetto denominato Diogene, con la creazione di *team* che operano sulla strada in maniera tale da accompagnare le persone più emarginate: all'implementazione di tale progetto è conseguita una diminuzione dei ricoveri per acuzie e degli interventi delle stesse forze di polizia.

Il dottor BERTOLINI relaziona in merito alle esperienze maturate nell'ambito del comune di Quattro Castella (RE), soffermandosi in particolare sui progetti afferenti all'iniziativa *Open lab*, accomunati dall'intento di promuovere la coesione sociale all'interno della comunità e di innalzare i livelli di tutela delle persone più fragili.

La dottoressa JACCHETTI offre delucidazioni di carattere metodologico, segnalando come l'implementazione delle Case della salute sia stata oggetto di un'attività di monitoraggio, specie quanto alle ricadute sulla tutela della salute e sulla sostenibilità del sistema. A tale riguardo, sottolinea l'importanza di strumenti quali gli indicatori quali-quantitativi e i cosiddetti indicatori di cittadinanza. In conclusione, si sofferma sugli obiettivi sottesi al modello Casa della salute ("andare verso; cercare chi non arriva; sviluppare una visione condivisa di salute; rendere operativa la sostenibilità tecnica, sociale ed economica; favorire il protagonismo della persona; favorire il protagonismo della comunità").

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da parte dei senatori.

La senatrice [MATTESINI](#) (PD), dopo aver ricordato il contributo fondamentale dato da Bruno Benigni all'ideazione della Casa della salute come modello assistenziale, auspica un approfondimento sulle tematiche legate alla continuità assistenziale e ai piani diagnostico-terapeutico-assistenziali e circa il ruolo dei medici di medicina generale.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), riallacciandosi all'intervento della precedente oratrice, chiede se siano operative le aggregazioni tra medici di medicina generale e quali siano i rapporti tra Case della salute e aziende per i servizi alla persona, paventando eventuali sovrapposizioni funzionali. Domanda, altresì, quali relazioni intercorrano tra Case della salute e centri ospedalieri *hub*, anche nell'ottica della riabilitazione specialistica.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) osserva che dalle relazioni degli auditi emerge un modello condivisibile di sanità territoriale, che mira al benessere della persona più che alla tutela della salute in senso stretto. Saggiunge che, a suo giudizio, è necessario porre al centro del sistema il paziente e non la malattia, anche semplificando i percorsi assistenziali e sensibilizzando i medici di medicina generale ad una maggiore collaborazione con le altre figure professionali. Conclude notando come il processo di deospedalizzazione in atto faccia apparire viepiù necessarie esperienze come quelle delle Case della salute.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*Art. 1-MDP*) rileva che le buone pratiche riportate dagli auditi hanno il merito di mettere in rete le diverse professionalità socio-sanitarie e di creare in maniera sistematica occasioni di confronto. Particolarmente interessante, ad avviso dell'oratrice, è la metodologia seguita, secondo la quale si parte da interventi nel settore sociale per intercettare bisogni che possono poi essere presi in carico nel settore sanitario. Conclude segnalando la necessità di un salto di qualità culturale in tema di assistenza domiciliare, sì da pervenire ad un sistema che consenta la domiciliarità delle cure.

La dottoressa BENVENUTI, in sede di replica, si sofferma sulle problematiche della continuità assistenziale, offrendo delucidazioni sul ruolo dei medici di medicina generale e delle guardie mediche. Svolge inoltre alcune considerazioni in merito alla cosiddetta medicina di iniziativa e ai piani diagnostico-terapeutico-assistenziali. Quanto al rapporto con le aziende per i servizi alla persona, fa rilevare che nell'esperienza della provincia di Ferrara sono scongiurate sovrapposizioni, dal momento che le funzioni delle suddette aziende sono state trasferite alla Casa della salute. Riguardo ai rapporti con i centri ospedalieri *hub*, pone in evidenza l'importanza delle centrali uniche di dimissione e della creazione di relazioni a rete con le strutture socio-sanitarie protette e con gli ospedali di comunità.

Il dottor PRANDI, intervenendo a sua volta in replica, osserva che la caratteristica delle Case della salute è la loro attitudine a partire dalla comunità e non dai servizi: ad esempio, la comunità scolastica è un fondamentale rilevatore di eventuali problematiche di tipo familiare. In tema di cronicità, esprime il convincimento che sia necessario desanitarizzare tale settore, puntando sul contributo a rete delle comunità locali, che a suo giudizio può in molti casi evitare ricoveri in strutture protette.

Conclude ponendo in rilievo la necessità di integrare gli ospedali nelle comunità, ai fini della corretta gestione delle dimissioni, e rimarcando l'opportunità di imprimere una configurazione anche sociale ai piani diagnostico-terapeutico-assistenziali.

Il dottor BERTOLINI risponde ai quesiti relativi al ruolo dei medici di medicina generale, riportando alla Commissione le esperienze maturate in proposito nell'ambito del proprio comune.

La [PRESIDENTE](#), ringraziati gli auditi e preso atto del loro assenso alla pubblicazione della documentazione che è stata o sarà prodotta, dichiara conclusa l'audizione.

Avverte, quindi, che la documentazione consegnata nel corso dell'odierna seduta sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione dello scorso 14, 15, 16 e 21 marzo, è stata depositata documentazione da: Società italiana veterinari animali da laboratorio (SIVAL), Assogenerici, Società italiana di Medicina Veterinaria preventiva (S.I.Me.Ve.P), Lega nazionale per la difesa del cane e Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito dell'istruttoria per i disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) (farmaci veterinari); Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e professoressa Laura Dalla Ragione, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [438](#) (disturbi alimentari); Associazione apoici italiani onlus e Confcommercio-imprese per l'Italia, nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato n. 930 (sindrome delle apnee notturne).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.19. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 452 (pom.) del 25/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017
452^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2679) Francesca PUGLISI ed altri. - Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado

(2827) MANDELLI ed altri. - Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2679, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2827 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2827 (Mandelli e altri), recante "Disposizioni per la reintroduzione dell'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'ammissione alle scuole di ogni ordine e grado".

Propone che l'esame del predetto disegno di legge n. 2827 e quello, già avviato, del disegno di legge n. 2679 (Puglisi e altri) si svolgano congiuntamente, trattandosi di provvedimenti con oggetto identico. Propone, altresì, di dare per illustrato il disegno di legge n. 2827.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che la relatrice ha presentato uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato).

La relatrice **SILVESTRO (PD)**, nell'illustrare lo schema anzidetto, sottolinea che il testo è stato predisposto alla luce dell'istruttoria svolta (tenendo conto - in particolare - del parere della Commissione 14a), e in raccordo col Ministero della salute.

La **PRESIDENTE** propone che lo schema illustrato sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** ricorda che, come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, entro le ore 10 di domani, venerdì 26 maggio, i rappresentanti dei Gruppi dovranno far pervenire le segnalazioni delle audizioni informative ritenute prioritarie, tra quelle già proposte, ai fini dell'istruttoria sui disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Soggiunge che l'Ufficio di Presidenza ha convenuto che, qualora risultasse confermato l'orientamento di non svolgere lavori d'Aula nella settimana antecedente la prossima tornata elettorale, in tale settimana non si programmeranno audizioni informative sulle DAT.

Fa presente che si è inoltre concordato di portare avanti l'istruttoria legislativa sulle DAT utilizzando appieno anche le giornate del lunedì, del martedì e del giovedì.

Comunica, infine, che nel corso della prossima settimana, oltre all'istruttoria legislativa sulle DAT, i lavori della Commissione saranno dedicati al seguito dell'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge sui farmaci veterinari; all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge sulla ristorazione collettiva (Atto Senato n. [2037](#)); e all'esame dell'Atto del Governo n. 416.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza e nelle riunioni del 23 e 24 maggio scorsi, è stata depositata documentazione da parte del professor Francesco D'Agostino, di rappresentanti di Cittadinanzattiva, del professor Paolo Arbarello, del professor Gianni Biolo e del professor Maurizio Muscaritoli, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. [499_540](#)

NT

La Commissione

Misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari

Art. 1. *(Finalità)*

1. La presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari.

Art. 2. *(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di

- cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
 3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.
 4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.
 5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.
 6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.
 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

Art. 3.

(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, come definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, la dicitura 'confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente' »;
 - b) all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";
 - c) all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".

1.3.2.1.20. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 453 (pom.) del 30/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017
453^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **MATURANI** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che, secondo quanto si desume dalla relazione d'accompagnamento del testo in esame, l'iniziativa legislativa trae origine dalla necessità di "realizzare una buona politica di ristorazione, ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute".

In merito alla funzione nutrizionale della ristorazione collettiva, nell'ottica di una sana alimentazione, fa presente che esistono linee di indirizzo nazionale del Ministero della salute, relative in particolare alla ristorazione scolastica. Saggiunge che le indicazioni delle suddette linee guida, secondo quanto rilevato dai proponenti nella relazione d'accompagnamento, non risultano tuttavia aver posto rimedio alle forti disomogeneità di approccio tra diversi territori, regioni, nonché singole amministrazioni.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

L'articolo 1, nel delineare le finalità, prescrive il rispetto della normativa dell'Unione europea, nonché delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative al servizio di ristorazione collettiva, al committente pubblico e privato, al fornitore, alla piattaforma di distribuzione e alla filiera agroalimentare.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'elaborazione biennale di linee guida per la ristorazione

collettiva, finalizzate a definire i requisiti di qualità "minimi necessari", il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare determinate patologie, i criteri *standard* essenziali per il corretto svolgimento del servizio. In particolare, l'articolo in esame fa riferimento espresso alle seguenti patologie: sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie, intolleranze alimentari.

L'articolo 4 affida al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, il compito di promuovere l'educazione alimentare definendo principi e messaggi uniformi volti a favorire una corretta alimentazione, nell'ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale, prevedendo altresì la creazione di piattaforme interregionali di distribuzione di prodotti agroalimentari.

L'articolo 5 detta disposizioni specifiche per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, considerati servizi pubblici essenziali, in ordine ai quali vengono introdotte norme riguardanti le procedure di gara per l'assegnazione. In particolare, si prevede l'obbligo di selezione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori disposizioni disciplinano le fasi procedurali, con particolare riferimento sia ai criteri e ai parametri di qualità (elencati dalle singole lettere del comma 5) - tra i quali riveste rilevanza anche l'attività di monitoraggio sui servizi offerti -, sia ai sub-parametri previsti per le procedure di selezione concernenti gli appalti superiori alla soglia comunitaria (comma 8).

L'articolo 6 introduce l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche interessate all'affidamento dei servizi di ristorazione in questione, di ricorrere ad un albo dei fornitori suddiviso per aree territoriali, la cui regolare tenuta è devoluta all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). Per accedere a tale albo è richiesto il possesso di requisiti di moralità e di capacità tecnica ed economica (requisiti da definire con successivo regolamento "applicativo", da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo).

Infine, l'articolo 7 reca norme specifiche concernenti i termini di pagamento pattuibili nei contratti tra fornitori di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Quindi, nessuno chiedendo la parola, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, con l'intesa che nella seduta di domani si svolgeranno la discussione generale e le eventuali repliche della relatrice e del rappresentante del Governo, e sarà fissato altresì il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. [2801](#) e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), è stata depositata documentazione da parte del presidente della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA); del dottor Marco Maltoni, direttore U.O. Cure palliative, sede di Forlì; del presidente e del vice presidente della Società italiana di cure palliative (SICP).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.21. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 454 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
454^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 16,10.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)**, rivolto un saluto di benvenuto al senatore Di Giacomo, comunica che questi è divenuto componente della Commissione, mentre il senatore Romano ha cessato di fare parte della stessa.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili ([n. 416](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(PD) relatrice riferisce sullo schema di regolamento in titolo.

Si tratta - fa anzitutto rilevare - di uno schema di regolamento di delegificazione sui profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale. Lo schema è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha demandato ad un regolamento governativo di delegificazione - su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - la definizione delle modalità applicative delle norme in materia, poste dai commi da 82 a 84 del medesimo articolo 1 della legge n. 228, nonché la determinazione delle relative procedure contabili.

Dopo aver segnalato che sullo schema è stata sancita l'intesa nella suddetta sede della Conferenza permanente, nella seduta del 22 dicembre 2016, ricorda che i citati commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge n. 228 prevedono che: le partite debitorie e creditorie derivanti dalla mobilità sanitaria internazionale siano imputate alle regioni (o alle province autonome); le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari (funzioni ed oneri concernenti i rimborsi di tali spese sanitarie) siano trasferiti alle regioni a statuto ordinario (per le regioni a statuto speciale e le province autonome, si provvede, come specifica il successivo comma 85, con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti).

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema specifica l'oggetto del provvedimento. In via di sintesi: l'articolo 2 del medesimo concerne l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti - come servizio sanitario - da un Paese estero; l'articolo 3 riguarda le procedure amministrative per i rimborsi in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria indiretta ad essi prestata in altri Paesi nonché l'imputazione finanziaria dei medesimi rimborsi; i commi da 1 a 9 dell'articolo 4 concernono l'imputazione finanziaria dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi, nonché dei costi inerenti all'assistenza sanitaria resa all'estero in favore dei lavoratori frontalieri; il comma 10 dello stesso articolo 4 concerne l'imputazione finanziaria delle spese per alcune fattispecie di trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore (in Italia o da una località estera all'altra); l'articolo 5 reca norme finali e transitorie.

Più in dettaglio, la disciplina di cui all'articolo 2 attua il principio posto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dai citati commi 82 e 83 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti - come servizio sanitario - da un Paese estero, fa capo alle regioni ed alle province autonome e, tramite esse, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti (ovvero, per le partite creditorie, ai bilanci delle aziende le cui strutture abbiano erogato le prestazioni sanitarie al soggetto assistito da Paese estero).

I commi 1, 4 e 5 del presente articolo 2 mutuano tali disposizioni, specificando che i costi connessi alla mobilità sanitaria in oggetto restano a carico dello Stato, qualora essa concerna un soggetto assistito dal Servizio sanitario nazionale e non residente in Italia.

L'ambito della mobilità sanitaria in oggetto - come esplicita il comma 1 - concerne gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri Paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera ed i Paesi con i quali si siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria.

Le partite debitorie e creditorie sono rappresentate dalle fatture inerenti alle prestazioni di assistenza sanitaria in esame (comma 2).

Il comma 6 demanda ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome la definizione dell'imputazione dei costi in ipotesi residuali, in cui non è possibile l'applicazione meccanica del criterio della residenza in Italia o all'estero. Nell'ambito di tale rinvio ad un accordo in sede di Conferenza possono rientrare, tra l'altro, le situazioni relative ai soggetti titolari di pensione, corrisposta dallo Stato italiano o da istituti previdenziali italiani, che, trasferendo all'estero la propria residenza, restano a carico, come assistenza sanitaria, dell'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.

I commi 7, 8 e 13 stabiliscono le modalità per la determinazione, per ciascuna regione, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, degli acconti relativi alle partite debitorie e creditorie in oggetto e dei successivi conguagli. Queste modalità non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che non partecipino al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale; riguardo a tali enti, il terzo, il quarto periodo ed il quinto periodo del comma 11 ed il comma 12 prevedono che: in caso di un saldo algebrico negativo (nella mobilità sanitaria in oggetto), essi provvedano al versamento del relativo importo in favore del bilancio dello Stato (secondo i termini temporali e le modalità di cui al terzo periodo del comma 11); in caso di un saldo algebrico positivo, il relativo importo sia ad essi attribuito mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato (secondo le modalità stabilite nel comma 12).

Per i saldi di mobilità sanitaria in oggetto relativi agli esercizi finanziari pregressi, il primo ed il secondo periodo del comma 11 demandano ad un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la definizione degli importi e delle modalità di imputazione e di regolazione finanziaria. In merito, si ricorda che il citato comma 82 dell'articolo 1 della legge n. 228 prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2013 del meccanismo di imputazione alle regioni.

I commi 3, 9 e 10 recano ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

L'articolo 3 attua il principio posto dal citato comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari (funzioni ed oneri concernenti i rimborsi di tali spese sanitarie) sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario - come già detto, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il comma 85 dello stesso articolo 1 della legge n. 228 ha previsto che si provveda con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti -.

Si ricorda che l'assistenza sanitaria indiretta in oggetto può concernere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i cittadini italiani che si trovino all'estero e che rientrino in determinate fattispecie, nonché i familiari dei medesimi.

Il trasferimento di cui all'articolo 3 opera, come specifica il comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le regioni a statuto ordinario (mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome, si ribadisce il rinvio ad apposite fonti di disciplina). I rimborsi sono imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, mentre i rimborsi relativi a soggetti non residenti in Italia restano a carico del bilancio dello Stato (comma 1 citato). I commi da 2 a 5 ridefiniscono le procedure amministrative per l'assistenza indiretta in esame; le modifiche sono introdotte in relazione al trasferimento delle relative funzioni amministrative alle regioni o alle province autonome e, tramite esse, alle aziende sanitarie locali (le quali, in base alle nuove norme, decidono sui rimborsi, anche in base all'istruttoria inviata dall'ufficio consolare). Per i soggetti non residenti in Italia, restano ferme (comma 6) le attuali procedure, che fanno riferimento al Ministero della salute (oltre che alle rappresentanze diplomatiche e consolari).

Il comma 7 richiama le norme vigenti sui criteri per la determinazione dell'importo dei rimborsi per l'assistenza indiretta in oggetto e prevede che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome si definiscano ulteriori modalità di rimborso.

I commi da 1 a 9 dell'articolo 4 concernono l'imputazione finanziaria: dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi; dei costi inerenti

all'assistenza sanitaria, diretta o indiretta, resa all'estero in favore di lavoratori frontalieri o loro familiari, per i casi di urgenza verificatisi durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attività svolta dai suddetti lavoratori.

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i costi in oggetto siano imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato.

I commi da 2 a 9 definiscono le modalità contabili per l'attuazione del principio di imputazione alle regioni e province autonome dei costi di cui al medesimo articolo 4.

Ai sensi del comma 10, la disciplina di imputazione dei costi di cui al presente articolo 4 si applica anche alle spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica che le regioni a statuto ordinario fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario *standard* del Servizio sanitario nazionale ad esse attribuite, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome il successivo comma 2 fa riferimento alle "norme di attuazione" previste (per il trasferimento alle medesime delle funzioni e degli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari) dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228.

Il comma 3 reca infine una norma contabile transitoria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLL. - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(540) Silvana AMATI ed altri. - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, rileva che il testo unificato predisposto dalla relatrice, già adottato quale testo base dalla Commissione, si concentra opportunamente sui problemi che, anche alla luce dell'istruttoria svolta, possono realisticamente essere affrontati in questo scorcio di legislatura. Saggiunge, in merito all'articolato, che l'articolo 1 potrebbe rivelarsi di non semplice attuazione, per ciò che attiene alla riduzione di costo dei farmaci generici, e

che l'articolo 2 offre degli strumenti preziosi, in tema di cessione frazionata dei medicinali, per evitare sprechi di risorse.

In conclusione, pur sottolineando che sarebbero opportune anche agevolazioni di natura fiscale, ribadisce che il testo in esame appare nel complesso meritevole di apprezzamento.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [SILVESTRO](#) (PD) rinuncia allo svolgimento della replica.

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo base, alle ore 18 del prossimo martedì 13 giugno.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a svolgere una riflessione in ordine alla possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che solo il Gruppo Alternativa popolare - Centristi per l'Europa - NCD ha risposto formalmente alla richiesta di segnalazioni in merito alle audizioni informative sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dichiarando peraltro di voler tenere ferme *in toto* le proposte già avanzate.

Soggiunge che, in base all'accordo a suo tempo raggiunto in sede di Ufficio di Presidenza - accordo comunicato successivamente ai rappresentanti dei Gruppi e ai senatori interessati -, tutte le restanti proposte di audizione, che non hanno formato oggetto di segnalazione, dovrebbero ritenersi trasformate in proposte di acquisizione di contributi scritti (ad eccezione dell'unica richiesta di audizione avanzata dal Gruppo Movimento 5 Stelle e di alcune proposte segnalate per le vie brevi dalla vice presidente Rizzotti).

Il senatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sugli effetti delle mancate segnalazioni, dichiarando di aver interpretato diversamente la comunicazione cui ha testé fatto riferimento la Presidente.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), rammaricandosi di non aver potuto far pervenire segnalazioni nei termini, invita la Presidente a valutare la possibilità di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza per riconsiderare la programmazione delle audizioni informative sulle DAT, sottolineando che il prospettato effetto caducante produrrebbe effetti destabilizzanti sugli equilibri in Commissione.

La **PRESIDENTE**, pur facendo rilevare che la comunicazione inviata non era suscettibile di fraintendimenti, si dichiara disponibile, in assenza di obiezioni, ad accedere alla proposta avanzata dal senatore D'Ambrosio Lettieri. Avverte che, considerato anche il calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire da lunedì 12 giugno potranno comunque essere convocate riunioni antimeridiane, pomeridiane e notturne dell'Ufficio di Presidenza, per concludere in tempi ragionevoli la fase istruttoria ed evitare che si creino le condizioni perché l'esame dell'Aula si svolga in assenza di relatore.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La **PRESIDENTE** comunica che nel corso della prossima settimana, possibilmente nella giornata di martedì 6 giugno, sarà avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di obblighi vaccinali (ove presentato al Senato e assegnato alla Commissione).

Soggiunge che l'esame in sede consultiva della cosiddetta 'manovrina' (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017), ove la Commissione sia chiamata ad esprimersi su di essa, inizierà lunedì 12 giugno e dovrà necessariamente svolgersi in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **PRESIDENTE** comunica che, nella riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), è stata depositata documentazione da parte: del professor Lorenzo D'Avack, presidente vicario del Comitato nazionale per la bioetica nonché ordinario di Filosofia del diritto dell'Università Roma Tre; del professor Gilberto Corbellini, ordinario di Storia della medicina e docente di Bioetica dell'Università La Sapienza di Roma; della professoressa Patrizia Borsellino, ordinario di Filosofia del diritto e di bioetica dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.22. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 477 (pom.) del 25/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
477^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2085-B\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **[BIANCO](#)** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che il disegno di legge, relativo al mercato ed alla concorrenza, è stato ritrasmesso con alcune modifiche dalla Camera dei deputati.

Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, segnala le modifiche ai commi dell'articolo 1 concernenti la disciplina dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società (commi da 153 a 156 dell'articolo 1).

In particolare, evidenzia che la Camera ha riformulato il testo del comma 153 come approvato dal Senato nella precedente lettura, specificando che, a prescindere dalla forma dell'esercizio dell'attività, le prestazioni odontoiatriche devono essere in ogni caso erogate da un soggetto in possesso dei titoli abilitanti alla professione di odontoiatra.

In proposito, ricorda che i commi in esame introducono, ai fini dell'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte di società, la condizione che il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri o, per le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali sia presente un ambulatorio odontoiatrico, la condizione della nomina di un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici, iscritto al medesimo albo (quest'ultima condizione non si applica qualora il direttore sanitario dell'intera struttura sia un soggetto iscritto all'albo degli odontoiatri). Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo, la definizione delle modalità della sospensione delle attività della struttura per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti introdotti dai

commi in questione.

Pone in rilievo, infine, che, in base al comma 155, il direttore responsabile per i servizi odontoiatrici svolge (la Camera ha infatti sostituito la locuzione "può svolgere" con il termine "svolge") tale funzione esclusivamente in una sola delle strutture in oggetto.

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all'andamento dei lavori nella Commissione di merito, occorrerà esprimere il parere entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

(2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD) riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo.

Evidenzia che, riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato (per l'anno finanziario 2017) propone talune variazioni.

In termini di competenza - cioè, dei possibili atti di impegno contabile -, le variazioni proposte determinerebbero una riduzione della spesa pari a 0,54 milioni di euro. Tale riduzione concerne interamente la parte in conto corrente. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 2.398,5 milioni, di cui 2.385,0 milioni relativi alla spesa corrente e 13,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa - cioè, dei possibili pagamenti effettivi -, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 72,9 milioni di euro. Tale aumento concerne interamente la parte in conto corrente. In conseguenza delle variazioni così proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonterebbe a 2.649,8 milioni, di cui 2.636,0 milioni relativi alla spesa corrente e 13,7 milioni al conto capitale.

Soggiunge che, secondo la nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto, le variazioni proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Riferisce che, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute, la dotazione di residui passivi - come risulta dal disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2016 - è pari a 1.048,7 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 544,9 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 987,0 milioni relativi alla parte corrente e di 61,7 milioni concernenti il conto capitale.

In conclusione, segnala che le previsioni del disegno di legge di assestamento tengono conto anche delle attività necessarie a supportare la candidatura di Milano quale nuova sede dell'EMA. In ordine a tale questione, accedendo ad una richiesta in tal senso della Presidente, si riserva di fornire ulteriori ragguagli nel prosieguo dell'esame.

La PRESIDENTE avverte che l'esame congiunto dei documenti finanziari in titolo si concluderà entro la giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tredici emendamenti riferiti al testo unificato adottato dalla Commissione (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri;

Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico
(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate
(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato
(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione
(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario
(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato
(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento
- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa tremila emendamenti (pubblicati in allegato) riferiti al testo base adottato dalla Commissione.

Soggiunge che, in armonia con la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza, e al fine di evitare un approdo in Aula senza relatore, occorrerà concludere la discussione generale prima della imminente pausa dei lavori parlamentari: invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad adoperarsi perché vi sia una riduzione del numero di iscritti a parlare e a rendere conseguenti comunicazioni alla Presidenza della Commissione.

I senatori **DLGIACOMO** (FL (Id-PL, PLI)), **ZUFFADA** (FI-PdL XVII) e **BIANCO** (PD) si riservano, per quanto attiene ai rispettivi Gruppi, di rendere entro la giornata di domani la comunicazione richiesta dalla Presidente.

La senatrice **BIANCONI** (AP-CpE-NCD) comunica che tutti gli iscritti a parlare in discussione generale del proprio Gruppo rinunciano all'intervento, fatta eccezione per i senatori Di Biagio, Formigoni, Conte e Aiello.

Ha quindi la parola, in sede di discussione generale, il senatore **DI BIAGIO** (AP-CpE-NCD), il quale rileva come il testo base adottato dalla Commissione presenti numerose criticità che richiederebbero un confronto politico ampio e articolato ed una conseguente attività di carattere emendativo.

Soggiunge che la delicatezza delle problematiche trattate dal testo fa comunque emergere l'inopportunità di procedere a ritmi serrati nello scorcio finale della legislatura, stante il rischio che le scelte di merito siano condizionate dall'approssimarsi della campagna elettorale.

Sottolinea, in particolare, che il testo in esame appare privo della necessaria precisione terminologica, in conseguenza di un approccio che denota - a giudizio dell'oratore - preoccupante superficialità e mancanza di equilibrio.

Evidenzia che, in assenza di correttivi, risulterebbe minata l'alleanza terapeutica tra medico e paziente, che si trasformerebbe in una sorta di contrattazione in cui il richiamo ad un fin troppo vago principio di autodeterminazione finirebbe col porre in discussione il principio di beneficiabilità delle cure.

Osserva che, trasformandosi il medico in mero esecutore di altrui volontà, peraltro espresse in tempi lontani, questi dovrebbe conseguentemente essere esentato da qualsivoglia responsabilità, essendo annichilite la propria competenza ed autonomia professionale.

Pone quindi in rilievo il carattere necessariamente generico delle DAT, che tendono a cristallizzare, con effetto vincolante per il medico, volontà del paziente decontestualizzate dal percorso clinico di una malattia.

In questo modo, ad avviso dell'oratore, si insinua nel rapporto tra medico e paziente un dubbio radicale, che rischia di essere in contrasto anche con la tradizione medica occidentale, orientata alla tutela e alla salvaguardia della vita. Né si tiene conto della asimmetria tra la condizione del medico - soggetto dotato di conoscenze e competenze - e quella del paziente, persona in condizione di fragilità e abbisognevole di aiuto.

Stigmatizza, altresì, la mancanza nel testo di un riferimento alla deontologia medica, che potrebbe rappresentare un fattore di sicurezza per lo stesso paziente.

Rileva in termini critici, inoltre, la mancata previsione di un registro unico ove far confluire tutte le dichiarazioni, così da garantirne l'ufficialità e l'esatta rispondenza alla volontà del dichiarante, anche nell'ottica della tutela della privacy. Sottolinea come tale lacuna sia stata posta in rilievo anche nell'ambito del parere reso dalla Commissione per le questioni regionali.

Tra gli aspetti maggiormente problematici del testo, annovera anche la mancanza di un'espressa previsione concernente l'obiezione di coscienza e la qualificazione della nutrizione e dell'idratazione artificiali come trattamenti sanitari, qualificazione che ad avviso dell'oratore dischiude la possibilità di derive eutanasiche e di morti per fame e per sete di soggetti senzienti.

Auspica che, anche grazie ai pareri che saranno resi dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, saranno affrontate le numerose questioni di costituzionalità o di rilievo penalistico sollevate nel corso delle audizioni informative.

Segnala la necessità di un supplemento di riflessione, in particolare, circa la disciplina proposta per i minori, i disabili e gli incapaci, in considerazione della condizione di peculiare fragilità che caratterizza queste persone e del livello apicale dei beni giuridici coinvolti.

In conclusione, rimarca l'opportunità di un esame estremamente approfondito e caratterizzato da tempi di trattazione adeguati, e pone in evidenza la necessità di chiarire, anche attraverso interventi emendativi ad hoc, che la vita costituisce un bene giuridico indisponibile.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [2801](#)

Art. 1

1.1

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, e, 8 con il seguente:

«Art. 1 ? 1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della

Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente, la revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure,

l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le

forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

1.3

QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 con il seguente:

«Art. 1. ? I. la presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un

determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. la presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. l'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento

sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. la dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. l'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. l'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove

quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. la dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

1.4

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli

competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.5

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo».

1.6

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una complicanza o di un evento».

1.7

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il secondo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.8

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il primo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.9

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il quarto grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona

incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.10

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.11

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte

integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato in modo esplicito dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato separatamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto Incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.13

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dai tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato o dal soggetto interessato o dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.14

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato scelto un amministratore e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal

medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.16

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.17

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.18

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.
6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario o di carattere strettamente personale, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.
7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.
9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.19

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
 3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.
 4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.
 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.
 6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere socio-sanitario, il

consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, riabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.20

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso, pur se personale, è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.21

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.22

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.23

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è

comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.24

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.25

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.26

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il

consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.27

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.28

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.29

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.30

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso al trattamento del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come

scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.31

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.32

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico

curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.33

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto

interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.34

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato, in modo chiaro, netto ed inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona

incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.35

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro e netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.36

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del

comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo chiaro dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.37

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come

scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo netto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.38

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2: L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in modo inequivocabile dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.39

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.40

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.41

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o il minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.42

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore, nonché le sue necessità. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.43

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico

curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.44

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto

interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.45

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un

evento acuto».

1.46

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.47

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica e motoria del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.48

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti

la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psichica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.49

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.50

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore, in relazione al contesto sociale in cui lo stesso vive.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.51

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal

medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore, in relazione al suo ambiente sociale.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.52

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione

anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.53

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.54

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori e interdetti, il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.55

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il

consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti e inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.56

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituita all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.57

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.58

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.59

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.60

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.61

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico

curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.62

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto

interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è in ogni caso tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.63

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un

evento acuto».

1.64

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.65

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.66

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti

la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.67

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.68

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo la salvaguardia della salute collettiva.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.69

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente, valutata nell'ottica del benessere collettivo del suo ambiente sociale.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.70

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.71

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante, informato della revoca, non può opporsi alla scelta del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.72

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del

comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico curante deve opporsi alla scelta del paziente qualora ravvisi gravi criticità per la salute del paziente derivante dalla revoca dello stesso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.73

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare nella scelta della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è

adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.74

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare o una persona di sua fiducia per determinare se revocare o meno il consenso. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.75

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il secondo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto. incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.76

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente

può delegare un familiare entro il primo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.77

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il terzo grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è

comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.78

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il paziente può delegare un familiare entro il quarto grado nella scelta relativa alla deroga. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.79

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.80

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata dal medico curante nella cartella clinica del paziente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è

adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico- fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.81

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata elettronicamente nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso infotmato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato ariche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.82

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.83

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 55 giorni dal

medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.84

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 50 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.85

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 45 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.86

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 40 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.87

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituirlo con il seguente articolo:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 35 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo

dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.88

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto Interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 30 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.89

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 25 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.90

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 20 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitori o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.91

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 15 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.92

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 10 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.93

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento

sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 5 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.94

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto o inabilitato, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di

carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.95

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso è prestato dal tutore che sottoscrive il documento.

In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.96

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le Informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso viene espresso, *in primis*, dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.97

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato *in primis* dal tutore che sottoscrive il documento; in secondo luogo può intervenire uno dei familiari entro il terzo grado di parentela. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.98

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.99

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.100

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.101

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario o meno è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è

adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.102

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.103

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni procedura sanitaria

è effettuata previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.104

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e implicito nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il

documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.105

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso nonché attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.106

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.107

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo volontario e consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.108

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo non forzato e soprattutto libero.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.109

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito del paziente prestato in modo gratuito e pienamente consenziente.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.110

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona informata.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte

integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.111

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso scritto della persona sottoposta al trattamento.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.112

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito, reso anche oralmente con forme di videoregistrazione del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.113

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato.

2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative

e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.114

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è garantita solo successivamente all'invio di corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è

adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.115

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese dal medico al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.116

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento

sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al malato in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.117

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera non nebulosa circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il

documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.118

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara e limpida circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un

evento acuto».

1.119

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera chiara circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore 'è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.120

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera intellegibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli

competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.121

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile e per niente vaga circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.122

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.123

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.124

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa la diagnosi e la prognosi, nonché lo scopo del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.125

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.126

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte

integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.127

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.128

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.129

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, rischi prospettabili dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.130

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, ed eventuali effetti collaterali derivanti dal rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.131

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le alternative al rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.132

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze positive e negative del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.133

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi inerenti alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.134

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.135

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza solida costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo, come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.136

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi grazie alla relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.137

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno del rapporto trasparente tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è

comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.138

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.139

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente deve sfociare obbligatoriamente in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per «il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.140

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto.

1.141

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato obbligatoriamente dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.142

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato, anche elettronicamente, dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.143

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo leggibile, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato

congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.144

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in modo chiaro e inequivoco, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.145

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente in persona o da soggetto da lui delegato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.146

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento, anche elettronico, di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento

sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.147

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa necessariamente parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è

comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.148

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa documento necessario alla corretta compilazione della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.149

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica elettronica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.150

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del malato di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.151

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.152

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente, in casi specifici stabiliti dalla legge, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.153

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Bianconi, Aiello, Formigoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto, solo in momenti particolari, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.154

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre

come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.155

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.156

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del

comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in parte, solo in casi particolari stabiliti dalla legge, le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.157

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo la facoltà del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.158

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni di carattere strettamente personale. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.159

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella che deve essere consegnata al termine della prestazione.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.160

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il

documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. n consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.161

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un

evento acuto.

1.162

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.163

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli

competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, ma solo parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.164

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato, solo parzialmente, tranne che nei casi stabiliti per legge. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.165

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Patti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica. 5. Il consenso o il diniego può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.166

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento non può essere mai revocato, neanche parzialmente.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.167

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, progno si, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche quando sussistono gravi danni ipotetici per la salute umana. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.168

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, a seconda dei casi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.169

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del

paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, secondo quanto disposto dalle prescrizioni di legge nelle singole ipotesi. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del oggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.170

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che tale scelta non comporti delle gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.171

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, totalmente o parzialmente, sempre che sussistano le condizioni minime per garantire la sopravvivenza dell'individuo. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.172

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.173

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte

integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Il medico deve essere informato della revoca e può opporsi alla stessa per comprovati motivi legati alla salute del paziente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.174

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti

la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente.

9. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.175

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

8. Per tutti i soggetti minori, interdetti, inabilitati o altrimenti incapaci il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute del paziente».

1.176

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili

alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

7. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

1.177

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato). ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applicano le cure necessarie per la sopravvivenza del cittadino.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.178

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il

proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.179

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.180

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.181

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.182

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.183

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.184

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazioni gravi, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto; della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.185

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.186

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia opportuno ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.187

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.188

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere l'avallo del paziente, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.189

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.190

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.191

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti non sussiste nel caso in cui i soggetti dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.192

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi esprimano la volontà di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.193

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale paramedico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.194

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.195

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di garantire il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.196

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.197

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.198

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il relativo consenso a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.199

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.200

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente al trattamento sanitario ricevuto o loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.201

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.202

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.203

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.204

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori secondo coscienza, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.205

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.206

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.207

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.208

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il

proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.209

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso dell'interessato.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.210

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.211

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.212

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo adulto ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.213

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il

proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.214

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.215

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.216

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale coinvolto nella cura, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.217

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.218

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere

attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.219

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.220

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.221

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato,

in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.222

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.223

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4

aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.224

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.225

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.226

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi

e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.227

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.228

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche innovative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4

aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.229

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto».

1.230

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

6. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il

documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace».

1.231

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.232

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.233

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il

proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.234

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.235

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? *I.* Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

1.236

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? *I.* Fatti slvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e

consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

5. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.237

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.238

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? *I.* L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.239

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? *I.* L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura

la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.240

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.241

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.242

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come

qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575,579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.243

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.244

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. 5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.245

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come

qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente o meno.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.246

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.247

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto estraneo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.248

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore spirituale o materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.249

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.250

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 il consenso in qualsiasi forma espresso».

1.251

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso implicito e non equivoco».

1.252

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.253

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.254

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.255

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.256

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il

consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.257

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.258

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.259

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.260

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.261

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.262

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un

soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.263

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.264

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.265

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi

modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.266

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.267

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la mette in atto o la induce, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.268

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la

vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.269

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.270

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un individuo, allo scopo di eliminarne i dolori, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.271

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.272

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, ossia quella azione volta a procurare la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.273

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.274

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.275

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.276

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto al suicidio, inteso come ratto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.277

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.278

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.279

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.280

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque può fornire aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.281

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.282

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.283

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca può essere annotata nella cartella clinica. La revoca può essere impugnata entro 60 giorni dal medico curante.

3. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto previsto dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un

evento acuto.

1.284

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

1.285

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso Informato*). ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica.

1.286

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

1.287

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.288

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.289

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.290

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia

attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.291

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

1.292

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.293

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.293a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.294

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.295

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.296

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia

all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.297

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.298

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocame la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.299

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.300

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.301

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.302

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

3. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

4. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.303

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di

eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocare la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.304

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

1.305

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

3. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.306

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione tra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica».

1.307

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.308

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.309

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Consenso informato) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere e di volere sia in pericolo per il verificarsi di una grave complicanza o di un evento acuto».

1.310

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.311

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.312

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di lenire i dolori patiti

dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.313

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1 È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto interessato».

1.314

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.315

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Consenso informato*) ? 1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole».

1.316

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

1.317

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

1.318

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

1.319

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

1.320

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 5.

1.321

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

1.322

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.323

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che fautore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.324

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.325

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.326

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.327

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito) ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di

eutanasia».

1.328

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.329

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.330

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.331

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia,

intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.332

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.333

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? I. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

1.334

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.335

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.336

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.337

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con

i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.338

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.339

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.340

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.341

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.342

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.343

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.344

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.345

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.346

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.347

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.348

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.349

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.350

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. ? 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.351

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.352

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.353

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.354

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la

vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.355

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.356

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.357

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.358

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.359

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.360

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.361

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.362

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.363

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.364

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i

trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.365

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.366

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.367

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? *I.* È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.368

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? *I.* L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura

la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.369

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.370

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.371

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione

che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.372

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? I. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.373

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? I. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.374

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? I. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.375

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.376

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.377

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto.

7. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.378

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

4. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

5. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

6. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.379

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.

3. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

4. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

5. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.380

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato.

2. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

3. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. In nessun caso il medico può consentire di sospendere, a richiesta del paziente, in contrasto con i principi della deontologia medica e del rispetto, della tutela e della salvaguardia della vita umana, i trattamenti terapeutici clinicamente testati e di comprovata efficacia nel caso in oggetto».

1.381

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

3. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.382

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? I. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

2. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.383

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.384

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1.385

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.386

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

1.387

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

1.388

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.389

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.390

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.391

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

I-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.392

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.393

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.394

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative, l'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.395

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

I-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

I-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: «informazione e consenso».

1.396

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: informazione e consenso.

1.397

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.398

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.399

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati.

1-ter. I soggetti di cui al comma 1, hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

1.400

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.401

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative.

1-bis. L'obbligo, per il personale medico, di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.402

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni individuo maggiorenne giuridicamente capace ha il diritto ad essere informato, in modo esauriente e comprensibile, da parte del personale medico competente, riguardo alla diagnosi e alla prognosi delle patologie da cui è affetto, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche consigliate, nonché alle opportunità terapeutiche alternative».

1.403

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto della dignità della persona e».

1.404

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.405

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 e della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea».

1.406

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.407

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.408

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «Nel rispetto dei principi di cui agli», con le parole: «In attuazione degli».

1.409

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera f) del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una

dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le

modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche corre late è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicando lo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio 4 dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le

modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente».

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.410

BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto fino alla fine dell'articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12 fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia. 3. I pazienti di cui alla lettera *f)* del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole;

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. L'alleanza terapeutica costituisce all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del

comma 2 può esplicitarsi, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica. 8. Il consenso informato al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente. Tale revoca deve essere annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda

sanitaria locale di competenza.

18. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. Le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.411

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel rispetto», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) riconosce e tutela il diritto alla vita quale inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, salvo quanto previsto dal comma 7, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione

del consenso informato nei termini di cui ai commi da 4 a 12, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che, in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti di cui alla lettera *f)* del comma 1 hanno diritto a essere assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.

5. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospetta bili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

6. l'alleanza terapeutica costituitasi all'interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita, se il medico lo ritiene necessario o se il paziente lo richiede, in un documento di consenso informato firmato dal paziente e dal medico. Tale documento è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente.

7. È salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento ed è reso esplicito in un documento sottoscritto dal soggetto interessato, che diventa parte integrante della cartella clinica.

8. Il consenso informato al trattamento sanitario è sempre revocabile, anche parzialmente. La revoca è annotata nella cartella clinica.

9. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore. La decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dai commi da 13 a 17 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

10. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato il minore, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

11. Per gli interdetti e gli inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

12. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente.

13. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante, in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, esprime orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

14. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o solo ad alcune forme particolari di trattamenti terapeutici in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale.

15. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

16. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definita a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

17. la dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza.

18. le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.

19. le dichiarazioni anticipate di trattamento devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto.

20. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto ai sensi del comma 18, termine oltre il quale perde ogni efficacia. la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e con le modalità prescritte dai commi 18 e 19.

21. la dichiarazione anticipata di trattamento è revocabile o modificabile in ogni momento dal soggetto interessato. la revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

22. la dichiarazione anticipata di trattamento è inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

23. In condizioni di urgenza o quando il soggetto è in immediato pericolo di vita, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.

24. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.

25. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la

dichiarazione.

26. Il dichiarante che ha nominato un fiduciario può sostituirlo, con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione.

27. Il fiduciario, se nominato, è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata.

28. Il fiduciario è legittimato a richiedere al medico e a ricevere dal medesimo ogni informazione sullo stato di salute del dichiarante.

29. Il fiduciario, se nominato, si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento terapeutico o di abbandono terapeutico.

30. Il fiduciario, se nominato, si impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

31. Il fiduciario può rinunciare per scritto all'incarico, comunicandolo al dichiarante o, ove quest'ultimo sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento terapeutico.

32. In assenza di nomina del fiduciario, i compiti previsti dai commi 27 e seguenti sono adempiuti dai familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile.

33. Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirli o meno.

34. Il medico curante, qualora non intenda seguire gli orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a sentire il fiduciario o i familiari indicati dal libro secondo, titolo II, capi I e II, del codice civile, e a esprimere la sua decisione motivandola in modo approfondito e sottoscrivendo la nella cartella clinica o comunque in un documento scritto, che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.

35. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.

36. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute.

37. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 36. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito *internet* del Ministero della salute.

38. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad esse connesso e da esse dipendente non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo o imposta.

39. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 8.

1.412

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.413

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.414

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelata dalla Costituzione è vietata l'eutanasia».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.415

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principi di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.416

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.417

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.418

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.419

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.420

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire e parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.421

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.422

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità dette cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.423

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.424

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.425

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.426

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dai concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.427

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.428

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.429

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «dei principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.430

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.431

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.432

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.433

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio

della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.434

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.435

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.436

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.437

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.438

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.439

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.440

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1.441

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.442

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.443

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.444

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.445

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.446

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.447

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.448

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.449

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.450

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.451

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.452

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del

valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.453

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.454

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.455

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.456

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.457

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.458

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.459

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutela della Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.460

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le parole seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico dalla gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3.

1.461

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.462

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.463

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.464

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.465

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.466

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.467

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.468

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.469

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.470

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.471

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.472

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del

valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.473

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.474

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.475

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.476

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.477

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.478

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.479

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.480

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.481

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.482

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.483

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.484

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.485

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.486

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.487

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.488

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.489

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.490

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.491

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.492

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino

alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.493

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.494

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.495

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.496

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.497

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.498

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.499

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.500

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio dalla libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.501

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.502

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.503

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.504

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: della tutela della salute individuale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.505

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.506

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.507

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dai concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.508

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.509

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.510

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.511

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* del dovere pubblico della gratuità delle cure tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.512

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione *con le seguenti:* della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.513

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione *con le*

seguenti: della dignità della persona umana tutela dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.514

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dalla tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.515

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità dalla persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.516

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dal principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.517

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.518

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dai concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.519

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati da Ila Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.520

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.521

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.522

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuita delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.523

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.524

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.525

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.526

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.527

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.528

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.529

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.530

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.531

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.532

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.533

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà persona tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.534

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.535

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.536

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.537

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.538

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.539

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.540

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.541

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.542

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.543

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.544

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.545

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.546

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.547

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.548

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.549

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.550

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.551

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.552

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.553

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.554

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.555

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.556

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.557

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.558

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.559

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla

Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.560

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.561

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.562

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.563

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.564

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.565

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.566

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.567

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.568

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.569

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.570

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.571

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.572

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.573

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.574

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.575

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.576

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.577

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.578

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.579

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.580

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.581

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute Individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.582

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.583

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.584

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.585

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.586

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gravità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà peditiva tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.587

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.588

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.589

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli v e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.590

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.591

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3,

1.592

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.593

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.594

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.595

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.596

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.597

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.598

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.599

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.600

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.601

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.602

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.603

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.604

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.605

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.606

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.607

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.608

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.609

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.610

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.611

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.612

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.613

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione e vietata l'eutanasia e».

1.614

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le

seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.615

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.616

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.617

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.618

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.619

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.620

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.621

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le*

seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.622

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.623

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.624

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.625

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.626

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.627

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.628

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore

della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.629

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.630

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.631

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.632

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.633

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, dei principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.634

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

AL comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alta morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.635

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.636

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.637

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: la dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione,.

1.638

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.639

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.640

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.641

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.642

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.643

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.644

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.645

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.646

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

1.647

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.648

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione».

1.649

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.650

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come Interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.651

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, dei dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.652

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.653

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.654

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.655

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.656

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.657

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute individuate, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.658

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

1.659

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.660

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.661

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.662

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dalla tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale, tutelati dalla Costituzione».

1.663

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.664

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.665

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.666

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.667

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, dei

principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.668

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.669

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.670

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.671

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione.»

1.672

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.673

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.674

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.675

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del

dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.676

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.677

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.678

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.679

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.680

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.681

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.682

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.683

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.684

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuate, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.685

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.686

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.687

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione».

1.688

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.689

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.690

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.691

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.692

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.693

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.694

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.695

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.696

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.697

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.698

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.699

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.700

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale,

del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.701

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela dalla vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.702

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.703

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.704

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.705

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.706

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.707

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della

gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.708

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio deità libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.709

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.710

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.711

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.712

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.713

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.714

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.715

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.716

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.717

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.718

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.719

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.720

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.721

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.722

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.723

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.724

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.725

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.726

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.727

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.728

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.729

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuate, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.730

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.731

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.732

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2,13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.733

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.734

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.735

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.736

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.737

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.738

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.739

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.740

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione *con le seguenti*: della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.741

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.742

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.743

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.744

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.745

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.746

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.747

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione con le seguenti: della tutela della salute come interesse collettivo, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.748

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.749

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.750

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.751

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.752

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.753

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del

dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.754

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.755

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale; del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.756

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.757

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.758

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.759

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.760

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le seguenti: «della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.761

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», con le

seguenti: «della tutela della salute individuale, dei doveri pubblici della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.762

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione», *con le seguenti*: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.763

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.764

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.765

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «della tutela della salute individuale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.766

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.767

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.768

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.769

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla

Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.770

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.771

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.772

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.773

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.774

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.775

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.776

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione è vietata l'eutanasia e».

1.777

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.778

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.779

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.780

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.781

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettiva, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.782

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.783

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.784

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.785

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.786

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.787

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.788

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.789

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.790

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.791

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.792

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.793

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della tutela della salute individuale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.794

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.795

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.796

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, dei doveri pubblici della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.797

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.798

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.799

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, della tutela della salute come interesse collettivo tutelati dalla Costituzione».

1.800

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.801

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.802

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.802a

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte, naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.803

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale tutelati dalla Costituzione».

1.804

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuate, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.805

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, della dignità della persona umana, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.806

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» con le

seguenti: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure, del principio della libertà personale tutelati dalla Costituzione».

1.807

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del dovere pubblico della gratuità delle cure tutelati dalla Costituzione».

1.808

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» *con le seguenti*: «del principio di uguaglianza, della tutela della salute individuale, del valore della tutela della vita dal concepimento fino alla morte naturale, della dignità della persona umana tutelati dalla Costituzione».

1.809

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 13» *e con le seguenti*: «all'articolo».

1.810

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «di cui agli articoli 2, 13 e 32» *con le seguenti*: «di cui all'articolo 32».

1.811

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 13 e 32» *con le seguenti*: «all'articolo 13».

1.812

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.813

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: «2».

1.814

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «2,13» *con le seguenti*: «13».

1.815

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2» *aggiungere le seguenti*: «, limitatamente ai diritti inviolabili dell'uomo come singolo».

1.816

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», *aggiungere le seguenti*: «3, con riferimento alla dignità sociale».

1.817

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2,» *aggiungere le seguenti*: «3, con riferimento

all'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge».

1.818

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, le parole: «di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.819

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere lo seguente: «3».

1.820

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, dopo le parole «di cui agli articoli 2», aggiungere la seguente: «3».

1.821

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere il seguente: «3»

1.822

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 2» aggiungere la seguente: «3».

1.823

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: 4, con riferimento all'obbligo del medico, in quanto cittadino, di concorrere al progresso della società».

1.824

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «14, con riferimento all'obbligo di regolare per legge gli accertamenti per motivi di sanità».

1.825

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «di cui agli articoli 2», aggiungere le seguenti: «21, con riferimento al diritto di ciascuno a manifestare liberamente il proprio pensiero».

1.826

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.

1.827

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «13 e 32».

1.828

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere lo parola: «13».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico.

1.829

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «13».

1.830

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sopprimere la parola: «13».

1.831

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 2, 13» aggiungere le seguenti:», «con riferimento al principio dell'inviolabilità della libertà personale».

1.832

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «13» aggiungere la seguente: «19».

1.833

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».

Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.834

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 32».

1.835

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «, limitatamente al divieto di trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge».

1.836

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti:« , limitatamente al divieto di trattamenti sanitari lesivi del rispetto della persona umana».

1.837

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «articoli 13 e 32» aggiungere le seguenti: «limitatamente alla tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo».

1.838

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività, tenendo conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.839

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute come interesse della collettività».

1.840

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della salvaguardia del diritto fondamentale dell'individuo alla salute».

1.841

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «della Convenzione di Oviedo».

1.842

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere in fine, le parole: «e qualora sussistano gravi condizioni di urgenza ed emergenza».

1.843

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «dell'Unione europea» aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.844

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'Unione europea», aggiungere le seguenti: «, della Convenzione di Oviedo e nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.845

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «tutela il diritto alla vita», fino alla fine del comma con le seguenti: «stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona interessata. La presente legge è volta altresì ad affermare la tutela della vita umana e della salute dell'individuo come fondamentali diritti del cittadino garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. In ogni caso il paziente non può rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.846

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «tutela il diritto alla vita».

1.847

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «e rispetta la dignità della vita della persona».

1.848

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il diritto alla vita», con le seguenti: «il diritto alla dignità della vita».

1.849

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita e alla salute».

1.850

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita, alla salute», con le seguenti: «alla salute e all'auto determinazione».

1.851

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla vita».

1.852

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla vita», con le seguenti: «al benessere psicofisico».

1.853

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il diritto alla vita», inserire le seguenti: «sempre».

1.854

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla salute», con le seguenti: «, alla salute e all'auto determinazione».

1.855

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della personale», e aggiungere le seguenti: «garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.856

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e all'autodeterminazione della persona», e aggiungere le seguenti: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, e riconosce l'attività medica, nonché di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.857

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «le all'autodeterminazione della personali», e aggiungere le seguenti: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.858

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

? sopprimere le seguenti parole: «e all'autodeterminazione»;

? aggiungere il seguente: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.859

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

? sopprimere le seguenti parole: «e all'autodeterminazione»;

? aggiungere il seguente: «garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.860

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica, nonché di assistenza alle

persone, esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.861

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico, debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.862

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e all'autodeterminazione della persona» con le seguenti: «, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia».

1.863

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «dell'individuo».

1.864

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «stabilisce che» aggiungere le seguenti: «, salvi gli interventi di emergenza o di urgenza, ».

1.865

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.866

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nessun trattamento sanitario» con le seguenti: «nessuna cura».

1.867

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nessun trattamento sanitario» inserire le seguenti: «inclusi tutti i trattamenti sanitari o le procedure diagnostiche terapeutiche con carattere d'invasività o che esponano a concreto pericolo di vita».

1.868

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «trattamento sanitario», aggiungere le seguenti: «obbligatorio».

1.869

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.870

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

1.871

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «iniziato o».

1.872

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».

1.873

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o proseguito».

1.874

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.875

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «se privo del» con le seguenti: «qualora manchi il».

1.876

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «se privo» con le seguenti: «in assenza».

1.877

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «del consenso libero e informato» con le seguenti: «di espressa autorizzazione».

1.878

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 dopo le parole: «se privo del consenso» aggiungere le seguenti: «espresso».

1.879

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».

1.880

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «informato» aggiungere le seguenti: «nonché esplicito».

1.881

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.882

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «soggetto».

1.883

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «interessata».

1.884

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dalle Aziende sanitarie locale su modello conforme a specifiche direttive

del Ministero della salute, ».

1.885

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della persona interessata» aggiungere le seguenti: «, espresso su appositi moduli predisposti dal Ministero della salute,».

1.886

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge».

1.887

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: «e laddove si rendano necessari trattamenti indispensabili e indifferibili, sempre che sussista proporzione tra il trattamento sanitario e lo stato di malattia».

1.888

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungerete in fine le parole: «ed escluso comunque ogni atto di natura eutanastica».

1.889

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e alla presa in carico del paziente ed in particolare dei soggetti incapaci di intendere e volere. Dal presente periodo non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.890

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge prevede, altresì, l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio informatico nazionale. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministro della salute. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Dall'attuazione del presente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.891

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì è volta a favorire l'alleanza terapeutica tra medico e paziente in cui quest'ultimo sia considerato un soggetto attivo e responsabile del trattamento terapeutico rispettando la sua libertà decisionale. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.892

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La presente legge assicura altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.893

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì che nei riguardi del paziente in stato di fine vita o di morte imminente il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione ed idratazione artificiali».

1.894

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì ha la finalità di disciplinare il consenso informato, nel trattamento sanitario, della persona in base alle sue convinzioni etiche, religiose e culturali che orientano le sue determinazioni volitive. In ogni caso non è ammessa la rinuncia alla idratazione e alimentazione artificiali».

1.895

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che la vita umana debba essere tutelata e salvaguardata anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e volere. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.896

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Vieta inoltre ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.897

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che l'alimentazione e l'idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.898

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge stabilisce altresì che sono vietate forme di accanimento terapeutico nei confronti del paziente. In ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e all'idratazione artificiali».

1.899

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «La presente legge altresì, riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi previsti dalla legge. È fatto divieto di rinunciare all'alimentazione e all'idratazione artificiale».

1.900

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento.».

1.901

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge riconosce altresì che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.902

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.903

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La presente legge garantisce altresì la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile garantito anche nella fase terminale dell'esistenza. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.904

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Idratazione e alimentazione artificiali sono sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari».

1.905

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e la tutela della vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, in ogni caso non è ammessa la rinuncia all'alimentazione e alle idratazioni artificiali».

1.906

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge afferma altresì il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita vietando comportamenti che possano configurarsi come interventi eutanasi o di suicidio assistito».

1.907

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge disciplina altresì le disposizioni anticipate di trattamento prevedendo che in nessun caso si possa rinunciare alle pratiche di alimentazione e idratazione artificiali».

1.908

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita umana e della salute nonché all'alleviamento delle sofferenze».

1.909

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge vieta altresì qualsiasi forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica finalizzata alla tutela della salute quale diritto fondamentale della persona».

1.910

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge considera altresì l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza e riconosce come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente soprattutto nella fase di fine vita».

1.911

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La presente legge altresì tutela la salute e la vita della persona in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana».

1.912

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge impone altresì al medico l'obbligo di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra medico e paziente che acquista valore peculiare nella fase di fine vita».

1.913

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge riconosce e garantisce altresì la dignità di ogni persona e in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza».

1.914

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì che i pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, siano assistiti attraverso un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».

1.915

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente e in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e delle loro famiglie».

1.916

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì a promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche sociali ed economiche dirette alla cura degli indigenti e a prendersi carico del paziente».

1.917

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni deontologiche derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti dell'Ordine dei medici, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».

1.918

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «In considerazione delle implicazioni morali e religiose derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministro della salute avvia una consultazione con i rappresentanti delle confessioni religiose, al fine di definire standard applicativi rispettosi delle convinzioni religiose di ciascuna di esse».

1.919

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, politiche

sociali ed economiche dirette a garantire le cure agli indigenti».

1.920

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Resta fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e con i limiti imposti dal rispetto per la persona umana».

1.921

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La Repubblica, altresì, garantisce il diritto inviolabile di ogni uomo alla vita e tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività».

1.922

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge è volta altresì ad affermare la fondamentale importanza di perseguire politiche sociali ed economiche dirette favorire i familiari dei malati in fase terminale di vita».

1.923

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge dispone altresì programma diretti a promuovere l'assistenza domiciliare dei soggetti in stato vegetativo permanente e programmi economico sociali per le loro famiglie».

1.924

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì l'assistenza domiciliare alle persone in stato vegetativo tramite l'azienda sanitaria locale competente della Regione nel cui territorio si trova la medesima persona in stato vegetativo».

1.925

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge garantisce altresì cure gratuite agli indigenti».

1.926

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro della salute ogni anno deposita in Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge».

1.927

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.928

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.929

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.930

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. L'obbligo, per il personale medico di Informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.931

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.932

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.933

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.934

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.935

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*l-bis*. Ai sensi degli articoli 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.936

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 579 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.937

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.938

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma, di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza».

1.939

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.940

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.941

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.942

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'obbligo, per il personale medico di informare i soggetti di cui al comma 1 non sussiste nel caso in cui i soggetti medesimi dichiarino espressamente di non volere essere informati».

1.943

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato».

1.944

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.945

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.946

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute, nel rispetto della persona umana, deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.947

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.948

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.949

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.950

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.951

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato, tenendo comunque conto dei limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.952

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: Il diritto fondamentale dell'individuo alla salute deve essere tutelato come interesse della collettività».

1.953

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.954

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.955

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.956

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

1.957

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.958

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È promossa e valorizzata l'alleanza terapeutica, quale relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sulla pianificazione condivisa delle cure anche attraverso lo strumento del consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.959

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 2 col seguente:

«2. Il consenso informato è l'ambito nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari».

1.960

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

1.961

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «promossa e».

1.962

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo sopprimere le parole: «e valorizzata».

1.963

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.964

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «la relazione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, sul presupposto del consenso informato, la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico. Nel consenso informato si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

1.965

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e di fiducia».

1.966

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

Consequentemente, nel testo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

1.967

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «paziente», con le seguenti: «persona malata».

1.968

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «tra paziente» aggiungere le seguenti: «, personale sanitario».

Consequentemente, al medesimo periodo dopo le parole: «la responsabilità» aggiungere le seguenti: «del personale sanitario e».

1.969

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e medico» con le seguenti: «e personale medico e sanitario».

Consequentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «responsabilità del medico» con le seguenti: «responsabilità del personale medico e sanitario».

1.970

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, primo periodo, le parole: «che si basa sul consenso informato» sono soppresse.

1.971

[GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che si basa sul consenso informato».

1.972

[ROMANO, BERGER, LANIECE](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

? a) *Al primo periodo, sostituire le parole: «basa sul», con le seguenti: «avvale del»;*

? b) *Al secondo periodo, sostituire le parole: «una professione sanitaria», con le seguenti: «le professioni sanitarie».*

1.973

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte fondamentale il».

1.974

[SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».

1.975

[GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «che si basa sul» con le parole: «di cui è parte il».

1.976

[VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che si basa sul» con le seguenti: «di cui è parte».

1.977

[RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «basa», con la seguente: «identifica».

1.978

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le esigenze espresse dal paziente».

1.979

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «le richieste espresse dal paziente».

1.980

[GASPARRI, RIZZOTTI, MARIO MAURO, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Al comma 2, nel primo periodo sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.981

[VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.982

[SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «l'autonomia decisionale del paziente», con le

seguenti: «gli orientamenti espressi dal paziente».

1.983

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità», con le seguenti: «e la proposta terapeutica».

1.984

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la competenza».

1.985

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «l'autonomia professionale».

1.986

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «autonomia», inserire la seguente: «, la deontologia».

1.987

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».

1.988

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «autonomia professionale», aggiungere le seguenti: «la deontologia professionale».

1.989

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e la responsabilità, ».

1.990

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del medico» con le seguenti: «dell'equipe sanitaria».

1.991

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «responsabilità del medico», aggiungere le seguenti: «basata sui principi contenuti nel Codice di deontologia professionale».

1.992

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «del medico» aggiungere le seguenti: «, anche in concorso con altri medici».

1.993

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Costituiscono parte integrante dell'alleanza terapeutica anche gli altri membri dell'equipe sanitaria, in primo luogo gli infermieri».

1.994

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.995

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.996

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.

1.997

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2 le parole da «contribuiscono alla relazione» fino a «equipe sanitaria» sono soppresse.

1.998

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza».

1.999

[SILVESTRO](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «Contribuiscono» con la seguente: «Partecipano».

1.1000

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di cura».

1.1001

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in base alle rispettive competenze, ».

1.1002

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive conoscenze».

1.1003

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive capacità».

1.1004

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispettive competenze», con le seguenti: «rispettive abilità».

1.1005

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in base alle rispettive competenze, », è aggiunta la seguente: «tutti».

1.1006

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «che compongono l'équipe sanitaria».

1.1007

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «compongono l'équipe sanitaria», con le seguenti: «si occupano del paziente»..

1.1008

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non può rientrare nella relazione di cura nessuna richiesta di tipo eutanasi, né di tipo permissivo né di tipo attivo».

1.1009

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «sono coinvolti» con le seguenti: «possono essere coinvolti».

1.1010

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se il paziente lo desidera».

1.1011

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le seguenti: «di norma, salvo l'espressa opposizione dell'avente titolo».

1.1012

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera» con le parole: «salvo che il paziente espressamente non lo escluda».

1.1013

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita lavorativa e sulla capacità di reddito del paziente».

1.1014

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «se il paziente lo desidera», con le seguenti: «nei casi in cui il trattamento sanitario abbia un rilevante impatto sulla vita familiare».

1.1015

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «lo desidera» con le seguenti: «lo richiede espressamente».

1.1016

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «anche i suoi familiari» con le seguenti: «anche i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.1017

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «la parte dell'unione civile o il convivente ovvero».

1.1018

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero una persona di sua fiducia» con le seguenti: «o chiunque altro egli ritenga opportuno».

1.1019

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «una persona» con le seguenti: «una o più persone».

1.1020

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «una persona» con le seguenti: «più persone».

1.1021

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo», aggiungere le seguenti: «; in tale ambito il paziente, qualora nel corso del trattamento sanitario non sia in grado di intendere e di volere, può delegare ad essi eventuali ulteriori decisione nell'ambito della relazione di cura».

1.1022

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché dallo stesso indicata con

atto scritto e depositato, ai sensi di quanto disciplinato per le disposizioni anticipate di trattamento, al comma 6 dell'articolo 4».

1.1023

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La presente legge stabilisce altresì che il consenso abbia rilievo pubblico mediante scrittura privata in modo che su questi documenti non possa sorgere alcun dubbio sull'identità e sulla capacità di chi li sottoscrive».

1.1024

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1025

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I contenuti essenziali della relazione di cura sono oggetto di specifiche linee guida da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge contenente «disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita» al fine di valorizzare il rapporto medico fiduciario fra paziente e operatore sanitario, nonché le modalità di redazione del consenso informato, delle dichiarazioni anticipate di trattamento, e delle pianificazioni di cura di cui alla presente legge».

1.1026

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo e confronto con il paziente per favorire l'interesse del medesimo paziente».

1.1027

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1028

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica».

1.1029

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1030

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1031

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.1032

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

1.1033

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.1034

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il primo e il terzo periodo.

1.1035

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

1.1036

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il primo periodo.

1.1037

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del presente articolo, comporti a giudizio del medico un rischio anche eventuale per la salute del paziente, ».

1.1038

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, premettere le parole: «Fatti salvi i casi di urgenza, ».

1.1039

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni maggiorenne».

1.1040

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni adulto».

1.1041

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne o minorenne emancipato in grado di intendere e di volere».

1.1042

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Ogni persona» con le seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e in grado di intendere e di volere».

1.1043

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ha il diritto di conoscere» aggiungere la seguente: «dettagliatamente».

1.1044

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie condizioni», con le seguenti: «il proprio stato».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1045

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «le proprie condizioni», con le seguenti: «il proprio stato».

1.1046

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere la parola: «proprie».

1.1047

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «di salute»

1.1048

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «salute» con la seguente: «malattia».

1.1049

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «nonché il significato del quadro sintomatologico».

1.1050

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le previsioni del quadro diagnostico futuro».

1.1051

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli effetti delle diverse scelte terapeutiche, ».

1.1052

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «condizioni di salute» aggiungere le seguenti: «, con riferimento a ciascuna singola patologia, ».

1.1053

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di essere informata».

1.1054

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere avvisata».

1.1055

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere edotta».

1.1056

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere messa al corrente».

1.1057

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere ragguagliata».

1.1058

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «e di essere informata» con le seguenti: «e di essere aggiornata».

1.1059

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata» aggiungere le seguenti: «, tramite un documento cartaceo o informatizzato, ».

1.1060

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «informata», aggiungere le seguenti: «e aggiornata».

1.1061

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, aggiornato e».

1.1062

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «completo, ».

1.1063

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «pragmatico».

1.1064

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «completo» con la seguente: «organico».

1.1065

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «completo con la seguente: «esaustivo».

1.1066

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «completo con la parola: «esaustivo».

1.1067

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «completo», inserire la seguente: «esaustivo».

1.1068

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «, aggiornato».

1.1069

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «pragmatico».

1.1070

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «organico».

1.1071

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «preciso».

1.1072

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «aggiornato», con la seguente: «esaustivo».

1.1073

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «aggiornato», aggiungere le seguenti: «nonché corretto».

1.1074

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e a lei comprensibile».

1.1075

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «comprensibile», con la seguente: «intelligibile».

1.1076

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1077

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1078

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «riguardo» alla aggiungere le seguenti: «sintomatologia, alla».

1.1079

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «alla diagnosi, ».

1.1080

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1081

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla prognosi ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1082

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «alla prognosi, ».

1.1083

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «prognosi», con le seguenti: «progressione della malattia e sua guaribilità».

1.1084

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «alla prognosi», aggiungere le seguenti: «agli accertamenti diagnostici necessari».

1.1085

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1086

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1087

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indioati».

1.1088

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi», con le seguenti: «ai pro e contro».

1.1089

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ripercussioni positive e negative».

1.1090

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle ricadute positive e negative».

1.1091

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «ai benefici e ai rischi» con le seguenti: «alle conseguenze positive e negative».

1.1092

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «ai benefici e».

1.1093

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1094

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1095

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e ai rischi».

1.1096

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e ai rischi» con le seguenti: «e alle conseguenze».

1.1097

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».

1.1098

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere le parole: «degli accertamenti diagnostici e».

1.1099

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e dei trattamenti sanitari indicati».

1.1100

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «sanitari indicati».

1.1101

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «sanitari indicati» aggiungere le seguenti: «compresi gli eventuali effetti collaterali».

1.1102

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati con la parola: «necessari».

1.1103

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «indicati» con le seguenti: «che il medico ritiene opportuni».

1.1104

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1105

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1106

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1107

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili soluzioni».

complementari».

1.1108

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni complementari».

1.1109

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni ulteriori».

1.1110

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni non prese in considerazione».

1.1111

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «possibili alternative» con le seguenti: «possibili opzioni plausibili e alternative».

1.1112

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

Consequentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1113

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1114

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».

1.1115

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette o indirette».

1.1116

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute dirette».

1.1117

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili ricadute indirette».

1.1118

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute».

1.1119

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette o indirette».

1.1120

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute dirette».

1.1121

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».

1.1122

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute indirette».

1.1123

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette».

1.1124

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute dirette o indirette».

1.1125

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili ricadute».

1.1126

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ricadute».

1.1127

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».

1.1128

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze dirette o indirette».

1.1129

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze dirette o indirette».

1.1130

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze dirette o indirette».

1.1131

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle conseguenze dirette o indirette».

1.1132

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche conseguenze».

1.1133

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle probabili conseguenze».

1.1134

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle possibili conseguenze».

1.1135

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «alle conseguenze» con le seguenti: «alle ipotetiche ricadute indirette».

1.1136

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi».

1.1137

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1138

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «o della rinuncia ai medesimi».

1.1139

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1140

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1141

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1142

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1143

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze; della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1144

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1145

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1146

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1147

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1148

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1149

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1150

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1151

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1152

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1153

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1154

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1155

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1156

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1157

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1158

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1159

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1160

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1161

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1162

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1163

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1164

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1165

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1166

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1167

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1168

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1169

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1170

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1171

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1172

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1173

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1174

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1175

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1176

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1177

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1178

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1179

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1180

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1181

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1182

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1183

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1184

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei

rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1185

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1186

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1187

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1188

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1189

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1190

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1191

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1192

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1193

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1194

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1195

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1196

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1197

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1198

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1199

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1200

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1201

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1202

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1203

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1204

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1205

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1206

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1207

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1208

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1209

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1210

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1211

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1212

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1213

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1214

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1215

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1216

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1217

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1218

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1219

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1220

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1221

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1222

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1223

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1224

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1225

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1226

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1227

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1228

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1229

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione deWintervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1230

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1231

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1232

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1233

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle

tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1234

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1235

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1236

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1237

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1238

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1239

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1240

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei

benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1241

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze».

1.1242

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1243

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1244

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1245

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1246

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1247

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1248

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1249

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1250

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1251

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1252

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1253

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1254

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1255

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1256

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1257

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1258

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1259

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti».

1.1260

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dalla situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1261

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti».

1.1262

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1263

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1264

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1265

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1266

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1267

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1268

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla; mancata effettuazione della prestazione».

1.1269

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1270

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1271

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1272

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1273

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza del benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1274

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1275

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1276

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1277

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1278

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1279

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1280

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o

terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1281

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1282

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1283

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1284

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1285

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1286

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1287

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1288

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle

tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1289

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1290

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1291

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1292

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1293

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1294

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1295

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1296

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle

tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1297

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1298

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: ««Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione»».

1.1299

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1300

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1301

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1302

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3/ dopo il primo periodo inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1303

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti».

1.1304

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o

terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1305

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1306

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1307

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1308

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1309

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche».

1.1310

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1311

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione del intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1312

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere Inoltre messo a conoscenza

delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1313

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1314

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1315

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1316

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

1.1317

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1318

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1319

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1320

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento

medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1321

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1322

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1323

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi».

1.1324

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, delle eventuali complicanze».

1.1325

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1326

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali complicanze».

1.1327

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

1.1328

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata».

1.1329

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1330

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1331

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, delle eventuali complicanze».

1.1332

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1333

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, dei rischi presunti».

1.1334

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, dei benefici attesi, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1335

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1336

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche; della situazione clinica obiettiva riscontrata; delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1337

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1338

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1339

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza delle eventuali complicanze».

1.1340

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei benefici attesi, delle eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, delle eventuali complicanze».

1.1341

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Deve essere inoltre messo a conoscenza dei rischi presunti, delle eventuali complicanze, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1342

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo il primo periodo inserire il seguente: ««Deve essere inoltre messo a conoscenza delle tecniche e dei materiali impiegati, della situazione clinica obiettiva riscontrata, della descrizione dell'intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione».

1.1343

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ««Il paziente deve ricevere informazioni anche per quanto riguarda lo scopo e la natura del trattamento sanitario proposto dal medico».

1.1344

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, secondo le modalità previste per gli stranieri oggetto di procedimenti giudiziario».

1.1345

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se non in grado di comprendere la nostra lingua le informazioni di cui al primo periodo devono essergli fornite in una lingua a lui comprensibile, anche per il tramite di persona di fiducia indicata dalla persona medesima».

1.1346

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1347

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.1348

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.1349

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.1350

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: «Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero con le seguenti: Se preso in carico dal Servizio sanitario nazionale il paziente non può rifiutare di ricevere le informazioni tuttavia può».

1.1351

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: in tutto o in parte.

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1352

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: in tutto o in parte.

1.1353

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «in tutto o in parte».

1.1354

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «in tutto o».

1.1355

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «solo in parte».

1.1356

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «in tutto o in parte» con le seguenti: «totalmente».

1.1357

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1358

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e

l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

1.1359

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1360

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece».

1.1361

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da ovvero fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e indicare una persona di sua fiducia, incaricata di ricevere le informazioni ed esprimere il consenso in sua vece».

1.1362

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «i familiari o».

1.1363

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

c) *Al secondo periodo, sostituire le parole:* «i familiari», *con le seguenti:* «un familiare»;

d) *Al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «quando in condizioni di incapacità di agire».

1.1364

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «i familiari con le seguenti i soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile».

1.1365

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» *aggiungere le seguenti:* «o il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76».

1.1366

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo dopo le parole: «ovvero indicare i familiari» *aggiungere le seguenti:* «o il soggetto di cui al comma 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76».

1.1367

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».

1.1368

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «o una persona di sua fiducia».

1.1369

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persona» *con la seguente:* «individuo».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1370

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «persona» con lo seguente: «individuo».

1.1371

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1372

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1373

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3 secondo periodo, dopo le parole: «o una persona di sua fiducia» aggiungere le seguenti: «espressamente delegata».

1.1374

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 secondo periodo, sostituire la parola: «incaricati» con le seguenti: «delegati con modalità legalmente valide».

1.1375

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «di riceverle e».

1.1376

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di esprimere il consenso in sua vece».

1.1377

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo le parole: «il consenso» aggiungere le seguenti: «o il dissenso».

1.1378

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «se il paziente lo vuole».

1.1379

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo desidera».

1.1380

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente acconsente».

1.1381

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente è d'accordo».

1.1382

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente manifesta inequivocabilmente la sua volontà».

1.1383

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo dichiara con apposita certificazione scritta».

1.1384

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «se il paziente lo vuole» con le seguenti: «se il paziente lo esplicita, attraverso una manifestazione del consenso chiara, scritta ed inoppugnabile».

1.1385

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiari espressamente di non volere essere informata».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1386

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Il complesso delle informazioni fornite al paziente e le prescrizioni e limitazioni da questo richieste sono riportate in uno specifico documento sottoscritto dal medico e dal paziente stesso o da persona da questo delegata in forma scritta; tale documento è allegato alla cartella clinica o al fascicolo elettronico».

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiari espressamente di non volere essere informata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1387

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto tali informazioni, indica un fiduciario che possa esprimere il consenso informato in sua vece; se le ha rifiutate in parte, il medico valuta se essa è comunque sufficientemente informata al fine di esprimere il proprio consenso informato. Se, invece ha indicato i familiari o una persona di sua fiducia a riceverle, questi sono chiamati a supportare l'espressione del consenso da parte della persona interessata».

1.1388

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'equipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento».

1.1389

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In tal caso la persona incaricata è tenuta a verificare la corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

1.1390

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «In tal caso la persona incaricata è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni ricevute».

1.1391

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «l'obbligo, per il personale medico, di informare la persona interessata non sussiste nel caso in cui la medesima dichiara espressamente di non volere essere informata».

1.1392

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora la persona abbia rifiutato in tutto o in parte tali informazioni, non può esprimere il consenso informato e deve indicare un familiare o un fiduciario che la rappresenti al momento di esprimere tale consenso».

1.1393

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Consequente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1394

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

1.1395

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.1396

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1397

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1398

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica. Alla stessa è altresì allegata la manifestazione scritta del consenso del paziente, o in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza».

1.1399

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia alle informazioni».

1.1400

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o la rinuncia».

1.1401

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: «alle informazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai trattamenti sanitari devono essere sottoscritti dal paziente e vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico».

1.1402

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato» con le seguenti: «ai trattamenti sanitari».

1.1403

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle informazioni» aggiungere la seguente: «successive».

1.1404

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e l'eventuale indicazione di un incaricato».

1.1405

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «l'ipotetica scelta».

1.1406

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'eventuale indicazione» con le seguenti: «la possibile nomina».

1.1407

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sono», con la seguente: «vengono».

1.1408

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «cartella clinica» inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero».

1.1409

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1410

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1411

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «e nel fascicolo» con le seguenti: «o nel fascicolo».

1.1412

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1413

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti

deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

Consequentemente, sostituire lo rubrica con lo seguente: «Informazione e consenso».

1.1414

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «può presumere dal comportamento dal paziente o dal contesto la volontà dell'interessato di rifiutare le informazioni di cui al presente comma e, in tale caso, riferisce le medesime notizie ai familiari o alla persona all'uopo incaricata, per procedere, con il consenso di tali soggetti, a informare successivamente il paziente stesso, registrando dette circostanze nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico. In nessun caso l'attività del medico condotta ai sensi del presente comma può dare corso a ipotesi di responsabilità colposa».

1.1415

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere aggiornato sulla base dei progressi scientifici che si fanno riguardo alla sua malattia».

1.1416

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fiduciario deve essere in costante dialogo con i medici curanti al fine di favorire il migliore interesse del paziente».

1.1417

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica».

1.1418

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'indicazione di un incaricato deve avvenire nel caso in cui il medico ritenga che l'informazione possa avere rilievo per la tutela della salute di un familiare».

1.1419

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifiuto deve in ogni caso essere esplicitato in un documento sottoscritto dal soggetto interessato».

1.1420

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il paziente rifiuti le informazioni, il consenso al trattamento o al rifiuto del trattamento stesso viene dato da un suo familiare realmente informato».

1.1421

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1422

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1423

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Solo il paziente ha il diritto di stabilire

quali e quante siano le persone che possono chiedere informazioni sul suo stato di salute».

1.1424

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

Conseguentemente il comma 7 è soppresso.

1.1425

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita».

Conseguentemente il comma 7 è soppresso.

1.1426

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1427

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1, il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1428

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

1.1429

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La firma del documento inerente il consenso informato è l'atto con cui il paziente, dopo aver ricevuto e aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza il medico ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà, sulla base di quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1430

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il

medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà (articolo 32 della Costituzione)».

1.1431

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver compreso le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, pienamente consapevole che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

1.1432

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il consenso informato è l'atto con cui il malato, dopo aver ricevuto e sottoscritto le informazioni che il medico gli dà in merito alla sua diagnosi e ai trattamenti che potrebbe ricevere, autorizza lo stesso ad intervenire, nella piena consapevolezza che nessuno può essere sottoposto a nessun trattamento medico contro la sua volontà e sempre nel rispetto della dignità umana».

1.1433

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 4 premettere il seguente:

«04. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1434

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente sopprimere l'articolo 2.

1.1435

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

1.1436

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente sopprimere l'articolo 4.

1.1437

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Consequentemente sopprimere l'articolo 5.

1.1438

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

1.1439

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 4.

1.1440

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini della presente legge si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui all'articolo 1. Il contenuto del colloquio, è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

Consequentemente aggiungere il seguente

«4-bis. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1441

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o verbale purché registrata su supporto audio, o laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1442

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1443

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1444

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1445

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, che sia comunque documentabile».

1.1446

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il consenso informato è espresso con comunicazione scritta o, laddove le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, con altra comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici di comunicazione, che sia comunque documentabile e accertabile».

1.1447

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1448

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1449

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma precedente; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1450

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto in modo dettagliato in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1451

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1452

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento filmato da entrambi, anche in modalità elettronica. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1453

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi».

1.1454

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1455

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto dettagliatamente in un documento firmato da ciascuno dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso è espresso mediante utilizzo della LIS, videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1456

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Si intende per consenso informato il colloquio informativo fra medico e paziente, contenente le informazioni di cui al comma 3; il contenuto del colloquio è trascritto sinteticamente in un documento firmato da entrambi. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, il consenso informato è espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Il consenso informato è inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1457

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3,».

1.1458

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1459

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato l'insieme delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1460

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale del colloquio svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1461

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1462

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1463

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1464

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1465

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al precedente comma, poste in un apposito documento scritto e redatto sotto forma di verbale stenografico dell'incontro svolto si tra medico e paziente e sottoscritto da entrambi».

1.1466

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il contenuto delle informazioni di cui al comma 3, redatto sotto forma di documento che include il verbale stenografico del colloquio svolto si tra medico e paziente, validato dalla sottoscrizione di entrambi».

1.1467

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Il documento relativo al consenso informato ha per contenuto le informazioni di cui al precedente comma, redatte sotto forma di verbale del colloquio svoltosi tra medico e paziente e sottoscritto elettronicamente da entrambi».

1.1468

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1469

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico e dal paziente, del colloquio informativo svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1470

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto elettronicamente dal medico curante e dal paziente, del colloquio svolto si fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1471

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico curante e dal paziente, del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1472

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il verbale, sottoscritto dal medico e dal paziente, del colloquio informativo contenente le informazioni di cui al comma precedente».

1.1473

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, al primo periodo, premettere il seguente: «Si intende per consenso informato il documento, sottoscritto dal medico e dal paziente, riassuntivo del colloquio informativo svoltosi fra i due, contenente le informazioni di cui al comma 3».

1.1474

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4 sopprimere il primo periodo.

1.1475

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1476

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato» con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso informato».

1.1477

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso infonnato con le seguenti: «Sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1478

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso informato con le seguenti: «Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1479

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4. primo periodo, sostituire le parole: «Il consenso con le seguenti: «Sulla base delle

informazioni di cui al precedente comma e in particolare di quelle riguardanti le conseguenze delle sue scelte, il consenso».

1.1480

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».

1.1481

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «acquisito» a: «scritta» con le seguenti: «è reso esplicito in un documento in forma scritta, sottoscritto dal paziente e controfirmato per ricezione da un medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato».

1.1482

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «nei modi e».

1.1483

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «gli strumenti» con le seguenti: «con gli accorgimenti».

1.1484

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «condizioni», inserire le seguenti: «mentali e culturali».

1.1485

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «del paziente» inserire le seguenti: «preceduto da un'adeguata fase di comunicazione e interazione fra il medico e il paziente».

1.1486

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «è documentato,» inserire, le seguenti parole: «, salvo che per prestazioni sanitarie implicanti rischi minimi,».

1.1487

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «in forma scritta o».

1.1488

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura invasiva o complessa».

1.1489

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta con le seguenti: «oralmente o in forma scritta unicamente in caso di procedura invasiva o complessa».

1.1490

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta».

1.1491

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in

forma scritta in caso di procedura invasiva».

1.1492

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «in forma scritta», con le seguenti: «oralmente o in forma scritta in caso di procedura complessa».

1.1493

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso, ricovero o intervento chirurgico».

1.1494

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta»,, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso».

1.1495

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o ricovero».

1.1496

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo ricovero o intervento chirurgico».

1.1497

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «in forma scritta, aggiungere le seguenti: «nel caso di primo accesso o intervento chirurgico».

1.1498

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dispositivi», aggiungere le seguenti: «dotati di supporto durevole».

1.1499

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono escluse le persone affette da malattie degenerative del sistema nervoso centrale che non sono capaci quindi di intendere e di volere».

1.1500

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

1.1501

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, in qualunque forma espresso»,.

1.1502

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «e ospedaliero».

1.1503

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

1.1504

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».

1.1505

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro esplicito della volontà del paziente».

1.1506

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che consentano comunque un riscontro chiaro della volontà del paziente».

1.1507

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «che fungano da documentazione della volontà esplicita del paziente».

1.1508

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «solo qualora siano garantiti strumenti adeguati a garantire la firma dell'interessato».

1.1509

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e che consentano comunque un riscontro della volontà esplicita».

1.1510

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1511

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e consenso».

1.1512

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1513

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1514

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1515

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1516

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1517

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1518

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1519

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1520

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1521

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, e natura del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1522

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta

da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1523

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1524

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1525

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da adeguate informazioni rese al paziente in maniera lucida dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1526

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1527

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1528

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1529

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1530

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali

effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1531

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1532

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto, Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1533

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1534

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto. Il medico prospetta anche eventuali effetti collaterali e le possibili alternative e conseguenze del rifiuto del trattamento.».

1.1535

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese al paziente in maniera comprensibile dal medico curante circa diagnosi, prognosi, scopo, natura, benefici e rischi del trattamento sanitario proposto».

1.1536

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1537

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1538

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «fascicolo sanitario elettronico.» *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*
«Il consenso informato va acquisito per qualsiasi trattamento sanitario implicante effetti collaterali o

possibili eventi avversi, sia in ambito ospedaliero che ambulatoriale e domiciliare».

1.1539

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.1540

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1541

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1542

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».

1.1543

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere».

1.1544

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere pienamente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione della volontà».

1.1545

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1546

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1547

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere al momento dell'espressione del consenso».

1.1548

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1549

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso».

1.1550

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno

parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso».

1.1551

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso».

1.1552

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'espressione del consenso informato».

1.1553

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento della firma del consenso informato».

1.1554

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il paziente deve essere almeno parzialmente in grado di intendere e di volere al momento dell'accettazione del consenso informato».

1.1555

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1556

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1557

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1558

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1559

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1560

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario non può essere mai revocato».

1.1561

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1562

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato quasi sempre anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1563

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente».

1.1564

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche totalmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica».

1.1565

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella».

1.1566

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente».

1.1567

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico».

1.1568

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante».

1.1569

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente sottoscritta dal paziente e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1570

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico curante».

1.1571

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico».

1.1572

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario

può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne e dal medico, o da suo delegato».

1.1573

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico, o da suo delegato».

1.1574

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1575

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e di volere e dal medico curante».

1.1576

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante».

1.1577

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il consenso informato al trattamento sanitario può essere revocato in qualsiasi momento anche parzialmente e la revoca deve essere annotata nella cartella clinica, appositamente firmata dal paziente maggiorenne capace di intendere e dal medico curante, o da suo delegato».

1.1578

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1579

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1580

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1581

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1582

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1583

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1584

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1585

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1586

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1587

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1588

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1589

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1590

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1591

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1592

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1593

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1594

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1595

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1596

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1597

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4. aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1598

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».

1.1599

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o

inconsapevolmente la sua volontà».

1.6000

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1601

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».

1.1602

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto, in merito al paziente: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1603

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1604

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.0605

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1606

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1607

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1608

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1609

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1610

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1611

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua volontà».

1.1612

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1613

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1614

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente la sua opinione».

1.1615

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1616

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1617

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1618

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1619

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1620

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1621

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1622

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1623

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1624

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1625

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1626

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1627

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente

di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».

1.1628

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1629

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1630

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1631

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1632

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1633

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1634

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1635

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1636

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente in ogni caso si deve sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1637

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1638

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1639

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1640

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1641

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1642

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1643

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1644

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1645

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di

comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1646

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1647

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere la sua volontà».

1.1648

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua volontà».

1.1649

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua volontà».

1.1650

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1651

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1652

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1653

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1654

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve

quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1655

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1656

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1657

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel veicolare l'informazione al paziente si deve quasi sempre tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1658

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1659

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1660

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1661

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1662

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1663

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di

comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1664

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1665

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1666

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1667

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1668

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1669

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1670

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1671

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1672

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1673

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1674

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1675

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».

1.1676

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1677

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1678

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente in ogni caso si deve tenere conto: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».

1.1679

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1680

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1681

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, dell'età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1682

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1683

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1684

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1685

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1686

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1687

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate».

1.1688

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua volontà».

1.1689

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi».

1.1690

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente».

1.1691

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente».

1.1692

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o meno».

1.1693

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi consapevolmente o inconsapevolmente».

1.1694

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di comprendere le informazioni prestate, della capacità del paziente di esprimersi inconsapevolmente o meno».

1.1695

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente la sua opinione».

1.1696

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere la sua opinione».

1.1697

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o inconsapevolmente la sua opinione».

1.1697a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere consapevolmente o meno la sua opinione».

1.1698

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel trasmettere l'informazione al paziente si deve tenere conto quasi sempre: dell'emotività del paziente, della sua età, della capacità del paziente di esprimere inconsapevolmente o meno la sua opinione».

1.1699

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove il paziente non sia in grado di comunicare il consenso informato è espresso nell'ordine, dal coniuge o dai soggetti di cui ai commi 2 e 36 dell'articolo 1 alla legge 20 maggio 2016 n. 76 o dai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto o eventualmente da persona precedentemente indicata dal paziente medesimo».

1.1700

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna azienda sanitaria assume atti programmatori e organizzativi, allo scopo di uniformi criteri di redazione tecnica dei testi oggetto del consenso informato, nonché di individuazione del medico che ha l'obbligo di raccogliarlo, controfirmandolo per ricezione».

1.1701

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1702

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1703

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1704

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1705

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 5.

1.1706

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5 con i seguenti: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1707

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Informazione e consenso».

1.1708

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente: «I soggetti maggiorenni giuridicamente capaci hanno il diritto di prestare o di negare il proprio consenso relativamente a qualsiasi trattamento sanitario loro consigliato. Ad esclusione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il medico non deve intraprendere attività

diagnostica e terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente».

1.1709

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.

1.1710

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1711

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Ogni paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere ha diritto a un adeguato sostegno psicologico e, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica, oppure da pressioni aventi per oggetto la rinuncia alle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1712

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «agire» a: «psicologica» con le seguenti: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1713

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «e capace di intendere e di volere, sulla base delle informazioni di cui al comma 3, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, purché ciò con costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza. Il rifiuto o la revoca non devono risultare condizionate da stati depressivi o di alterazione psicologica ovvero da pressioni aventi per oggetto la rinuncia delle terapie. L'interruzione di trattamenti terapeutici in atto può avvenire ove gli stessi si manifestino non più proporzionati, anche tenendo conto di quanto espresso dal paziente».

1.1714

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «agire» inserire le seguenti: «e non quelle incapaci di intendere e di volere».

1.1715

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4.».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «, con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1716

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1717

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «con le stesse forme di cui al comma 4.».

1.1718

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

Conseguentemente, modificare la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1719

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1720

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «medico», inserire le seguenti: «di famiglia o ospedaliero».

1.1721

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «o singoli atti del trattamento stesso».

1.1722

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1723

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.1724

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.1725

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.1726

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

? al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

- sopprimere il quarto periodo.

1.1727

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

? al secondo periodo, sostituire le parole da «con le stesse forme» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il consenso prestato, purché ciò non costituisca grave pericolo per la sua sopravvivenza».

? sopprimere il quarto periodo.

1.1728

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».

1.1729

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «con le stesse forme fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il consenso prestato salvo che questa decisione non metta a repentaglio la sua vita».

1.1730

[DE POLI](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative, di cui l'idratazione è parte integrante».

1.1731

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo e quarto periodo.

1.1732

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al

paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

1.1733

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

1.1734

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

*Conseguentemente, all'articolo 4:
dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

1.1735

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

*Conseguentemente,
dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Nutrizione e idratazione assistite)

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorché il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

1.1736

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizione anticipata di trattamento».

1.1737

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

1.1738

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 4:

dopo il comma 1, inserire il comma 1-bis:

«I trattamenti sanitari di alimentazione e idratazione, in qualsivoglia modalità praticabile e disponibile, sono in ogni caso obbligatori se l'intempestiva od omessa attivazione o la sospensione temporanea o definitiva di uno o più di essi sia causa determinante della morte del paziente».

1.1739

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere, il seguente:

«Art. 4-bis.

(Nutrizione e idratazione assistite).

1. La nutrizione e l'idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure non terapeutiche di base dovute al paziente anche se morente, fino a quando esse non risultino troppo gravose o di alcun beneficio.

2. La somministrazione di cibo e acqua, anche con modalità assistite, non è rinunciabile da parte del paziente fino a quando raggiunge la sua finalità propria, che consiste nel procurare l'idratazione e il nutrimento del paziente.

3. Eventuali atti formulati ai sensi della presente legge, che esprimano indicazioni sulle funzioni di cui al presente articolo, hanno rilievo solo allorché il medico, cui deve seguire il consenso del fiduciario, attesti che deve escludersi alcun beneficio ai sensi del comma precedente».

1.1740

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1.1741

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 5, il periodo: «Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici.», è soppresso.

1.1742

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, le parole: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici», sono soppresse.

1.1743

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sopprimere il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici».

1.1744

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.

1.1745

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, terzo periodo, le parole da: «Ai fini della presente legge», a: «dispositivi medici», sono soppresse.

1.1746

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Compete al medico valutare i contesti e le modalità nei quali la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale debbano essere considerati trattamenti sanitari».

1.1747

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 5, sostituire il periodo: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici», con il seguente: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1748

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, terzo periodo, le parole: «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», sono sostituite con le seguenti: «Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1749

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1750

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Nel caso di ricovero presso strutture sanitarie vanno comunque assicurati l'assistenza e l'accudimento del paziente, mantenendo i trattamenti di sostegno vitale, ovvero idratazione e nutrizione in qualunque modo forniti».

1.1751

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «Ai fini della presente legge», inserire la seguente: «non».

1.1752

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «in quanto », fino a: «dispositivi medici».

1.1753

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 5, terzo periodo sostituire le parole: « in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.», con le seguenti: «indipendentemente dalle finalità di somministrazione e dal contesto clinico».

1.1754

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nutrizione e idratazione rappresentano trattamenti sanitari esclusivamente se svolgono funzione di veicolo di terapia e non sono dirette a idratare e alimentare il paziente».

1.1755

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il medico deve accertarsi che il paziente abbia ben compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione gli comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la sua morte».

1.1756

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico deve informare paziente e familiari che senza una adeguata idratazione non è possibile somministrare parte delle cure palliative, inclusa la somministrazione di antidolorifici per flebo».

1.1757

[DE POLI](#)

Al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico, nel momento in cui aggiorna il paziente circa il suo stato, deve sempre accertarsi che abbia compreso che la sospensione della nutrizione e della idratazione comporterà disagi aggiuntivi e avrà come esito la morte».

1.1758

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.

1.1759

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5 sopprimere il quarto periodo.

1.1760

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».

1.1761

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «trattamenti sanitari» con le seguenti: «supporti vitali».

1.1762

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».

1.1763

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola «sanitari», aggiungere le seguenti: «, purché non».

1.1764

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».

1.1765

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «necessari alla propria sopravvivenza».

1.1766

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e le possibili alternative».

1.1767

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1768

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1769

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.» aggiungere le seguenti: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione delle stesse causerà inevitabilmente la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore».

1.1770

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, premettere all'ultimo periodo il seguente: «In caso di rifiuto di idratazione e nutrizione il medico deve accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione inevitabilmente causerà la sua morte e renderà meno agevole la somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore.».

1.1771

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1772

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1773

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, quinto periodo, dopo la parola: «paziente», inserire le seguenti: «capace di intendere e di volere».

1.1774

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «L'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1775

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

? sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;

? aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.».

1.1776

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

? sostituire la parola «revoca» con la parola «rinuncia»;

? aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure' la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure' si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.»

1.1777

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire lo parola: «revoca» con la parola: «rinuncia» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della presente legge si intende per rifiuto delle cure la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per rinuncia alle cure si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento».

1.1778

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «rinuncia» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «Ai fini della presente legge si intende per "rifiuto delle cure" si intende la situazione in cui il trattamento non ha ancora avuto inizio ed il paziente rifiuta di sottoporvisi. Per "rinuncia alle cure" si intende la situazione in cui il trattamento è già iniziato sotto la responsabilità del medico o di un'équipe medica, e perciò l'intenzione di rinunciare ad esso viene manifestata dal paziente quando la relazione paziente-medico è in pieno svolgimento.».

1.1779

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «cartella clinica», inserire le seguenti: «dal medico ospedaliero».

1.1780

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

1.1781

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

1.1782

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi».

1.1783

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione.».

1.1784

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La capacità di intendere e di volere deve essere accertata di volta in volta nei casi dubbi, con particolare riferimento alla condizione di stato confusionale, anche temporaneo, e di depressione o psicosi.».

1.1785

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di paziente in fine di vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente e da ogni forma di accanimento terapeutico.».

1.1786

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1787

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1788

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1789

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1790

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1791

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1792

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 6.

1.1793

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il medico è tenuto a prendere in considerazione la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, o a fronte della richiesta, comunque espressa, di interrompere trattamenti conformi alle linee guida e alle norme di buona pratica clinica riferibili alla condizione attuale del richiedente, il medico non ha obblighi professionali».

1.1794

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Il comma 6 è così sostituito:

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.»

1.1795

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Il comma 6 è così sostituito:

«Il medico tiene in considerazione le esigenze espresse dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici.»

1.1796

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

1.1797

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese

in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

1.1798

[DE POLI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il rifiuto delle cure da parte del paziente non è mai totale e non include le cure palliative».

1.1799

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1800

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1801

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».

1.1802

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare la» con le seguenti: «tiene in considerazione la».

1.1803

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «è tenuto a rispettare», la con le seguenti: «tiene conto della».

1.1804

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1805

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1806

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».

1.1807

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 6, sostituire le parole da: «Il paziente» fino alla fine con le seguenti: «, ferma restando la possibilità di rifiutare la propria opera professionale qualora gli vengano richieste prestazioni contrarie alla propria coscienza o ai propri convincimenti tecnico-scientifici».

1.1808

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «esigere», aggiungere le seguenti: «o rifiutare».

1.1809

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «alla deontologia professionale» fino alla fine del comma.

1.1810

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «e alle pratiche dell'obiezione di coscienza».

1.1811

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 6, alla fine del secondo periodo sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali.» con le seguenti: «il medico e il personale sanitario non medico non hanno obblighi professionali e possono, comunque, avvalersi del diritto di obiezione di coscienza e di scienza».

1.1812

[SILVESTRO](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il medico non ha obblighi professionali» con le seguenti: «il medico e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'equipe non hanno obblighi professionali».

1.1813

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DIBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1814

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1815

[DE POLI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la sedazione profonda, prevista dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata come iter per forme di eutanasia».

1.1816

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DIBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1817

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista-rianimatore. Tale collegio è tenuto a sentire il medico curante. Resta comunque sempre valido il principio dell'inviolabilità e dell'indisponibilità della vita umana. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1818

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1819

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1820

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1821

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1822

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1823

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 7.

1.1824

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1825

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1826

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1827

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1828

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1829

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1830

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che

abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1831

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1832

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1833

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1834

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1835

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1836

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni».

1.1837

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.1838

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e gli altri operatori sanitari coinvolti assicurano le cure necessarie. La volontà del paziente difforme da quella che il personale medico sta attuando è presa in considerazione ove le sue condizioni cliniche e le circostanze lo consentano, fermo restando che in caso di dubbio prevalgono le esigenze di cura».

1.1839

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1840

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1841

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1842

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1843

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1844

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1845

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1846

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1847

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1848

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

1.1849

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1850

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espressa dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1851

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati».

1.1852

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1853

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1854

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1855

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1856

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1857

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci».

1.1858

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1859

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1860

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1861

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1862

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1863

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1864

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1865

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1866

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1867

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1868

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1869

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1870

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1871

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano

chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene di trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1872

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1873

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1874

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1875

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1876

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1877

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1878

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano

chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1879

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto agli obiettivi di cura».

1.1880

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non proporzionati o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1881

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1882

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1883

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che siano chiaramente volte a cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1884

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1885

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano

chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente e si astiene da trattamenti straordinari non adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente».

1.1886

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1887

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1888

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1889

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche».

1.1890

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1891

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nei tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle dichiarazioni di volontà espresse dal paziente orientate al suicidio assistito».

1.1892

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1893

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1894

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che abbiano chiaramente l'obiettivo di cagionare la morte del paziente».

1.1895

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non tiene conto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1896

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non considera le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1897

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il medico, nel tenere conto della volontà espressa dal paziente, non può tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) orientate al suicidio assistito».

1.1898

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «i componenti dell'équipe sanitaria» con le seguenti: «gli altri operatori sanitari coinvolti».

1.1899

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «informazione e consenso».

1.1900

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1901

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora non sia possibile ottenere il consenso, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

1.1902

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1903

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.1904

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

1.1905

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 8.

1.1906

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 8.

1.1907

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Sopprimere il comma 8.

1.1908

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Qualora in situazione di emergenza, non sia possibile ottenere il consenso di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, di cui alla legge 28 marzo 2001, n. 145».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1909

[SILVESTRO](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «medico e paziente» con le seguenti: «medico e paziente e tra paziente e componenti dell'equipe assistenziale».

1.1910

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1911

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1912

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1913

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1914

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1915

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1916

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1917

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 9.

1.1918

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «secondo la propria carta dei valori».

1.1919

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «pubblica o privata» inserire le seguenti: «anche non convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.».

1.1920

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «di cui alla presente legge» aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto dei codici etici, dei principi morali e finalità delle stesse».

1.1921

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 9, sopprimere le parole: «assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

Conseguentemente, modificare il titolo con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

1.1922

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Al comma 9, dopo le parole: «l'adeguata formazione del personale» aggiungere le seguenti: «, purché non in contrasto con norme di legge o finalità statutarie originarie».

1.1923

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

1.1924

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.1925

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.1926

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 10.

1.0.1

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.2

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare,

né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.3

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.4

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.5

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.6

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.7

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di

eutanasia».

1.0.8

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.9

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.10

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.11

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di

eutanasia».

1.0.12

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.13

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.14

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura

la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.15

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.16

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.17

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.18

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.19

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.20

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.21

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.22

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.0.23

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.24

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.25

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.26

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Consequentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.27

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.28

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.29

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.30

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo

stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.31

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

1.0.32

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.

1.0.33

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

a) tutela e garantisce il diritto alla vita come diritto indisponibile e inviolabile anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) vieta, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone, esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;

c) stabilisce che ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito e attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, fermi restando i casi previsti dalla legge.

d) riconosce come prioritaria la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, che si basa sui principi di beneficiabilità e proporzionalità della cura nonché sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico; nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo autorizza, anche i suoi familiari o un fiduciario».

Conseguentemente:

all'articolo 1, sopprimere i commi 1 e 2.

1.0.34

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.35

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.36

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.37

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o involontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.38

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente o meno la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.39

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé involontariamente o meno la morte».

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.0.40

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.41

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.42

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.43

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione

sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.44

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. (Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.45

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01. (Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.46

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.47

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.48

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa

progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.49

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01. (Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.50

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01. (Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela

universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.51

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.52

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.53

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative,

mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.54

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.55

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

Consequentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.56

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi

origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.57

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.58

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.59

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa

progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.60

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.61

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.62

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.63

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.64

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.65

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.66

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come

strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.67

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.68

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.69

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi

origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.70

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.71

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.72

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
 - a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
 - b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
 - c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
 - d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
 - e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.73

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:
 - a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
 - b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
 - c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
 - d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui

protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.74

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.75

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.76

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.77

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.78

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.79

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.80

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.81

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.82

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.83

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.84

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.85

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa

progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.86

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.87

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.88

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.89

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della tutela universale della gratuità e dell'accesso alla terapia del dolore».

1.0.90

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.91

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.92

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Evitando qualsiasi accanimento terapeutico, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.93

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo essere umano ad accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.94

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo individuo ad accedere, secondo tempi e modi da esso stabiliti, a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.95

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) garantire, incentivare e promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore

severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) snellire le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.96

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi substatali ed in particolare regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.97

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.98

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore acuto al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione dei mass media e istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.99

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi natura e finalità, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.100

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato e valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.101

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve, medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.102

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore lieve e medio negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.103

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore medio e grave negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.104

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.105

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.106

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.107

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.108

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) implementare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.109

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale alle esigenze assistenziali dell'individuo connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.110

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. Secondo i valori fondamentali della Costituzione italiana, è riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.111

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) incentivare l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze di cura connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore medio;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.112

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore lieve e lievissimo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.113

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati

nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.114

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.115

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia degenerativa.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti volti al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali;

f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione

sulle potenzialità assistenziali delle terapie e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.116

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; nonché semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.117

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo, nonché perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse

impiegati».

1.0.118

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine; nonché favorire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.119

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie, nonché prevedere e favorire la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- e) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse

impiegati».

1.0.120

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore, nonché utilizzare la comunicazione di massa o anche quella istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.121

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei LEA quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni, nonché promuovere il continuo aggiornamento del personale sanitario sui protocolli diagnostico-terapeutici nella terapia del dolore;
- f) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.122

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- f) promuovere il continuo e costante aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.123

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.124

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.125

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

d) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

e) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.126

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni».

1.0.127

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie durante gli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico».

1.0.128

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto costituzionalmente il diritto dell'essere umano di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.129

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- d) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.130

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;
- b) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;
- c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;
- d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.131

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;
- d) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.132

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;
- c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di

adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.133

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.134

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) perseguire la realizzazione di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale;

b) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

c) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure».

1.0.135

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.136

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze

assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi di cure domiciliari palliative integrate;

c) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati».

1.0.137

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.138

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

c) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.139

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate; utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

c) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.140

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze dei pazienti».

1.0.141

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.142

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

b) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.143

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.144

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.145

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.146

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.147

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale».

1.0.148

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati all'adeguamento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.149

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello comunale, provinciale, regionale e statale di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine.

1.0.150

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa

progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.151

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) perseguire la realizzazione nonché incentivare, a livello regionale, progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.152

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, pertanto la presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;
- b) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.153

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. La presente legge si propone di:

- a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.154

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto dalla Costituzione italiana e tutelato dal nostro ordinamento il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

- a) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.155

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore durante le cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi».

1.0.156

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.157

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.158

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.159

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.160

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È valorizzato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.161

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È costituzionalmente garantito il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.162

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato, tranne nei casi previsti con legge, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.163

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

I. All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto, garantito e sviluppato, in ogni caso, il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.164

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.165

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'essere umano in quanto tale di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.166

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto dell'individuo di accettare o rifiutare le terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.167

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo, in quanto essere umano, di usufruire di terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.168

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
- a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
 - b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;
 - c) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza;
 - d) impone l'obbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e sul divieto di qualunque forma di eutanasia, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita;

e) riconosce che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'articolo 2, fermo restando il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana;

f) garantisce che in caso di paziente in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. La presente legge garantisce, nell'ambito degli interventi già previsti a legislazione vigente, politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi, e della loro famiglia.

3. I pazienti terminali o in condizioni di morte prevista come imminente hanno diritto a essere assistiti mediante un'adeguata terapia contro il dolore secondo quanto previsto dai protocolli delle cure palliative, ai sensi della normativa vigente in materia».

1.0.169

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.0.170

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la

vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

1.0.171

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.0.172

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicamente assistito)

1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

1.0.173

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un

individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.0.174

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

1.0.175

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Premettere il seguente:

«Art. 01.

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.0.176

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

1.0.177

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

1.0.178

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi

origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate».

1.0.179

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

1.0.180

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie».

1.0.181

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo».

1.0.182

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.
(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine».

1.0.183

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore».

1.0.184

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva. A tal fine la presente legge ha lo scopo di semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni».

Art. 2

2.1

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? 1. In caso di soggetto interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di soggetto inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore, la decisione di tali soggetti riguarda anche quanto consentito dall'articolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le richieste del minore. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della vita e della salute psico-fisica del minore.

3. Per tutti i soggetti interdetti o inabilitati il personale sanitario è comunque tenuto, in assenza di una dichiarazione anticipata di trattamento, a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del paziente.

4. Il consenso informato al trattamento sanitario non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale e immediato per la vita del paziente».

2.3

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto».

2.4

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Sopprimere il comma 1.

2.5

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 1.

2.6

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

2.7

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

2.8

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il medico, deve adoperarsi per alleviare le sofferenze».

2.9

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Il» inserire la seguente: «personale».

2.10

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente».

2.11

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi di» con le seguenti: «utilizzando i».

2.12

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «del paziente,» inserire la seguente: «non».

2.13

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

2.14

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «adoperarsi per».

2.15

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «alleviarne» con la seguente: «evitarne».

2.16

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

2.17

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche» fino a: «dal medico».

2.18

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di rifiuto o».

2.19

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o di revoca».

2.20

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trattamento sanitario indicato dal medico» inserire le seguenti: «fatte salve le pratiche la nutrizione e idratazione artificiale».

2.21

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «indicato dal medico».

2.22

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «indicato» con la seguente: «suggerito».

2.23

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.24

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «A tal fine».

2.25

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «A tal fine».

2.26

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine» inserire la seguente: «non».

2.27

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la seguente parola: «è».

2.28

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «è sempre garantita» con le seguenti: «si garantisce».

2.29

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «Sempre».

2.30

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sempre».

2.31

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriata».

2.31a

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «un'appropriata».

2.32

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriata» con le seguenti: «un'adequata».

2.33

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «un'appropriata» con la seguente: «un'adequata».

2.34

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con il coinvolgimento» con le seguenti: «con la presenza».

2.35

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

2.36

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

2.37

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

2.38

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di paziente in imminenza di morte, il medico si astiene da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di trattamenti sanitari. In presenza di sofferenze irreversibilmente refrattarie ai trattamenti sanitari in imminenza di morte, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

2.39

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.39a

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.40

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Nei casi di» con le seguenti: «In presenza di».

2.41

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «a breve termine» a lungo termine: «a lungo termine».

2.42

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o di imminenza di morte».

2.43

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#), [PERRONE](#)

Sostituire ove ricorra la parola: «medico» con le seguenti: «equipe sanitaria».

2.44

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 2, le parole: «il medico deve astenersi» sono sostituite dalle parole: «il medico può astenersi o esercitare l'obiezione di coscienza».

2.45

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «deve astenersi» con le seguenti: «si astiene».

2.46

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualunque».

2.47

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.47a

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.48

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari.».

2.49

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in presenza di» con le seguenti: «nei casi di».

2.50

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «refrattarie».

2.51

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

2.52

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, al comma 1, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «può».

2.53

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 2, secondo periodo, la parola: «profonda» è soppressa.

2.54

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con il consenso del Paziente».

2.55

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 3.

2.56

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o il rifiuto della stessa».

2.57

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «profonda continua o».

2.58

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o il rifiuto della stessa».

2.59

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «o» con «e».

2.60

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e sono annotati».

2.61

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e sono» con le seguenti: «o sono».

2.62

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nella cartella clinica e».

2.63

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «e nel» con le seguenti: «o nel».

2.64

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e nel fascicolo sanitario elettronico».

2.65

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

2.66

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «la sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia attiva».

2.67

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 3, al primo periodo aggiungere infine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.68

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, al primo periodo aggiungere in fine: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.69

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFEDA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La sedazione profonda, prevista dalla legge del 15 marzo 2010, n. 38 non può essere utilizzata, a seguito della rinuncia alle cure, come forma di eutanasia».

2.70

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

2.71

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Aggiungere in fine il seguente periodo: «La relativa decisione sanitaria è adottata da un collegio medico formato dal medico curante e da almeno due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria di competenza, di cui uno anestesista-rianimatore e uno specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

Art. 3

3.1

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

3.2

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimerlo.

3.4

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 1.

3.5

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 2.

3.6

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 3.

3.7

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 4.

3.8

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 4, sopprimere il comma 5.

3.9

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

3.10

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

3.11

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

3.12

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

3.13

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.14

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. » divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

3.15

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.16

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.17

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.18

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*) ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.19

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3. ? (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.20

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.21

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.22

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.23

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.24

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.25

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? (Divieto di eutanasia e suicidio medicalmente assistito). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.26

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito).

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.27.

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.28

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.29

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.30

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle

intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.31

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.32

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.33

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.34

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.35

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.36

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.37

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la

compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.38

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.39

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.40

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

a) sopprimere l'articolo 5;

b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.41

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un

individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.42

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari», anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.43

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.44

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.45

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medica/mente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia.

3.46

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.47

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.48

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.49

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri, al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

Conseguentemente:

- a) sopprimere l'articolo 5;
- b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

3.50

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto

stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

3.51

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio mentalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo».

3.52

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.53

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. l'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.

4. Chiunque pratica l'eutanasia e chiunque induca altri al suicidio ovvero ne agevola, in qualsiasi modo, l'esecuzione, è punibile ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, a seconda, che la vittima sia consenziente e che l'autore materiale della morte sia il paziente o un soggetto terzo.

5. Ai fini della valutazione della fattispecie penale è rilevante ai sensi del comma 4 solo il consenso esplicito, non equivoco e perdurante».

3.54

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito*). ? 1. L'eutanasia è intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.55

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. L'eutanasia, è l'azione ed omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto. È vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.56

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

3.57

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

3.58

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 1

3.59

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.60

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Consequentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.61

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «La persona» con la seguente: «Il».

3.62

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

3.63

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

3.64

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di compressione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».

3.65

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «diritto» aggiungere: «comunque».

3.66

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di decisione».

3.67

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1».

3.68

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «comma 1».

3.69

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alle sue capacità» aggiungere: «e alla sua situazione soggettiva».

3.70

[DE POLI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto delle Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

3.71

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.72

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «Deve ricevere» con la seguente: «Riceve».

3.73

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «ricevere» con la seguente: «avere».

3.74

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «informazioni» con la seguente: «indicazioni».

3.75

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sulle scelte».

3.76

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per essere» fino a: «la sua volontà».

3.77

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.78

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.79

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere comunicate in accordo con i genitori».

3.80

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace sono fornite in accordo con i genitori».

3.81

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore e alla persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.82

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore ovvero persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.83

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, alla fine del comma, aggiungere, il seguente periodo: «Le informazioni al minore o persona legalmente incapace devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.84

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e che deve essere tenuta in adeguata considerazione».

3.85

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.86

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2 premettere il seguente:

"01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.87

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. Nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace ovvero sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e ha diritto ad esprimere la propria volontà».

3.88

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. Anche nel rapporto con i minori e gli incapaci il consenso informato è parte integrante della relazione con il loro medico. Il minore di 18 anni e la persona legalmente incapace, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.89

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«La persona minore e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda assistenza e rappresentanza in ambito sanitario, ha sempre diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione; ha diritto a ricevere le informazioni necessarie per fare le scelte che riguardano la sua salute con un linguaggio adeguato alle sue capacità e quindi ha diritto ad esprimere la propria volontà e che questa volontà venga adeguatamente tenuta in conto».

3.90

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, premettere il seguente:

«01. La persona minore di 18 anni e la persona legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno, qualora quest'ultimo incarico preveda anche l'assistenza e la rappresentanza in ambito sanitario, ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, ricevendo informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità ed esprimendo la propria volontà».

3.91

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, premettere il seguente periodo: «Qualunque intervento sanitario su una persona che non è in grado di esprimere il consenso al trattamento può essere effettuato solo in vista di un diretto beneficio della persona interessata e nel rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva dalla legge n. 18 del 2009».

3.92

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

3.93

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

3.94

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.95

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

3.96

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato in base al

superiore interesse del medesimo dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

3.97

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso, ove presenti o raggiungibili, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore. In nessun caso può essere rifiutato un trattamento proposto dal medico, se il minore esprime consenso. Ove il minore non sia in grado di esprimere o negare il suo consenso, non possono essere interrotte le cure o i trattamenti utili al suo mantenimento in vita».

3.98

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «è», con le seguenti: «può essere».

3.99

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «o dal tutore», con le seguenti: «ovvero dal tutore».

3.100

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «tenendo conto», fino a: «minore».

3.101

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «tenendo conto della volontà della persona minore».

3.102

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in relazione» fino alla fine del comma.

3.103

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in relazione alla sua età e al suo grado di maturità».

3.104

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «sua».

3.105

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità» aggiungere, in fine, le seguenti: «e solo in vista di un loro diretto beneficio».

3.106

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.107

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «Il nel pieno rispetto della sua dignità».

3.108

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «sua» con la seguente: «propria».

3.109

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e avendo come scopo la» con le seguenti: «ai fini della».

3.110

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della

sua dignità».

3.111

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere la parola: «psicofisica».

3.112

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «salute psicofisica e della vita» con le seguenti: «vita e della salute».

3.113

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «psicofisica e della vita» con le seguenti: «e del benessere psicofisico».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «psicofisica e della vita con le seguenti: e del benessere psicofisico».

3.114

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.115

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.116

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.117

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.118

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in attuazione degli articoli 23, 24 e 25 Convenzione ONO per i diritti dell'infanzia, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991».

3.119

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

3.120

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso, le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale».

3.121

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni al minore devono essere fornite in accordo con i genitori».

3.122

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.123

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.124

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In nessun caso il genitore esercente la potestà genitoriale o il legale rappresentante del minore o dell'incapace potrà con le sue decisioni mettere a repentaglio la vita del soggetto che rappresenta. Nei casi dubbi, i sanitari sono tenuti a comunicare al giudice tutelare il contenuto delle richieste ed i rischi ad esse inerenti».

3.125

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 3.

3.126

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato in base al superiore interesse del medesimo dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile».

3.127

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 414 del codice civile».

3.128

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «può essere».

3.129

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «espresso».

3.130

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «o rifiutato».

3.131

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3 dopo la parola: «tutore» aggiungere le seguenti: «nel secondo caso autorizzato dal Giudice tutelare».

3.132

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Il sentito l'interdetto aver possibile».

3.133

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «tutela della».

3.134

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «psicofisica».

3.135

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.136

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 31 sopprimere le parole: «nel pieno rispetto della sua dignità».

3.137

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 4.

3.138

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 4, dopo la parola: «inabilitata» inserire le seguenti: «se capace di intendere e di volere».

3.139

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».

3.140

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «stessa».

3.141

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo sempre come obbiettivo il maggiore interesse del minore e prima di tutto la tutela della salute psicofisica e della sua vita».

3.142

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».

3.143

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona».

3.144

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.145

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «sostegno aggiungere» le seguenti: «comunque autorizzato dal Giudice tutelare».

3.146

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».

3.147

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario».

3.148

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «Può essere».

3.149

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «espresso o».

3.150

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «o rifiutato».

3.151

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «del beneficiario» con le parole: «del disabile» e sopprimere le parole: «ovvero solo da quest'ultimo».

3.152

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere».

3.153

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «suo».

3.154

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sopprimere il comma 5.

3.155

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

3.156

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 5

3.157

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare . su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

3.158

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.».

3.159

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il medico è comunque tenuto a operare avendo sempre come scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita della persona minore d'età, interdetta o inabilitata anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario da parte del rappresentante legale della persona minore, interdetta o inabilitata ovvero dell'amministratore di sostegno.»

3.160

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso in cui» con la seguente: «Se».

3.161

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «interdetta o inabilitata» con la seguente: «interdetta e inabilitata».

3.162

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «oppure» con la seguente: «e».

3.163

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.164

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.165

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.166

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4,» sono soppresse.

3.167

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4».

3.168

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante; al comma 3», sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al comma 6, sostituire la parola: «disponente» ovunque ricorre, con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente», con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni», con la seguente: «dichiarazione».

3.169

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 3, sostituire lo parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire lo parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

3.170

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente con la seguente: dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni».

3.171

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire la parola: «disposizioni con la seguente: dichiarazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 4:

al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al comma 3, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

alla rubrica, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazioni»;

all'articolo 6, comma 1, sostituire la parola: «disponente» con la seguente: «dichiarante»;

al titolo, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «dichiarazione».

3.172

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o il rappresentante legale della persona minore».

3.173

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie».

3.174

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «la decisione spetta all'equipe medica curante specie in regime di urgenza».

3.175

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».

3.176

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «prevale la decisione del medico».

3.177

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine, con le seguenti: «Prevalgono le indicazioni del medico nel rispetto del principio di proporzionalità delle cure e appropriatezza clinica».

3.178

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «la decisione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, la decisione è rimessa al giudice che valuta la possibilità di ricostruire la volontà manifestata dalla persona incapace in precedenza, nonché i valori e le convinzioni notoriamente proprie dell'incapace».

3.179

[MALAN](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «è rimessa al giudice» fino al termine del comma, con le seguenti: «spetta al medico».

3.180

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «o dei soggetti di cui agli articoli 406», fino alla fine del comma.

3.181

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere, alla fine, le seguenti parole: «o del medico».

3.182

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere alla fine, le seguenti parole: «o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

3.183

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: «sentiti anche i conviventi e i parenti prossimi».

3.184

[AIELLO](#), [BIANCONI](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «escluso comunque ogni atto di natura eutanasi».

Art. 4

4.1

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.2

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

3. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.3

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provo carne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.4

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, . procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva.

2. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.5

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. Nessuno può fornire istigazione o aiuto medico al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte.

2. Il medico e gli altri operatori sanitari, anche su richiesta del paziente, non possono effettuare, né altrimenti favorire trattamenti diretti a provocarne la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.6

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È istituito il divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito. L'eutanasia, intesa come qualsiasi azione od omissione che per la sua stessa natura, o nelle intenzioni di chi la compie, procura la morte di un soggetto, allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso, è vietata anche se praticata con il consenso del soggetto stesso. Il divieto si estende sia all'eutanasia passiva che all'eutanasia attiva».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.7

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provocare la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

3. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.8

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provocare la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.9

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.10

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto. Il consenso del soggetto malato all'azione od omissione comunque idonea a provo carne la morte non esclude la responsabilità del soggetto agente.

2. È fatto divieto di istigare o comunque indurre, attraverso informazioni e comunicazioni di carattere medico e sanitario, un soggetto al suicidio, inteso come l'atto con cui un individuo procura a sé volontariamente la morte».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.11

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

All'articolo 4, premettere il seguente:

«Art. 04.

(Divieto di eutanasia e di suicidio medicalmente assistito)

1. È fatto divieto di cagionare, in qualsiasi modo, la morte di un soggetto allo scopo di eliminare le conseguenze dello stato di malattia da cui lo stesso è affetto.

2. I soggetti esercenti professioni sanitarie non possono effettuare trattamenti da cui possa comunque conseguire la morte del paziente».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Disposizioni concernenti il divieto di eutanasia».

4.12

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere gli articoli 4 e 5.

4.13

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.

4.14

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

4.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

4.16

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575,579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

6. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.17

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche

essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

5. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.18

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*). 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

4.19

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

4. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche

essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.20

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

4. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.21

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

4. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.22

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli

575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.23

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.24

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia.

Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.25

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

4.26

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)*. ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale.

3. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.27

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.28

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento)* ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di

deontologia medica.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.29

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere, il dichiarante stesso non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.

2. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di disposizioni anticipate di trattamento».

4.30

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

4.31

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.32

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Le disposizioni anticipate di trattamento assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.33

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? (*Contenuti e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento*) ? 1. Nelle disposizioni anticipate di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica.

2. Nelle disposizioni anticipate di trattamento può anche essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto a ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari di carattere sproporzionato o sperimentale».

4.34

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta

la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispose scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

4.35

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanassica. In tali casi, nel rispetto dell'articolo 1, comma 7, il medico procede a dare attuazione alle DAT, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti.

8. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispose scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione».

4.36

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le

stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5.

7. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico, sentito il fiduciario, ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita ovvero qualora il fiduciario ritenga che il paziente avrebbe avuto ragioni di modificare la volontà espressa nelle DAT stesse. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico decide il giudice tutelare con le procedure esposte ai commi precedenti».

4.37

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia («fiduciario») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

6. Nel case in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, esse sono prive di valore, fino all'eventuale nomina di tale figura da parte del giudice tutelare, su istanza di chi vi ha interesse ovvero della struttura sanitaria, con obbligo nel procedimento giurisdizionale di assumere i pareri del coniuge o della parte dell'unione civile, dei figli, ovvero in mancanza di tali figure, degli ascendenti. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il medico illustra preventivamente le proprie decisioni con riferimento alle modalità, rispettivamente, di attuazione o di valutazione delle DAT al fiduciario, il quale presta il proprio consenso ovvero propone opposizione al giudice tutelare, che decide con le modalità di cui al comma 5».

4.38

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. ? 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. L'attuazione o la valutazione delle DAT nei limiti descritti al presente articolo non hanno comunque luogo qualora il medico ravvisi la sopravvenienza di terapie non prevedibili o conoscibili dal paziente, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

5. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale e da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, che le predispone scientificamente. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, alla presenza documentabile di un medico. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti a un operatore sanitario o, in difetto, a qualsivoglia soggetto che ne fornisca attestazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari regionali, sono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema sanitario nazionale».

4.39

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasica.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

5. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle

medesime. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4.40

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - *1.* Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario.

4. Il paziente nelle DAT indica obbligatoriamente una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie».

4.41

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - *1.* Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di autodeterminarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi.

3. Qualora le DAT esprimano volontà riguardanti trattamenti non sussumibili nei casi rappresentati al comma 2, ai quali trattamenti il dichiarante desidera o meno essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso, il medico, ferma restando la propria autonomia professionale e deontologica, nonché soppesando la competenza e la capacità del paziente, procede considerando, nella misura ritenuta possibile, la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del beneficiario».

4.42

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4. - *1.* Nella relazione di cura l'operatore sanitario valuta i mezzi di cui dispone applicando il principio della proporzionalità delle cure.

2. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di una incapacità di auto determinarsi nell'imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, può assumere, con dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), la volontà di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario della vita, senza che tale dichiarazione possa comportare l'interruzione delle cure, comunque escluso ogni atto di natura eutanasi».

4.43

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

4.44

[DE POLI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di intendere e volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di fiducia (fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto di patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizioni di autodeterminarsi».

4.45

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.46

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.47

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.48

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

4.49

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere.»

4.50

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte.»

4.51

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi.»

4.52

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.»

4.53

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. Può altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici.»

4.54

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le DAT, attraverso le quali ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in

materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnosticano collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.55

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, a condizione che esse non siano orientate a cagionare la propria morte. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.56

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), ogni persona maggiorenne può esprimere le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere. Queste intenzioni non possono essere orientate a cagionare la propria morte o essere in contrasto con le norme giuridiche e con la deontologia medica. PUÒ altresì indicare una persona di sua fiducia ("fiduciario") che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici».

4.57

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Nella disposizione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica».

4.58

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e capace fino alla fine del periodo» *con le seguenti:* «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento ("DAT"), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».

4.59

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «e capace», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «in stato di piena capacità di intendere e di volere e di compiuta informazione medico-clinica, con riguardo a un'eventuale futura perdita permanente della propria capacità di intendere e di volere, può, attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento («DAT»), esprimere orientamenti e informazioni utili per il medico circa l'attivazione di trattamenti terapeutici, purché in conformità con quanto previsto dalla legge».

4.60

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «di volere», *inserire le seguenti:* «se affetta da una malattia cronica progressiva»;

b) *dopo la parola:* «rispetto», *inserire le seguenti:* «ai trattamenti medesimi»;

c) *dopo il primo, periodo inserire il seguente:* «Tutte le informazioni e i pareri medici ricevuti devono essere cronologicamente riportati nella DAT che deve essere costantemente aggiornata».

4.61

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.62

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.63

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Le dichiarazioni di cui al periodo precedente devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.64

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle

suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».

4.65

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.66

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante e fino a 20 anni dalla sua morte».

4.67

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale, che conserva a sua volta una copia originale delle suddette dichiarazioni per tutta la vita del dichiarante».

4.68

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in previsione», fino alla fine del comma, con le seguenti: «valutate con un medico le cure attivabili con riguardo a possibili contesti di malattia che non risultino attuali, può esprimere dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) in previsione di una propria futura incapacità di intendere e di volere, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario che lo rappresenti nelle relazioni mediche e con le istituzioni sanitarie. Nella DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Le dichiarazioni di cui al primo periodo devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante e dal medico con il quale le dichiarazioni medesime sono state discusse, che ne trattiene ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio

sanitario nazionale».

4.69

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere le seguenti: «eventuale ed irreversibile».

4.70

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «futura», aggiungere la seguente: «ed irreversibile».

4.71

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «futura incapacità», inserire la seguente parola: «irreversibile»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «proprie volontà», inserire, le seguenti: «da prendere in considerazione».

4.72

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresì» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)», esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».

4.73

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «incapacità» fino a: «altresì» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere e di volere attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)», esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Può altresì indicare».

4.74

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte».

4.75

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «nell'imminenza della morte secondo i pareri dei medici curanti».

4.76

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma , primo periodo, dopo lo parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta».

4.77

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile e negativa evoluzione».

4.78

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «come conseguenza di una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione».

4.79

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere le seguenti: «prolungata e persistente».

4.80

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «persistente».

4.81

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «autodeterminarsi» aggiungere la seguente: «prolungata».

4.82

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «adeguate informazioni mediche» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate informazioni fornite dal proprio medico di medicina generale».

4.83

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «informazioni mediche» inserire le seguenti: «e assistenziali».

4.84

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «mediche», con le seguenti: «da un medico di fiducia».

4.85

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «scelte», aggiungere le seguenti: «diagnostiche e».

4.86

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.

Conseguentemente, modificare lo rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

4.87

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine del comma.

4.88

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasi o che possa in qualunque modo provocare la morte».

4.89

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto di natura eutanasi».

4.90

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso comunque ogni atto che possa in qualunque modo provocare la morte».

4.91

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto, secondo gli standard e le procedure mediche internazionalmente».

riconosciuti».

4.92

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «se essi rappresentano trattamento della patologia da cui il paziente è affetto».

4.93

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.94

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato, secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili, che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità».

4.95

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità, secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente raggiunte».

4.96

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».

4.97

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Le dichiarazioni anticipate di trattamento si applicano dal momento in cui è accertato che l'incapacità di intendere e di volere del paziente abbia carattere di irreversibilità».

4.98

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari», aggiungere le seguenti: «le Dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia la dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.99

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT hanno validità cinque anni, a decorre dalla formulazione dell'atto, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.100

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.» aggiungere le seguenti: «Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie.».

4.101

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.»

aggiungere le seguenti: «le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni *standard* e moduli prestampati.».

Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».

4.102

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari» *aggiungere le seguenti:* «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. la nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Consequentemente sostituire le parole: «Indica altresì» *con le seguenti:* «Ciascun soggetto di cui al primo periodo del presente comma, nelle DAT, può indicare».

4.103

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli standard e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.104

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità dell'3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.105

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».

4.105a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli *standard* e le conoscenze mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale gli elementi necessari alle funzioni fisiologiche».

4.106

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci, secondo gli *standard* e le conoscenze

mediche allo stato disponibili, a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.107

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere li seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.108

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime non risultino più efficaci a fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche».

4.109

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine naturale della vita».

4.110

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine fisiologico della vita».

4.111

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione devono essere mantenute fino al termine della vita».

4.112

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.113

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma, 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.114

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza, e non possono essere obbligatorie».

4.115

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le DAT, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle

DAT può indicare».

4.116

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.117

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

Conseguentemente sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.118

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Indica altresì» con le seguenti: «Di conseguenza, nelle DAT può indicare».

4.119

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.120

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano orientate ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.121

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAI la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano orientate ad accelerare la sua morte».

4.122

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano orientate ad occasionare la sua morte».

4.123

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.124

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che siano potenzialmente idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.125

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che in qualunque modo siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare o ad accelerare la sua morte».

4.126

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad accelerare la sua morte».

4.127

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad accelerare la sua morte».

4.127a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano, anche solo potenzialmente, idonee ad occasionare la sua morte».

4.128

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale e che sia pure indirettamente siano potenzialmente idonee ad occasionare la sua morte».

4.129

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle DAT la persona non può inserire dichiarazioni che integrino la fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.130

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.131

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.132

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.133

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.134

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso».

4.135

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».

4.136

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma , dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.137

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Un collegio composto da tre medici verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.138

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.139

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva e è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.140

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.141

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso nè è in atto un episodio di tipo depressivo.

4.142

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è depresso».

4.143

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso e non sta attraversando una crisi depressiva».

4.144

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il medico verifica che il soggetto, oltre ad essere capace di intendere e di volere, non è gravemente depresso né è in atto un episodio di tipo depressivo».

4.145

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.146

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.147

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.148

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.149

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.150

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.151

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti idonei, secondo i medici curanti, alla riduzione delle proprie sofferenze, compresi trattamenti sperimentali, volti a migliorare la qualità di vita».

4.152

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase

terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti, compresi quelli sperimentali, idonei alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.153

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile o di particolare gravità, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla riduzione delle proprie sofferenze, volti a migliorare la qualità di vita».

4.154

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui si trovi nella fase terminale di una malattia incurabile, il paziente può chiedere di ricevere tutti i trattamenti necessari alla diminuzione delle proprie sofferenze».

4.155

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

4.156

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.157

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «Indica», con la seguente: «Può indicare».

4.158

[SILVESTRO](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con il medico», inserire le seguenti: «, con i componenti dell'equipe sanitaria».

4.159

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.160

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e consapevolezza e non possono essere obbligatorie».

4.161

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena libertà e non possono essere obbligatorie».

4.162

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere adottate in piena consapevolezza e non possono essere obbligatorie».

4.163

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.164

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le DAT devono essere datate e sottoscritte dal dichiarante, dal medico con il quale sono state discusse e dall'eventuale fiduciario, che ne trattengono ciascuno una copia originale. Tutte le copie sono vidimate dalla Direzione sanitaria di un ospedale accreditato dal Servizio sanitario nazionale».

4.165

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

4.166

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, l'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di DAT».

4.167

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».

4.168

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per

disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione. La nutrizione e l'idratazione non possono essere considerate oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Indica altresì», con le seguenti: «Di conseguenza, nella DAT può indicare».

4.169

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la sospensione di idratazione artificiale qualora comporti la morte per disidratazione ed è vietata la sospensione di alimentazione artificiale qualora comporti la morte per denutrizione».

4.170

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.171

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle DAT il soggetto non può inserire indicazioni che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.172

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.173

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.174

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.175

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.176

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.177

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.178

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.179

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.180

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.181

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di

ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.182

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.183

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.184

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.185

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.186

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.187

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.188

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.189

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.190

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.191

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.192

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.193

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.194

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di

ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.195

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.196

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.197

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.198

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.199

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.200

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.201

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla

propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.202

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.203

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.204

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.205

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.206

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.207

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.208

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio

composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.209

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.210

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.211

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, un collegio composto da tre medici nominati dalla struttura ospedaliera di ricovero è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.212

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.213

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.214

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.215

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare

con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.216

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.217

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.218

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.219

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.220

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.221

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.222

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAI la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari

necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.223

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.224

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.225

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.226

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.227

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.228

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.229

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione

e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.230

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.231

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione.»

4.232

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.233

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione. Il paziente non può in alcun caso rinunciare all'idratazione e all'alimentazione».

4.234

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.235

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.236

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.237

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e se il paziente acconsente con i suoi familiari le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.238

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.239

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.240

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.241

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.242

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.243

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.244

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.245

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.246

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.247

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione».

4.248

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.249

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.250

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione».

4.251

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il paziente esprima nelle DAT il rifiuto di trattamenti sanitari necessari, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento, alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.252

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato

vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.253

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.254

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo e dal medico curante. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.255

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può autodeterminarsi. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.256

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato

da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.257

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.258

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.259

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.260

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della

struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge sono nulli dall'origine e non possono essere utilizzati in alcuna sede ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.261

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.262

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.263

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.264

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.265

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato

vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.266

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.267

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.268

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario cui è sottoposto. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal paziente al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

4.269

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono rilievo nel momento in cui è accertato che il paziente in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e pertanto non può assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento è certificato da un collegio medico formato da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente. Tali medici, eccetto il medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dall'azienda sanitaria locale di competenza».

4.270

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un

neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.271

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT assumono carattere vincolante esclusivamente nell'eventualità in cui una commissione medica, nominata dalla struttura ospedaliera di ricovero, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.272

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le DAT diventano operative nel momento in cui una commissione medica, formata da un clinico esperto della patologia da cui il paziente è stato colpito, un neurologo, un anestesista e un medico legale, diagnostica collegialmente che il paziente non è più in condizione di autodeterminarsi».

4.273

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.274

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

4.275

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.276

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4.277

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.278

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4.279

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere, le parole: «successivo, che è».

4.280

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

4.281

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e

solo secondo le intenzioni esplicitate nelle DAT. il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna inoltre a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.282

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il fiduciario, qualora sia stato designato dal paziente nelle sue DAT, è l'unico soggetto autorizzato a interagire con il medico e si impegna a farlo nell'esclusivo interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni esplicitate nelle Dat. Il fiduciario si impegna a vigilare che al paziente siano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni di accanimento o di abbandono terapeutico. Il fiduciario si impegna a verificare che non si determinino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

4.283

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «al disponente», *aggiungere le seguenti:* «nella stessa forma utilizzata per la redazione della DAT».

4.284

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

4.285

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».

4.286

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione medica designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.287

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad un collegio medico designato dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.288

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.289

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 4.

4.290

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 4.

4.291

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

4.292

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.293

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di necessità è proposto un piano diagnostico e terapeutico ai parenti ed affini di primo grado e di secondo se conviventi al fine di conseguire una decisione condivisa. In caso di divergenze familiari il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile».

4.294

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di necessità» con le seguenti: «In tutti i casi di assenza».

4.295

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.296

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza».

4.297

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto e deve essere inserita nella cartella clinica».

4.298

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto, salvo che il soggetto sia addivenuto incapace».

4.299

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni, salvo che sia sopraggiunta l'incapacità del soggetto, dalla data di redazione dell'atto che deve essere inserita nella cartella clinica».

4.300

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. la disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di redazione dell'atto».

4.301

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

4.302

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto, salvo che sia subentrata l'incapacità del paziente».

4.303

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La disposizione anticipata di trattamento ha validità per cinque anni dalla data di sottoscrizione dell'atto».

4.304

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.305

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Sostituire il titolo dell'articolo 4 con il seguente:

«Dichiarazioni Anticipate di Trattamento».

4.306

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, "I personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia dichiarato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.307

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

4.308

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.309

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.310

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

4.311

[VOLPI](#), [CENTINAI](#)O, [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

4.312

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [ELORIS](#), [ZUFFEDA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

4.313

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

4.314

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Sopprimere il comma 5.

4.315

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto a prendere in considerazione le DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, sentito il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili o non valutate all'atto della

sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, si può proporre ricorso al giudice tutelare ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

4.316

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali non possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, fatto salvo il caso in cui, nel frattempo, siano state rese disponibili terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3».

4.317

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

4.318

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica. È fatto salvo in ogni caso il suo diritto di obiezione di coscienza».

4.319

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.320

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.321

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'inviolabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure».

4.322

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico può disattendere le DAT in tutto o in parte, sentito il fiduciario, qualora esistano sviluppi terapeutici, non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle DAT, che non costituiscano accanimento terapeutico ma siano applicabili al paziente secondo criteri di appropriatezza clinica».

4.323

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «che adottino» fino a regolamentare con la seguente:

«regolamentano».

4.324

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico tiene in considerazione le DAT e verifica, sentito il fiduciario, la loro congruenza logica e clinica con la condizione attuale del paziente, orientando in ogni caso la propria condotta al rispetto della salvaguardia della salute e dell'inviolabilità della vita umana e secondo criteri di appropriatezza e proporzione delle cure.».

4.325

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o no».

4.326

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il medico è tenuto al rispetto delle DAT e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Le DAT possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, su proposta del fiduciario adeguatamente informato, qualora sussistano terapie documentabili non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, indicando dettagliata mente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

4.327

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.328

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il medico è tenuto a tenere in debita considerazione le DAT, salvo che il contenuto di esse possa mettere a rischio la vita del paziente. Le DAT, inoltre, possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano motivate e documentabili possibilità, non prevedibili all'atto della sottoscrizione, di poter altrimenti conseguire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.329

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT» le quali con le seguenti: «Le DaT».

4.330

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «Le Dat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.331

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «Le Dat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.332

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali» con le seguenti: «LeDat».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

4.333

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle con le seguenti: Salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico tiene in considerazione le».

4.334

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.335

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.336

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUEFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1» inserire le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.337

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1», aggiungere le seguenti: «e in conformità al codice di deontologia medica».

4.338

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».

4.339

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto delle DAT», con le seguenti: «prende in considerazione, sentito il fiduciario, le DAT».

4.340

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», delle con le seguenti: «prende

in considerazione le».

4.341

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.342

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.343

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «considera, nella propria autonomia, il contenuto».

4.344

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo le parole: «dal medico», inserire le parole: «o dalla equipe medica», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «In queste circostanze il ruolo del fiduciario viene a cadere».

4.345

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è tenuto al rispetto», con le seguenti: «tiene conto».

4.346

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «in accordo con», con le seguenti: «sentito anche il».

4.347

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».

4.348

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «in accordo con il fiduciario», fino alla fine del comma, con le seguenti: «anche su richiesta del fiduciario».

4.349

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «con il fiduciario», aggiungere la seguente: «anche».

4.350

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: «palesemente».

4.351

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «sussistano terapie», fino alla fine del periodo con le seguenti: «le DAT appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.352

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «sussistano», con le seguenti: «vi siano evidenze cliniche circa».

4.353

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo lo parola: «sussistano», aggiungere le seguenti: «possibilità di recupero della capacità di intendere e di volere o».

4.354

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».

4.355

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),
[MINEO](#), [MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili all'atto della sottoscrizione», con le seguenti: «di comprovato valore scientifico».

4.356

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «non prevedibili», con le seguenti: «da lui non conosciute».

4.357

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «per le competenze del paziente».

4.358

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «non prevedibili», aggiungere le seguenti: «o non sufficientemente note».

4.359

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita», con le seguenti: «capaci di offrire possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

4.360

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, alla fine del primo periodo, eliminare lo parola: «concrete».

4.361

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».

4.362

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 5, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola: «concrete».

4.363

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «concrete possibilità di», con la seguente: «un».

4.364

[BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 5, dopo le parole: «condizioni di vita», inserire le seguenti: «ovvero in caso di obiezione di coscienza».

4.365

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni

di vita.», *aggiungere le seguenti*: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.366

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «indicando dettagliatamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

4.367

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare le disposizioni».

4.368

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare le disposizioni».

4.369

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare o modificare il contenuto».

4.370

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: «Con riguardo all'effettiva insorgenza della patologia oggetto delle DAT, il medico è tenuto, comunque, a verificare che il malato capace di intendere e di volere ne intenda confermare il contenuto».

4.371

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Qualora le DAT esprimano volontà in contrasto con il codice penale o con il codice di deontologia medica, esse non hanno valore vincolante per il medico».

4.372

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

4.373

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.374

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «conflitto fino alla fine del comma», *con le seguenti*: «controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal

giudice tutelare e su parere del collegio medico».

4.375

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, seconda periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» fino alla fine del comma con le seguenti: «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, o, in assenza di questo, con i familiari incaricati, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale, composta da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia».

4.376

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «di conflitto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in cui il medico curante sia in disaccordo con il fiduciario, viene chiesto un parere ad una commissione designata dalla struttura di ricovero o dall'azienda sanitaria locale».

4.377

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».

4.378

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.379

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.380

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3», con le seguenti: «la decisione spetta al medico».

4.381

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.382

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».

4.383

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le indicazioni del medico».

4.384

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e su parere del collegio medico».

4.385

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un anestesista rianimatore e il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero o dall'azienda sanitaria locale di competenza. In assenza del fiduciario, in caso di contrasti tra soggetti parimenti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutela re e su parere del collegio medico».

4.386

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole «si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.387

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3» con le seguenti: «prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente».

4.388

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente.».

4.389

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, infine, le parole: «sulla base di una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'interessato».

4.390

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle Dat la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.391

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.392

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.393

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del criterio di autodeterminazione, prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.394

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.395

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Qualora il paziente esprima nelle DAT la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico è tenuto a esaminare con il paziente e, se il paziente acconsente, con i suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e ad illustrargli le possibili alternative».

4.396

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.

4.397

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la volontà attuale».

4.398

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale, mediante i quali sia possibile stabilire una comunicazione documentabile con il paziente stesso, tesa a verificarne la

volontà attuale. L'idratazione e la nutrizione artificiali non sono trattamenti sanitari e pertanto non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento».

Consequentemente: all'articolo 1, comma 5, il terzo periodo è soppresso.

4.399

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di interrompere, secondo le disposizioni del paziente, trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, i medici sono tenuti a utilizzare tutti i più aggiornati metodi e strumenti a disposizione per l'indagine dell'attività cerebrale».

4.400

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, che decorrono dalla redazione dell'atto e devono essere inserite nella cartella clinica».

4.401

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le dichiarazioni anticipate di trattamento hanno validità per cinque anni, salvo espressa riconferma da parte del dichiarante».

4.402

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.403

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da un medico legale, un anestesistarianimatore e un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, a eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria locale di competenza, accertato che il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e, per questo motivo, non possa assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico del soggetto è formulata da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesistarianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente».

4.404

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata dal medico curante, sentiti tre medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.405

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.406

[DE POLI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.407

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio della tutela della salute e dell'inviolabilità della vita umana e, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.408

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.409

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Gli orientamenti sono valutati dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

4.410

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'esordio di malattie acute nelle quali la perdita della capacità di manifestare le proprie volontà può essere transitoria, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a che l'evoluzione del quadro clinico non faccia presumere che essa sia diventata permanente».

4.411

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'esordio di malattie acute ad esito non inevitabilmente infausto, il medico può disattendere il contenuto delle DAT fino a quando non sopravvenga nel paziente una perdita permanente nel paziente della capacità di manifestare le proprie volontà».

4.412

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora il contenuto delle DAT appaia al medico manifestamente inappropriato, egli deve avvalersi di una consulenza collegiale prima di procedere a darne applicazione; l'eventuale decisione dei sanitari di non dare corso alle direttive del paziente è comunicata al fiduciario da questo designato».

4.413

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire i commi 6 e 7 con il seguente:

«6. Le DAT, una volta registrate sulla tessera sanitaria del soggetto, costituiscono un documento accessibile al medico responsabile della cura del paziente quando la sua condizione di non poter più intendere e volere si è stabilizzata. Il *Data base* ha carattere regionale e nazionale. Nel caso di richieste che potrebbero cagionare la morte anticipata del soggetto il medico valuta le richieste del paziente con un collegio medico di specialisti nominato dalla Direzione dell'ospedale».

4.413a

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro nazionale, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Le DAT redatte ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono controfirmate da un medico il quale abbia fornito informazioni adeguate al dichiarante sulle condizioni patologiche cui si riferiscono, sulle terapie disponibili e sulle risorse della medicina palliativa rispetto ad esse disponibili, nonché sulle conseguenze delle manifestazioni di volontà espresse. Il medico controfirma le DAT avendo constatato l'assenza di condizioni patologiche depressive del dichiarante e di elementi i quali lascino fondatamente ritenere che le DAT risultino condizionate da pressioni psicologiche operate sul dichiarante. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT e la summenzionata attestazione medica possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con la presenza di due testimoni. Le DAT mantengono la loro validità per cinque anni a far data dalla consegna, di cui al presente comma. Le DAT possono essere confermate secondo la medesima procedura prevista dal presente articolo».

4.414

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 6, sopprimere il primo e il secondo periodo.

4.415

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 6, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

4.416

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo, con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la

capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.417

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo chiaro e comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.418

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo comprensibile dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.419

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi in modo chiaro dei benefici, dei rischi, delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.420

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta».

4.421

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi delle conseguenze che la sua scelta comporta in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.422

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta, in merito all'eventuale rifiuto dei trattamenti sanitari e/o degli accertamenti diagnostici o della rinuncia ai medesimi».

4.423

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico alla presenza di un medico che attesti la capacità di intendere e di volere del dichiarante e lo informi, accertando la piena comprensione delle comunicazioni relative ai benefici e ai rischi che la sua scelta comporta».

4.424

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a: «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».

Conseguentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.

4.425

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, primo periodo, le parole da: «o per scrittura» a «ove istituito, oppure», sono sostituite dalle seguenti: «controfirmato da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato».

Conseguentemente, le parole da: «, qualora ricorrano» a «comma 7», sono soppresse.

4.426

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «autenticata aggiungere le seguenti: da un notaio o da pubblico ufficiale autorizzato alle autenticazioni e controfirmate dal medico che ha informato il paziente del significato e delle conseguenze delle sue scelte che garantisce della sua capacità di intendere e di volere delle sue condizioni di salute mentale al momento della sottoscrizione».

4.427

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dal notaio o da altro pubblico ufficiale e controfirmata da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato,».

4.428

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e sono controfirmate, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che le predispone».

4.429

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Qualora vi siano più documenti scritti che soddisfano le predette condizioni di validità delle DAT, prevale il documento più recente».

4.430

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.431

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.432

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

4.433

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «lo consentano, le DAT» con le seguenti: «consentano l'espressione delle DAT per iscritto, esse».

4.434

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, terzo periodo, aggiungerete parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.435

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.436

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, terzo periodo, aggiungere le parole: «facendo ivi comparire, a pena di nullità, il medico che le ha predisposte».

4.437

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge».

4.438

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 6, sostituire il quarto periodo con il seguente:

«Le DAT restano valide per tre anni e possono essere revocate in qualsiasi momento, senza formalità, dalla persona che le abbia rilasciate. Possono essere sempre modificate, oppure possono essere confermate alla scadenza, secondo le modalità previste da questa legge. Se non confermate alla scadenza, decadono».

4.439

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento» con le seguenti: «con le medesime forme esse devono essere rinnovabili, modificabili e revocabili con cadenza triennale».

4.440

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «modificabili e revocabili in ogni momento» con le seguenti: «e modificabili in ogni momento. Sono invece revocabili con ogni forma, che prevale sulle precedenti espressioni ai sensi del presente articolo».

4.441

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo da: «Nei casi» fino a: «due testimoni» con il seguente: «Nei casi di urgenza le DAT sono inefficaci di fronte alle decisioni prese dal medico o dalla équipe ospedaliera curante».

4.442

[MALAN](#), [RIZZOTTI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parole: «videoregistrata», inserire le seguenti: «, se possibile,».

4.443

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.444

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT

perdono efficacia. Le DAT può essere rinnovate più volte, con la forma e le modalità prescritte dalla presente legge».

4.445

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo due anni dalla sottoscrizione le DAT perdono efficacia».

4.446

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Dat, essendo il risultato di un colloquio tra medico e paziente, devono essere espresse in forma individuale, escludendo l'uso di formulazioni standard e moduli prestampati».

4.447

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È fatto divieto di ricostruire eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti irritualmente rilasciati o espressi dal paziente medesimo, indipendentemente dalle forma e dalla decorrenza temporale di tali manifestazioni di volontà».

4.448

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile ovvero che l'incapacità di autodeterminarsi abbia carattere di irreversibilità, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

4.449

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le DAT si applicano dal momento in cui è certificato dal medico che il soggetto è in stato vegetativo irreversibile, accertato secondo gli standard e le conoscenze mediche attualmente disponibili».

4.450

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente.

6-ter. Le DAT sono inserite nella cartella clinica e nel fascicolo sanio elettronico, di cui costituiscono parte integrante».

4.451

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 7.

4.452

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [MARIO MAURO](#), [ELORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 7.

4.453

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le

modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

4.454

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

4.455

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico, il titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio è il Ministero della salute o un ente ad esso subordinato. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al periodo precedente. Il decreto stabilisce, altresì, i termini e le forme entro i quali i soggetti possono compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro. Tutte le informazioni sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

Conseguentemente all'articolo 4, al comma 6, sopprimere le parole: «dall'obbligo di registrazione» e sopprimere il comma 7.

4.456

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [ELORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro.

All'onere derivante dal presente comma valutato in 500 mila euro per l'anno 2017 e 50 mila a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.457

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È istituito il registro delle disposizioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro. Per garantire l'istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate e i relativi oneri il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

4.458

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari regionali vengono disciplinate le modalità di compilazione delle DAT, nonché di inserimento delle stesse nel fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire la accessibilità delle stesse da parte dell'intero Sistema Sanitario Nazionale».

4.459

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Al comma 7, dopo la parola: «regioni», inserire le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al secondo periodo dell'articolo 8, dopo la parola: «regioni», inserire 19 seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

4.460

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «con proprio atto, regolamentare» aggiungere le parole: «in stretta coerenza con le indicazioni anche tecniche impartite in materia dal Ministero della salute».

4.462

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».

4.461

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 7, sopprimere le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».

4.463

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili», con il seguente periodo: «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».

4.464

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «file modalità di trattamento dei dati personali

dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.465

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.466

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.467

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di trattamento dei dati personali dovranno essere preventivamente sottoposte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali».

4.468

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È esclusa qualsiasi responsabilità in capo al soggetto esercente una professione sanitaria qualora le DAT non risultino efficacemente reperibili e conoscibili in tempi congrui con quelli richiesti dalla tecnica sanitaria ritenuta opportuna nel caso concreto».

4.469

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La efficiente reperibilità delle DAT da parte del personale del Servizio sanitario nazionale o convenzionato è condizione di efficacia delle medesime».

4.470

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 8.

4.471

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 8.

4.472

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «sessanta», con: «centoventi».

4.473

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 8, sostituire la parola: «sessanta», con: «novanta».

4.474

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «dal perfezionamento dei procedimenti previsti al comma 7».

4.475

[RIZZOTTI](#), [MALAN](#)

Sopprimere la parola: «, anche».

4.476

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DIMAGGIO](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando modalità chiare, dettagliate ed esaustive».

4.477

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),

[MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute avviano idonee iniziative e campagne nazionali di informazione».

4.478

[RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT non possono mai essere redatte in forma prestampata e devono essere sottoscritte solo dal paziente o da chi ne fa le veci».

4.479

[PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel caso in cui il paziente non sia cosciente e non abbia dettato DAT, né abbia nominato un fiduciario, il coniuge, la parte in unione civile, il convivente o ciascuno dei parenti fino al quarto grado può rivolgersi al giudice tutelare, per chiedere l'autorizzazione all'interruzione dei trattamenti sanitari, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali, per assecondare la volontà del paziente stesso, direttamente o implicitamente ma in modo univoco, manifestata nella vita pregressa».

4.480

[SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.481

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.482

[VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO](#)

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.483

[MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato dal medico curante e due medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza».

4.484

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [CASALETTO](#)

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute dovrà provvedere alla costituzione di una banca dati nazionale, accedibile esclusivamente da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private anche non convenzionate, attraverso opportuno sistema informatico atto a garantire sia la tracciabilità dell'accesso sia la limitazione dell'accesso stesso, al quale dovranno afferire tempestivamente tutte le DAT ovvero le modifiche che alle stesse interverranno nel tempo. Ciò a cura e responsabilità degli uffici di stato civile dei comuni italiani e dei notai che ricevono la DAT».

4.485

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire la rubrica, con la seguente:

«(Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)».

4.486

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «Disposizioni», con la seguente: «Dichiarazioni».

4.487

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.488

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.489

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.490

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Qualora l'interruzione di trattamenti sanitari causi direttamente la morte del paziente, Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliare non è tenuto a prendere parte alle procedure, quando abbia sollevato preventivamente obiezione di coscienza. La dichiarazione dell'obiettore, nel caso di personale dipendente di un ospedale o di una casa di cura, deve essere comunicato al Direttore Sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso una struttura sanitaria.

2. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione».

4.491

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

4.492

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Obiezione di coscienza)

1. Il medico può in ogni caso esercitare il diritto di obiezione di coscienza qualora vengano richieste prestazioni in contrasto con essa o con i propri convincimenti tecnico-scientifici».

Art. 5

5.1

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.

5.4

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 1.

5.5

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 1.

5.6

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo va sempre realizzata una pianificazione delle cure condivisa».

5.7

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «di cui all'articolo 1» fino a: «e il medico», con le seguenti: «soprattutto nei casi di patologie croniche a carattere evolutivo deve essere raggiunto un accordo sull'implementazione delle migliori cure disponibili».

5.8

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere la seguente: «anche».

5.9

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e invalidante» inserire le seguenti: «, di tutte le forme neoplastiche, escluse le malattie degenerative del sistema nervoso centrale con localizzazioni cerebrali anche di natura vascolare ischemica,».

5.10

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto eutanasico».

5.11

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «tra il paziente e il medico» aggiungere le seguenti: «escluso ogni atto che possa comunque essere ricondotto a pratiche di eutanasia».

5.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico fino alla fine del comma», con le seguenti: «in coerenza con la specifica finalità di valorizzare il rapporto medico-fiduciario fra paziente e operatore sanitario».

5.13

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «alla quale il medico» fino alla fine del comma, con le seguenti: «al fine di rendere effettiva la collaborazione fra paziente e operatore sanitario con il solo obiettivo di assicurare, per quanto possibile, un trattamento della malattia che tuteli il paziente».

ormigoni

5.14

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare nell'ambito della propria autonomia

professionale e deontologica».

5.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.16

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, nel corso del tempo, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.17

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, anche solo per alcuni profili, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.18

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi» con le seguenti: «che il medico è tenuto a considerare, purché non si sia rivelata, con l'evoluzione degli eventi, contraria ai principi di autonomia professionale e deontologica del medico stesso».

5.19

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi, con le seguenti: della quale il medico, nel rispetto dei principi di autonomia professionale e deontologica, tiene conto».

5.20

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi», con le seguenti: «della quale il medico tiene conto».

5.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'équipe sanitaria» con le seguenti: «coloro che si occupano del paziente».

5.22

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad» con la seguente: «possono».

5.23

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinicoassistenziali».

5.24

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge».

5.25

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alla deontologia professionale».

5.26

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali».

5.27

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti di trattamenti sanitari contrari a norme di legge o alle buone pratiche clinico-assistenziali».

5.28

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 7».

5.29

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».

5.30

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuto ad» con la seguente: «può».

5.31

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: ««alla quale il medico è tenuto ad attenersi», con le seguenti: della quale il medico tiene conto».

5.32

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «attenersi», aggiungere le seguenti: «nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6».

5.33

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.34

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica».

5.35

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze sopravvenute rispetto alla relazione medica».

5.36

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.37

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, che deve comunque prioritariamente considerare nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.38

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale».

5.39

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti o gravemente lesivi per il paziente».

5.40

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti infausti per il paziente».

5.41

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sopraggiunta una situazione di incapacità di determinarsi, il fiduciario può revocare o chiedere di modificare, anche senza formalità, contenuti della relazione di cura che comportino esiti gravemente lesivi per il paziente».

5.42

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti o gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».

5.43

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti gravemente lesivi senza il consenso informato del fiduciario».

5.44

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il medico non può attuare previsioni della relazione di cura che comportino possibili esiti infausti senza il consenso informato del fiduciario».

5.45

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora il paziente si trovi in una delle condizioni descritte all'articolo 3, si applicano le disposizioni ivi previste».

5.46

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione di cui al presente comma è obbligatoriamente indicato un fiduciario, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge».

5.47

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della

relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.48

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: «La pianificazione delle cure non può in ogni caso prevedere o includere atti che integrino le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale».

5.49

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «È fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate nella relazione medica o sopravvenute rispetto alla stessa».

5.50

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medico propone l'aggiornamento della relazione di cura al sopraggiungere di terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione iniziale, di cui tiene conto in ogni caso in via prioritaria nell'esplicazione della propria autonomia professionale».

5.51

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il medico non può prendere in considerazioni orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. La pianificazione delle cure, è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

5.52

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di più pianificazioni delle cure con pareri espressi da altri medici o equipe ospedaliere espresse in forma scritta, decide il medico o l'equipe ospedaliera che da ultimo cura il paziente».

5.53

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il medico non può prendere In considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente, o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. la pianificazione delle cure è valutata dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e in coscienza, in applicazione del principio deùnlvolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

5.54

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

5.55

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

5.56

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 2.

5.57

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.58

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il paziente, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente o una persona di sua fiducia sono costantemente informati dal medico o dalla equipe ospedaliera che in quel momento lo ha in cura sull'evolversi della malattia o della patologia e delle cure consequenziali. Il paziente può rifiutare in qualsiasi momento la pianificazione delle cure in atto e rivolgersi ad altri medici o ad altri centri che ritiene opportuno interpellare».

5.59

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,».

5.60

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,».

5.61

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, ».

5.62

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «realisticamente attendersi in termini di qualità della vita», inserire le seguenti: «, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili,».

5.63

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 2 le parole: «qualità della vita», sono sostituite dalle seguenti: «decorso clinico», e dopo le parole: «cure palliative», sono inserite le seguenti parole: «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

5.64

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 2, le parole: «qualità della vita», sono sostituite dalle seguenti: «decorso clinico» e dopo le parole: «cure palliative», sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».

5.65

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 3.

5.66

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

5.67

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),

[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

5.68

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il paziente esprime il proprio consenso in forma scritta rispetto a quanto proposto dal medico o dalla *equipe* ospedaliera ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario. Qualora il paziente abbia espresso più consensi si fa riferimento all'ultimo consenso sottoscritto. Ogni decisione è poi rimessa al parere del medico curante o della *equipe* ospedaliera».

5.69

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «del comma 2, e», aggiungere la seguente: «facoltativamente».

5.70

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.70a

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.71

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «e i propri intendimenti per il futuro».

5.72

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, sopprimere la parola: «eventuale».

5.73

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di contrasto fra la pianificazione delle cure di cui al comma 1 e quanto dichiarato dal paziente ai sensi del presente comma, prevalgono i contenuti dello strumento pianificatorio previsto al comma 1».

5.74

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 4.

5.75

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

5.76

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.77

[RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUEFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano,

attraverso video-registrazione, eseguita da rappresentanti dell'A.S.L. di competenza e non dai familiari, o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica ospedaliera e nel fascicolo sanitario elettronico. n consenso deve essere inequivocabilmente comprensibile. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico».

5.78

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

5.79

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».

5.80

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono espressi in forma scritta», aggiungere le seguenti: «alla presenza del medico curante».

5.81

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo sopprimere la parola: «eventuale».

5.82

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico», con le seguenti: «nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico».

5.83

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.84

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.85

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono controfirmati, a pena di nullità, anche dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato che li predispone».

5.86

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.87

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

? le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;

? le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.

5.88

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 4, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

? le parole: «può essere aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiornata»;

? le parole: «su richiesta del paziente o» sono soppresse.

5.89

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sopprimere il comma 5.

5.90

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

5.91

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

5.92

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

5.93

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [ELORIS](#), [ZUFFEDA](#), [MALAN](#)

Sopprimere il comma 5.

5.94

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «fatta eccezione per la sospensione delle pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».

5.95

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza.

3. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo».

5.96

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DLBIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

5.97

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

5.98

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. L'assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o aventi altre forme neurologiche correlate è assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall'accordo 5 maggio 2011, n. 44/CU, sulle Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato di minima coscienza. L'assistenza domiciliare, di norma, è garantita dall'azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo.».

Art. 6

6.1

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.1a

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[MARIO MAURO, RIZZOTTI, GASPARRI, FLORIS, ZUFFADA, MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4a

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Norma transitoria) ? 1. L'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge determina la nullità dei documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, già depositati presso il comune di residenza o presso un notaio».

6.6

[SACCONI, BIANCONI, DI BIAGIO, AIELLO, MARINELLO, FORMIGONI, GASPARRI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI](#)

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.6a

[BIANCONI, AIELLO, FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Disposizioni transitorie) ? 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.7

[VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

6.8

[VOLPI, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.9

[QUAGLIARIELLO, GIOVANARDI](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore

della presente legge, sono nulli».

6.10

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [ELORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.11

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.»

6.11a

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Disposizioni transitorie*). ? 1. I documenti atti ad esprimere le volontà del dichiarante in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli».

6.12

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, non hanno alcun valore giuridico».

6.13

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «presso il comune di residenza o».

6.14

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o presso un notaio».

6.15

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni della medesima legge» con le seguenti: «non si applicano le disposizioni della medesima legge e non hanno alcun valore giuridico».

6.16

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo in quanto compatibili. In caso di incompatibilità i predetti documenti sono da considerarsi nulli».

6.17

[BIANCONI](#), [AIELLO](#), [FORMIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le DAT depositate hanno valore solo se in linea con i principi espressi dalla presente legge».

6.18

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della

ricostruzione della volontà del soggetto».

6.19

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [ELORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del soggetto».

Art. 7

7.1

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[MARIO MAURO](#), [RIZZOTTI](#), [GASPARRI](#), [ELORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sopprimere l'articolo 7.

7.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [ZIZZA](#), [TARQUINIO](#), [LIUZZI](#), [DI MAGGIO](#)

Al comma 1 sopprimere le parole da: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.4

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».

7.5

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ad eccezione degli oneri necessari per l'istituzione e il funzionamento dello strumento nazionale per la conservazione delle DAT o per il coordinamento sul territorio di tale funzione».

Art. 8.

Art. 8

8.1

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#),
[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogamente presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».

8.2

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#),
[CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogamente presenta il Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo dicastero».

Tit.1

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, sostituire, il comma 5, con il seguente:

«5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure

l'amministratore di sostegno, in assenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti i trattamenti sanitari proposti e il medico ritenga invece che questi siano appropriati e necessari, la decisione può essere rimessa, previo parere espresso da Comitato etico indipendente, al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria;

b) all'articolo 4, sostituire la rubrica, con la seguente:

"Art. 4. (Dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT)"».

Tit.2

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Modificare il titolo, con il seguente: «Divieto di eutanasia e di accanimento terapeutico».

Tit.3

[ROMANO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Sostituire titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Tit.4

[GASPARRI](#), [RIZZOTTI](#), [MARIO MAURO](#), [FLORIS](#), [ZUFFADA](#), [MALAN](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra nell'articolato, la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».

Tit.5

[VOLPI](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolato la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».

Tit.6

[SACCONI](#), [BIANCONI](#), [DI BIAGIO](#), [AIELLO](#), [MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [GASPARRI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento e di pianificazione condivisa delle cure».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolato la parola: «disposizioni» con: «dichiarazioni» e la parola: «disponente» con «dichiarante».

Tit.7

[QUAGLIARIELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Sostituire il titolo con il seguente: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento».

Conseguentemente, sostituire ovunque ricorra nell'articolato la parola: «disposizione» con: «dichiarazione» e la parola: «disponente» con: «dichiarante».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE)

N. [499_540](#)

Art. 2

2.1

[DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

2.2

[DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

2.3

[ZUFFADA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

2.4

[DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

2.0.1

[DE PETRIS, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti, con composizione quantitativa e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l'uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato:

a) con un medicinale autorizzato per l'uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;

b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l'uso sulla stessa specie animale o su un'altra specie per l'affezione in oggetto, ovvero per un'altra affezione;

c) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria"».

Art. 3

3.0.1

[ZUFFADA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.2

[ZUFFADA](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "fino all'importo di lire 750.000", sono sostituite con le seguenti: "fino all'importo di euro 800".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.3

[FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 27) è inserito il seguente:

"25-septies) cessione di cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.4

[FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 25) è inserito il seguente:

"25-bis) cessione di prodotti farmaceutici veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.5

[FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.6

[FUCKSIA](#)

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) cibi per il consumo animale associati a una terapia farmacologica prescritti da veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.7

FUCKSIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.8

FUCKSIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) prodotti farmaceutici veterinari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.3.2.1.23. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
516^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - **Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare**

[\(2821\)](#) Venera PADUA ed altri. - **Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare**

[\(2824\)](#) Mara VALDINOSI ed altri. - **Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare**

[\(2868\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - **Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 5 dicembre), non ancora illustrati.

Ricorda, altresì, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della Commissione per le Questioni regionali (favorevole con condizioni sul testo), mentre mancano ancora, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, sia sul

testo che sugli emendamenti.

Ricorda, infine, che la discussione generale non è ancora stata dichiarata chiusa: si ritenne, nella seduta dello scorso 10 ottobre, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'iter, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno lasciando tuttavia ancora aperta la possibilità d'intervenire nel dibattito.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 25 luglio), non ancora illustrati.

Ricorda, inoltre, che la discussione generale è stata già dichiarata chiusa e che la Relatrice ha rinunciato allo svolgimento della replica (seduta del 31 maggio 2017).

Ricorda, infine, che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della 14ª Commissione (favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti), mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione Bilancio.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

- (444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**
- (493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione**
- (678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica**
- e petizione n. 788 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile 2016.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti riferiti al testo base e che la relativa illustrazione è già stata svolta nella seduta del 6 ottobre 2015.

Ricorda, inoltre, che sono pervenuti i seguenti pareri: della 1a Commissione (non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti); della 5a Commissione (non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti); della Commissione Questioni regionali (favorevole con condizioni e con osservazione sul testo). Rileva che manca ancora, tra l'altro, il parere su testo ed emendamenti della Commissione Giustizia.

Soggiunge che il relatore Romano sta svolgendo una riflessione in merito ad alcuni suoi emendamenti, ritenuti cruciali, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

- (2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 11 ottobre, è stata dichiarata aperta la discussione generale, nella quale non si sono ancora registrati interventi.

Ricorda, inoltre, che è pervenuto il parere sul testo della Commissione per le Questioni regionali (favorevole), mentre mancano, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia) e 5a (Bilancio).

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2015.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge n. 86 è stato adottato come testo base nella seduta del 7 luglio 2015, dopo lo svolgimento della discussione generale e la replica della relatrice.

Ricorda, inoltre, che al predetto testo base sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2015), non ancora illustrati.

Ricorda, infine, che è pervenuto il parere della 1a Commissione su testo base ed emendamenti (non ostativo), mentre mancano, tra gli altri, i prescritti pareri delle Commissioni 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017.

Fa presente, altresì, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.24. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 518 (ant.) del 14/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
518ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2930) Deputato Vittoria D'INCECCO ed altri. - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)

La **PRESIDENTE**(PD), in qualità di relatrice, riferisce sul provvedimento in titolo, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Fa presente, in primo luogo, che il disegno di legge, composto da due articoli, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento ed è attualmente all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite 8ª e 13ª.

Soggiunge che presso le Commissioni di merito si sta valutando l'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, alla luce dell'orientamento già emerso, e condiviso dal Governo, di approvare il testo in tempi rapidi e senza modificazioni.

Ciò posto, illustra in dettaglio l'articolo 1, che dispone in ordine al coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **GAETTI** (M5S) esprime apprezzamento per il provvedimento in esame, che sembra

andare nella direzione di una semplificazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il senatore **FLORIS** (*FI-PdL XVII*) si associa alla valutazione del senatore Gaetti, sottolineando che l'esigenza di una revisione organica della normativa, nel senso di assicurarne l'unitarietà e l'omogeneità, è particolarmente avvertita dagli amministratori degli enti locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Nella sua qualità di relatrice, propone di esprimere, per quanto di competenza della Commissione, un parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- **e petizione n. 788 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere, su testo ed emendamenti, della Commissione Giustizia.

Quindi, accedendo ad una richiesta avanzata per le vie brevi dal relatore Romano, propone di richiedere la relazione tecnica in relazione agli emendamenti a firma di quest'ultimo sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nell'auspicio di una revisione di detto parere.

Conviene la Commissione.

Il senatore [GAETTI](#) (M5S) osserva che le proposte di modifica avanzate dal relatore sono cruciali.

La [PRESIDENTE](#) ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, evidenziando l'esiguità del tempo a disposizione per completare utilmente l'iter e formulando l'auspicio che la riforma recata dal provvedimento in esame non sia ancora una volta rinviata.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(2846) Serenella FUCKSIA. - Disposizioni in materia di agevolazioni economiche su farmaci e cure veterinarie

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 499 e 540, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2846 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) propone che al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia connesso, stante la sostanziale identità della materia trattata, l'esame del disegno di legge n. 2846, con l'intesa che il testo unificato già adottato resta fermo ed è valevole anche per quest'ultimo disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#), pur dando atto della perdurante mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio, ravvisa l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle già svolte riguardo al disegno di legge n. 1534.

Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La **PRESIDENTE** comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e giustizia su testo ed emendamenti.

La senatrice **RIZZOTTI** (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il provvedimento in esame è molto atteso, essendo ormai radicato il convincimento che sia necessario porre un argine legislativo alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare. Rimarca dunque l'opportunità di licenziare in tempi rapidi il testo, se necessario anche rinunciando alle proposte emendative e richiedendo il trasferimento alla sede deliberante.

La **PRESIDENTE**, anche alla luce delle considerazioni della senatrice Rizzotti, ravvisa l'opportunità di inoltrare alla Presidenza del Senato una richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Si riserva di acquisire il consenso formale dei rappresentanti dei Gruppi ai fini dell'eventuale invio della richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.3.2.1.25. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
520^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** riepiloga le risposte ricevute dai rappresentanti dei Gruppi in merito ai prospettati trasferimenti alla sede deliberante dei disegni di legge n. **438** e connessi (disturbi alimentari), n. **499** e connessi (farmaci veterinari), n. **1534** e connessi (disposizioni corpo e tessuti *post mortem*) e n. **2869** (Rete dei registri dei tumori): i senatori Aiello, Bianco, D'Anna, Di Giacomo, Ivana Simeoni, Volpi e Zuffada hanno manifestato il consenso al cambio di sede per tutti i provvedimenti summenzionati; il senatore Gaetti ha subordinato il proprio consenso al cambio di sede, per tutti i disegni di legge in questione, allo svolgimento dell'interrogazione a sua firma 3-03519; il senatore D'Ambrosio Lettieri ha prestato il proprio consenso al cambio di sede solo per i disegni di legge n. **438** e connessi e n. **2869**. Ciò posto, invita i senatori Romano e Nerina Dirindin, che ancora non si sono espressi, a rendere noto il proprio avviso.

La senatrice **DIRINDIN** (*Art.1-MDP-LeU*) manifesta il proprio consenso al cambio di sede per i soli disegni di legge n. **438** e connessi e n. **2869**.

Il senatore **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di acconsentire al cambio di sede per i disegni di legge n. **438** e connessi, n. **499** e connessi e n. **2869**, mentre ritiene che non vi siano le condizioni per il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. **1534** e connessi (vi osta il parere contrario, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio su alcuni emendamenti a sua firma che egli, in qualità di relatore, reputa fondamentali per il miglioramento del testo).

La **PRESIDENTE**, alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, rileva che vi è una possibilità di consenso unanime soltanto per il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. **438** e connessi e n. **2869**, a condizione che il senatore Gaetti sciolga positivamente la propria riserva. Fa presente, a tal proposito, di aver sollecitato la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-03519 e formula l'auspicio di ricevere quanto prima una comunicazione dal senatore Gaetti che consenta al fine di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede plenaria alle ore 15 odierne, ovvero al termine della programmata seduta delle Commissioni 7a e 12a riunite, per trattare - compatibilmente coi lavori dell'Assemblea - gli argomenti già posti all'ordine del giorno e non ancora conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.26. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
521^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che la Commissione non è in numero legale per procedere al previsto esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che non risulta ancora sciolta la riserva del senatore Gaetti in ordine ai prospettati trasferimenti in sede deliberante dei disegni di legge n. **[438](#)** e connessi (disturbi alimentari), n. **[499](#)** e connessi (farmaci veterinari), n. **[1534](#)** e connessi (disposizioni corpo e tessuti) e n. **[2869](#)** (rete dei registri dei tumori).

La Commissione prende atto.

Appreziate le circostanze, considerato anche che alle ore 9,30 avranno inizio i lavori dell'Assemblea, la **[PRESIDENTE](#)** toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 540
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 198 \(pom.\)](#)

20 giugno 2017

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 244 \(ant.\)](#)

22 febbraio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

Discusso
congiuntamente:
[S. 499](#)

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

[N. 245 \(pom.\)](#)
22 febbraio 2017

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 246 \(ant.\)](#)
1 marzo 2017

Esito: Contrario
con osservazioni

[N. 273 \(ant.\)](#)
28 giugno 2017

Esito: Favorevole
con osservazioni
su nuovo testo

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 198 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

L'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2832) Deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. - Conferimento della medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo. All'articolo 3, comma 3, segnala l'opportunità di chiarire se gli ulteriori membri che possono integrare ciascuno dei Comitati nazionali debbano essere computati all'interno del numero massimo di quindici componenti previsto dal precedente comma 1, nonché se tali ulteriori membri debbano essere scelti all'interno delle stesse categorie previste dal medesimo comma 3.

All'articolo 3, comma 6, reputa necessario specificare la cadenza periodica per l'invio - da parte dei comitati nazionali al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - dei rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto.

Infine, all'articolo 6, comma 1, segnala la necessità di chiarire se dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 244 (ant.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
244ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 (n. 387)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice **GINETTI** (PD), relatrice, introduce l'esame dello schema in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 3 della delega fornita dalla legge n. 149 del 2016 e volto all'emanazione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Con la Convenzione, gli Stati membri perseguono l'obiettivo di dotare le legislazioni nazionali di norme relative all'assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione di atti di indagine o di assunzione di prova in materia penale e nell'ambito di procedimenti funzionali all'irrogazione di sanzioni amministrative.

L'atto in titolo si compone di 26 articoli, che enumerano i casi e la procedura per i casi di assistenza, come tra gli altri nei casi di procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (articoli 3 e 4), di notificazioni (articoli 5 e 6), di trasferimento temporaneo di persone detenute (articoli 11 e 12), di audizione mediante videoconferenza (articoli 13 e 14), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (articoli 19-23).

Si rileva che l'articolo 34 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale,

prevede che la direttiva sostituisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la "convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo" e pertanto l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni della convenzione è finalizzato a fissare il quadro giuridico per le richieste di assistenza che perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l'articolo 35 della direttiva 2014/41/UE.

Dopo aver espresso una valutazione di compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli con alcuni rilievi relativi all'articolo 9, sulla portata e l'ambito di applicazione della previsione relativa allo "scambio diretto e spontaneo di informazioni", e al combinato disposto degli articoli 13 e 15, in riferimento al rapporto tra l'audizione mediante videoconferenza e la conferenza telefonica.

Il senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) chiede un chiarimento circa le modalità di svolgimento dell'audizione mediante conferenza telefonica, istituto non previsto dal nostro ordinamento.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) chiarisce che il senso dell'ultimo rilievo da lei svolto era proprio nel senso di demandare alla Commissione di merito una attenta valutazione su questo punto.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [ANITORI](#) (*AP (Ncd-CpE)*), relatrice, illustra i due disegni di legge in titolo, i quali intervengono sulla normativa nazionale di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari, dettato dalla direttiva 2001/82/CE, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti.

In particolare, il vigente articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, come sostituito dalla direttiva 2004/28/CE, consente al medico veterinario, nel caso in cui non siano disponibili medicinali veterinari autorizzati per una determinata patologia di specie animali non destinate alla produzione di alimenti, di ricorrere a medicinali veterinari autorizzati in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie, oppure, in seconda battuta, di ricorrere a un medicinale autorizzato in Italia per l'uso umano o a un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto o per un'altra affezione, oppure, in terza battuta, in mancanza dei

precedenti, a una preparazione galenica su prescrizione del medico veterinario.

Il disegno di legge n. 499 modifica il predetto articolo 10 unicamente sostituendo le parole iniziali "Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione", con le parole "Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia". Il disegno di legge n. 540, oltre a prevedere la predetta modifica, antepone la possibilità del ricorso ai medicinali per uso umano al ricorso ai medicinali veterinari autorizzati per altra affezione o specie animale in Italia o in altro Stato membro e accomuna a tale seconda categoria anche le preparazioni galeniche.

Al riguardo, segnala che, in materia, è in fase di avanzata discussione la proposta di regolamento COM(2014) 558, che andrebbe a sostituire l'attuale direttiva 2001/82/CE, recante il codice comunitario dei medicinali veterinari, e che pertanto sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, con la conseguente non applicazione del decreto n. 193 del 2006. Per quanto riguarda i medicinali veterinari generici, la relativa disciplina è prevista all'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE, ed è ripresa nella citata proposta di regolamento all'articolo 16.

La relatrice illustra quindi uno schema di parere contrario, con alcune osservazioni.

Si osserva che entrambi i disegni di legge, prevedendo la precondizione dell'inesistenza di "molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee", sembrano di fatto superare il riferimento al farmaco, eludendo la disciplina della deroga al sistema dei farmaci e farmaci generici autorizzati, prevista in via eccezionale dall'articolo 10 della direttiva e dall'articolo 10 del decreto attuativo. Tale discrepanza con l'ordinamento europeo è ulteriormente confermata alla luce della proposta di regolamento COM(2014) 558, destinata a sostituire non solo la direttiva 2001/82/CE, ma ? in quanto direttamente applicabile ? anche il decreto legislativo di attuazione n. 193 del 2006.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) sollecita un maggiore approfondimento sui temi trattati dai due disegni di legge.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) rileva come esista una prassi volta a consentire l'utilizzo di medicinali per uso umano anche per la cura degli animali. Ritiene pertanto necessario che il parere, pur doverosamente rappresentando le criticità sussistenti, lasci spazio ad una efficace regolamentazione della materia.

Il senatore [AMIDEI](#) (FI-PdL XVII) concorda con le richieste di un maggiore approfondimento sul tema dell'utilizzo dei farmaci sugli animali, anche in considerazione dell'ampia diffusione degli agrofarmaci, che hanno una loro disciplina e una procedura specifica per quanto concerne le relative autorizzazioni.

Il senatore [SCILIPOTLISGRO'](#) (FI-PdL XVII) chiede delucidazioni sulla natura dei farmaci oggetto di regolamentazione, sottolineando come occorra distinguere tra medicinali da banco e quelli tramite ricetta, che offrono maggiori controlli in quanto prescritti dal medico veterinario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,00.

***OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 387***

La 14ª Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della delega fornita dalla legge n. 149 del 2016 ed è volto all'emanazione di norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
considerato che con la Convenzione gli Stati membri perseguono l'obiettivo di dotare le legislazioni nazionali di norme relative all'assistenza giudiziaria ai fini dell'acquisizione di atti di indagine o di assunzione di prova in materia penale e nell'ambito di procedimenti funzionali all'irrogazione di sanzioni amministrative;
ricordato che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non ancora per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica insieme con Grecia, Croazia e Irlanda;
rilevato che, dai dati forniti dal Ministero della giustizia, risulta un'espansione dell'assistenza giudiziaria, essendosi nel solo ultimo anno dato corso a 2104 richieste di assistenza provenienti da Stati membri a fronte di 765 richieste avanzate dall'autorità italiana;
considerato che il presente intervento normativo ha come obiettivo il rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, perseguito nella medesima materia con la recente attuazione di una serie di decisioni-quadro, entrate in vigore dal 2002 al 2009. La Convenzione in esame individua lo specifico ambito dell'attività comune e favorisce lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie; costruisce, pertanto, uno strumento generale e nel contempo disciplina forme specifiche di assistenza giudiziaria;
rilevato che l'atto in titolo si compone di 26 articoli, che enumerano i casi e la procedura per i casi di assistenza, come tra gli altri nei casi di procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (articoli 3 e 4), di notificazioni (articoli 5 e 6), di trasferimento temporaneo di persone detenute (articoli 11 e 12), di audizione mediante videoconferenza (articoli 13 e 14), di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (articoli 19-23);
rilevato tuttavia che l'articolo 34 della direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale, prevede che la direttiva sostituisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di convenzioni, tra cui la "convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e relativo protocollo" e che pertanto l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni della convenzione è finalizzato a fissare il quadro giuridico per le richieste di assistenza che perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l'articolo 35 della direttiva 2014/41/UE;
rilevato altresì che la direttiva 2014/41/UE è volta a istituire un unico strumento denominato "ordine europeo d'indagine" (OEI) che garantisca l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Essa ha quale termine di recepimento il 22 maggio 2017 e la delega per la sua trasposizione è contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015);
rilevato inoltre che l'aspetto fondamentale del provvedimento in esame riguarda la previsione di una sempre più accentuata sinergia di collaborazione internazionale sia sul piano delle indagini che su quello processuale, per un'efficace azione di contrasto alla criminalità mediante l'individuazione di uno specifico ambito di attività comune, e prevedendo procedure più snelle per lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie al fine di costruire uno strumento generale e al contempo una disciplina di forme specifiche di assistenza giudiziaria;
richiamato il parere reso sul disegno di legge delega il 10 febbraio 2016;

valutato che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione del 2000,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si invita a valutare l'opportunità di specificare, in riferimento all'articolo 9, la portata e l'ambito di applicazione della previsione relativa allo "scambio diretto e spontaneo di informazioni";

si invita inoltre a valutare il combinato disposto dell'articolo 15 in riferimento all'articolo 13, relativamente al rapporto tra l'audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico del perito, rispetto allo strumento della conferenza telefonica di cui al medesimo articolo 15.

1.4.2.2.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 22/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017
245ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[ROMANO](#)

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(499) DE POLI. - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(540) Silvana AMATI ed altri. - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [ANITORI](#) (AP (Ncd-CpE)), anche a seguito delle riflessioni svolte dai colleghi nella seduta antimeridiana, illustra una nuova versione del parere sugli atti in titolo, pubblicato in allegato al resoconto. Il parere è di tenore non ostativo, ma condizionato alla necessità di assicurare la piena conformità degli stessi all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) ringrazia la relatrice per le modifiche apportate al parere. Ritiene che esso costituisca una base di riferimento utile per una ulteriore riflessione sul tema, in modo tale da arrivare al voto in una delle prossime sedute.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) condivide il testé prospettato iter procedurale.

La senatrice [GINETTI](#) (*PD*) ritiene necessario individuare con precisione le norme giuridiche europee che si ritengono problematiche per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) osserva come la complessità dei temi in discussione e le possibili conseguenze di carattere finanziario dovute all'eventuale avvio di una procedura di infrazione rendano necessario un ulteriore momento di riflessione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ([n. COM \(2016\) 821 definitivo](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [FISSORE](#) (*PD*), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, che è diretto a rafforzare l'efficacia della procedura di notifica alla Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE ("direttiva servizi") per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione o requisiti nuovi o modificati, relativi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi.

Secondo valutazioni della Commissione europea, risulta necessario stabilire una procedura volta soprattutto a prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi alla direttiva servizi, al fine di incrementare la competitività e l'integrazione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori sia degli imprenditori.

Al riguardo, il vigente articolo 15, paragrafo 7, della direttiva 2006/123/CE dispone che gli Stati membri notificano, in fase di progetto, le nuove disposizioni che subordinano, nel proprio ordinamento giuridico, l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi a determinati requisiti (di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3), specificandone le motivazioni. La notifica non impedisce l'entrata in vigore di tali misure ed entro tre mesi dalla notifica, la Commissione può adottare una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle. Similmente, l'articolo 39, paragrafo 5, secondo e terzo comma, stabilisce che gli Stati membri comunicano (non necessariamente in fase di progetto) le nuove disposizioni che subordinano la libera circolazione transfrontaliera di servizi a determinati requisiti (di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2), specificandone le motivazioni. La comunicazione non impedisce l'adozione di tali disposizioni e, su base annuale, la Commissione fornisce orientamenti sull'applicazione di tali disposizioni nel contesto della direttiva.

Per quanto concerne le principali disposizioni della proposta, l'articolo 3 prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione europea qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione per l'accesso e l'esercizio di attività di servizi, sia per i soggetti stabiliti (articoli 9 e 15 della direttiva servizi), sia in libera prestazione di servizi (articolo 16 della direttiva servizi), specificandone le motivazioni. La notifica deve avvenire almeno tre mesi prima dell'adozione della misura, a pena di costituire "vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i

suoi effetti nei confronti dei singoli", e deve essere effettuata utilizzando il sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

Ai sensi dell'articolo 5, nel corso dei predetti tre mesi viene condotta una consultazione tra tutti gli Stati membri e la Commissione. L'articolo 6 prevede che, entro i termini della consultazione, la Commissione possa segnalare allo Stato notificante l'intenzione di adottare una decisione di incompatibilità con la direttiva 2006/123/CE e di conseguente intimazione a non adottare la misura (o ad abrogarla qualora sia stata illecitamente già adottata). La predetta decisione può essere adottata, ai sensi dell'articolo 7, entro i tre mesi successivi alla chiusura della consultazione.

L'articolo 10 contempla i casi in cui uno Stato membro intenda introdurre una nuova o modificata regolamentazione sui servizi che ricada al tempo stesso anche nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche, oppure della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, stabilendo che una unica notifica valga per entrambe le procedure, al fine di evitare inutili duplicazioni.

La relatrice richiama la normativa nazionale di attuazione della direttiva 2006/123/CE, che in relazione alle procedure di notifica prevede all'articolo 13 la subordinazione dell'efficacia di nuove disposizioni che prevedono requisiti, alla previa notifica alla Commissione europea, inoltrata tramite il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso articolo precisa che la notifica di un progetto di regolamentazione tecnica soddisfa al contempo il predetto obbligo di notifica.

È richiamata, inoltre, la legge n. 317 del 1986, che stabilisce una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE (e della nuova direttiva (UE) 2015/1535 che ne ha ripreso le disposizioni), che all'articolo 9 prevede che le nuove regole tecniche non possono entrare in vigore prima di tre mesi dalla loro comunicazione alla Commissione europea, né di un ulteriore mese qualora la Commissione o un altro Stato membro abbiano emesso un parere circostanziato secondo cui la misura può ostacolare la libera circolazione o dei servizi elettronici o la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi (o di tre ulteriori mesi qualora si tratti di ostacoli alla libera circolazione delle merci). Sono comunque fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale, previsti dalla direttiva.

In riferimento all'atto in titolo, è pervenuta la relazione del Governo, che è di tenore sostanzialmente favorevole, e la risoluzione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, che prospetta talune criticità in riferimento al principio di proporzionalità.

La relatrice evidenzia quindi che la base giuridica della proposta è dalla Commissione europea individuata negli articoli 53, paragrafo 1, 62 e 114, del TFUE e che, sempre secondo la Commissione europea, i principi di sussidiarietà e proporzionalità sarebbero rispettati in quanto l'instaurazione di un mercato unico dei servizi richiede un'azione vincolante e omogenea sull'intero territorio europeo.

Pertanto, quantomeno in riferimento al principio di proporzionalità, la relatrice evidenzia alcune criticità, poiché alcuni aspetti della nuova disciplina delle procedure di notifica sembrano incidere in maniera eccessiva sui processi decisionali interni agli Stati membri.

In questo senso, le disposizioni sulle procedure di consultazione e decisione, che introducono un termine dilatorio per l'entrata in vigore di disposizioni nazionali che può arrivare fino a sei mesi dalla notifica, sembrano essere eccessivamente onerose in termini di efficienza dell'azione regolatoria nazionale o regionale, creando un notevole impatto sugli *iter* procedurali di adozione degli atti legislativi, regolamentari e amministrativi, a livello nazionale e regionale, con un inevitabile allungamento dei tempi di adozione.

Ci sono anche delle difformità rispetto all'analoga procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche. Essa infatti introduce due importanti novità, rispetto alla vigente normativa sui servizi e sulle regolamentazioni tecniche. La prima riguarda le conseguenze di un'eventuale violazione degli obblighi di notifica e di sospensione dell'entrata in vigore, che

costituirebbero un "vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli", mentre la vigente direttiva 2006/123/CE dispone espressamente che "la notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione". La seconda riguarda il potere che verrebbe conferito alla Commissione europea di dichiarare l'incompatibilità della misura con la direttiva 2006/123/CE e di chiedere allo Stato membro di non adottare la misura o di abrogarla qualora l'avesse già (illecitamente) adottata.

La relatrice conclude ricordando che in molti parlamenti nazionali si sta esaminando la proposta e che sono emerse forti preoccupazioni con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà nel *Bundestag* tedesco, nell'*Assemblée Nationale* e nel *Sénat* francesi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che essi intervengono sulla normativa nazionale di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari, dettato dalla direttiva 2001/82/CE, come modificata dalla direttiva 2004/28/CE, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti; considerato, in particolare, che il vigente articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, come sostituito dalla direttiva 2004/28/CE, consente al medico veterinario, nel caso in cui non siano disponibili medicinali veterinari autorizzati per una determinata patologia di specie animali non destinate alla produzione di alimenti, di ricorrere a medicinali veterinari autorizzati in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie, oppure, in seconda battuta, di ricorrere a un medicinale autorizzato in Italia per l'uso umano o a un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto o per un'altra affezione, oppure, in terza battuta, in mancanza dei precedenti, a una preparazione galenica su prescrizione del medico veterinario; rilevato che il disegno di legge A.S. 499 modifica il predetto articolo 10 unicamente sostituendo le parole iniziali "Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione", con le parole "Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia"; rilevato, altresì, che il disegno di legge A.S. 540, oltre prevedere la predetta modifica, antepone la possibilità del ricorso ai medicinali per uso umano al ricorso ai medicinali veterinari autorizzati per altra affezione o specie animale in Italia o in altro Stato membro e accomuna a tale seconda categoria anche le preparazioni galeniche; considerato che, in materia, è in fase di discussione la proposta di regolamento COM(2014) 558, che

andrebbe a sostituire l'attuale direttiva 2001/82/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari e che pertanto sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, con la conseguente disapplicazione del decreto n. 193 del 2006.

Il testo della proposta, che ha subito numerose modifiche con l'approvazione di emendamenti da parte del Parlamento europeo il 10 marzo 2016, prevede al nuovo articolo 115 i contenuti del vigente articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, mantenendo come prima scelta i medicinali autorizzati nell'Unione per altra affezione o per altra specie animale e in subordine il ricorso a medicinali per uso umano o a preparazioni galeniche. Inoltre, al fine di combattere la resistenza antimicrobica, è esclusa la profilassi antibiotica preventiva, mentre il ricorso ad antibiotici per uso umano è comunque subordinato all'approvazione dell'autorità veterinaria;

ricordato che, per quanto riguarda i medicinali veterinari generici, la relativa disciplina è prevista all'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE, ed è ripresa nella citata proposta di regolamento all'articolo 16,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alle seguenti modifiche:

entrambi i disegni di legge, prevedendo la preconditione dell'inesistenza di "molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee", sembrano di fatto superare il riferimento al farmaco e aprire alla possibilità per il veterinario di potersi scegliere qualsiasi sostanza attiva autorizzata nell'UE in ambito veterinario o umano con qualsiasi eccipiente o via di somministrazione ritenuto idoneo, eludendo la disciplina della deroga al sistema dei farmaci e farmaci generici autorizzati, prevista peraltro in via eccezionale dall'articolo 10 della direttiva e dall'articolo 10 del decreto attuativo.

Non entrando nel merito delle valutazioni che sottendono le articolazioni della predetta modalità di deroga, fondata sul principio di precauzione, si rileva in questa sede unicamente la chiara discrepanza dei disegni di legge con una vigente disposizione della normativa dell'Unione europea, con il conseguente rischio dell'apertura di una procedura di infrazione.

Tale incompatibilità con l'ordinamento europeo è ulteriormente confermata alla luce della proposta di regolamento COM(2014) 558, destinata a sostituire non solo la direttiva 2001/82/CE, ma ? in quanto direttamente applicabile ? anche il decreto legislativo di attuazione n. 193 del 2006.

Si ritiene pertanto necessario che i due disegni di legge siano riformulati per assicurare la piena conformità all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE.

Inoltre, condividendo l'esigenza di un contenimento della spesa pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti, da cui muovono le due proposte legislative in titolo, come risulta dalle rispettive relazioni illustrative, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a favorire la diffusione e l'utilizzo dei farmaci veterinari generici, disciplinati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006.

1.4.2.2.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 246 (ant.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
246ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CHITI](#)

indi del Vice Presidente

[ROMANO](#)

indi del Presidente

[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(499\)](#) **DE POLI.** - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

[\(540\)](#) **Silvana AMATI ed altri.** - *Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti*

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere contrario con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 febbraio.

La senatrice [ANITORI](#) (AP (Ncd-CpE)), relatrice, a seguito di un'ulteriore riflessione sui temi oggetto

dei disegni di legge in titolo, riformula lo schema di parere non ostativo già da lei presentato in uno schema di parere contrario con osservazioni.

Si afferma che l'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE prevede che la deroga al sistema dei farmaci possa essere disposta dal veterinario responsabile solo a determinate e limitate condizioni, secondo le quali il medicinale in ipotesi insussistente può essere sostituito seguendo un meccanismo "a cascata" predeterminato e oggettivo, riprodotto fedelmente nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006. Tale sistema, in base all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, è operativo, sotto la diretta responsabilità del veterinario responsabile, solo "in via eccezionale" e solo "al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili". Conseguentemente, una diversa gradazione delle fattispecie, come prevista dai disegni di legge in titolo, appare distonica dal disposto europeo. Si ritiene pertanto che i due disegni di legge debbano essere riformulati al fine di assicurare la piena conformità degli stessi all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE.

Si invita, inoltre, la Commissione di merito a tenere conto dei particolari aspetti legati all'uso di medicinali antibiotici e a valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a favorire la diffusione e l'utilizzo dei farmaci veterinari generici, disciplinati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) ringrazia la relatrice per l'attento lavoro svolto sui temi trattati con i disegni di legge in titolo, peraltro oggetto di riconsiderazione nella Commissione di merito.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente [ROMANO](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere contrario con osservazioni presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 ([n. COM \(2016\) 731 definitivo](#))
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, volto a istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. L'istituzione e la gestione dell'unità centrale ETIAS è affidata alla Guardia di frontiera e costiera europea.

I richiedenti presentano la domanda completando il modulo *online* e pagando cinque euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto, utilizzando un sistema informatico. Trasmessa la domanda, il sistema centrale ETIAS confronta automaticamente i dati inseriti con quelli contenuti nello stesso sistema centrale ETIAS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nell'Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a

segnalazioni (TDAWN).

Qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro critico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale, dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente). Nell'ambito della valutazione manuale, lo Stato competente rifiuta l'autorizzazione se, dal primo riscontro automatizzato, il documento di viaggio risulta smarrito, rubato o invalidato, o se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso. Negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo Stato competente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente, da fornire entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli altri Stati membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali devono rispondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presentazione della domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro il rifiuto, il richiedente ha diritto di presentare ricorso.

L'autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non conferisce automaticamente diritto d'ingresso. Al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono autorizzate a presentare richiesta motivata di accesso alla consultazione dei dati del sistema centrale ETIAS.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, correttamente individuata, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, che sono rispettati, e al merito della proposta, valutata positivamente poiché consentirà di coprire un ambito attualmente non sottoposto a verifiche personalizzate, al fine di ridurre l'immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza. Potrebbe, tuttavia, essere valorizzato maggiormente il ruolo dei vettori, ridotto a cinque anni il termine di validità dell'autorizzazione e attribuito alla Commissione europea il compito di valutare se il numero delle domande di autorizzazione vada a concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni Stati membri di primo ingresso, in tal caso prevedendo forme di distribuzione di tale onere sugli altri Stati membri.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) osserva con favore il passo in avanti compiuto con il provvedimento in esame, poiché viene realizzata una sostanziale interoperabilità delle varie banche dati oggi esistenti a livello europeo, relativamente alle quali auspica un pieno accesso per le forze di polizia e per Europol, e poiché viene ribadito il principio che l'ingresso alle frontiere esterne dell'Unione vada considerato in una prospettiva unitaria. Il nuovo sistema consentirà quindi un adeguato monitoraggio degli ingressi irregolari, potendosi anche prefigurare una sua estensione ai richiedenti asilo.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-PdL XVII), nel preannunciare un parere favorevole, evidenzia la grande rilevanza del provvedimento in esame.

Il presidente [ROMANO](#), quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni non ostative con rilievi presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ([n. COM\(2016\) 821 definitivo](#))

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 22 febbraio.

La relatrice [FISSORE](#) (PD) riepiloga i contenuti essenziali dell'atto in titolo, relativamente al quale sono stati acquisiti sia il parere favorevole del rappresentante del Governo, espresso nella giornata di ieri in sede di audizione informale sulle priorità dell'Unione europea per il 2017, che le consistenti perplessità in merito al rispetto del principio di proporzionalità formulate dalle Assemblee legislative regionali dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo e le obiezioni sul rispetto del principio di sussidiarietà formulate da alcune Camere europee.

Osserva come il Governo abbia motivato il suo favore con il fatto che il sistema di notifica, congegnato dalla proposta in esame, assicura la certezza del diritto connessa all'attestazione *ex ante*, espressa dalla Commissione europea, sulla legittimità di un sistema autorizzatorio nazionale in base ai principi della direttiva servizi, evitando così infrazioni contestate *ex post*. Peraltro, ritiene necessario affrontare le obiezioni sollevate in merito al rispetto del principio di proporzionalità, ponderando adeguatamente, e valorizzando, le specificità italiane in materia di servizi. La prospettiva è quindi quella di predisporre uno schema di osservazioni già per la prossima settimana, in modo da offrire argomenti per la Commissione Industria, competente per il merito.

Il Presidente [CHITI](#) ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti in ragione della diversità di posizioni tra il Governo italiano, da un lato, e alcune Camere europee e alcune Assemblee legislative regionali, dall'altro.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che i principi della libera prestazione di servizi vadano contemperati con le esigenze proprie delle realtà italiane. È quindi vero che la notifica preventiva di alcuni provvedimenti previene l'insorgere di procedure di infrazione, ma l'ambito di applicazione dell'atto in titolo potrebbe essere calibrato in modo tale da limitare i casi di interventi preventivi della Commissione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 499 E 540**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, considerato che essi modificano l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione della direttiva 2001/82/CE (come modificata dalla direttiva 2004/28/CE), costituente il codice comunitario dei medicinali veterinari, con la finalità (dichiarata nelle relazioni illustrative) di contribuire al contenimento della spesa pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti;

considerato, in particolare, che il citato articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006 consente al medico veterinario, nel caso in cui non siano disponibili medicinali veterinari autorizzati per una determinata patologia di specie animali non destinate alla produzione di alimenti, di ricorrere a medicinali veterinari autorizzati in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie, oppure, in seconda battuta, di ricorrere a un medicinale autorizzato in Italia per l'uso umano o a un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso nella stessa specie o in un'altra specie per l'affezione in oggetto o per un'altra affezione, oppure, in terza battuta, in mancanza dei precedenti, a una preparazione galenica su prescrizione del medico veterinario;

rilevato che il disegno di legge n. 499 modifica il predetto articolo 10 unicamente sostituendo le parole iniziali "ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione", con le parole "ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia";

rilevato, altresì, che il disegno di legge n. 540, oltre a prevedere la predetta modifica, antepone la possibilità del ricorso ai medicinali per uso umano al ricorso ai medicinali veterinari autorizzati per altra affezione o specie animale in Italia o in altro Stato membro e accomuna a tale seconda categoria anche le preparazioni galeniche;

considerato che, in materia, è in fase avanzata di discussione la proposta di regolamento COM(2014) 558, che andrebbe a sostituire l'attuale direttiva 2001/82/CE recante il codice comunitario dei medicinali veterinari e che pertanto sarebbe direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, con la conseguente non applicazione del decreto n. 193 del 2006.

Il testo della proposta, che ha subito numerose modifiche con l'approvazione di emendamenti da parte del Parlamento europeo il 10 marzo 2016, prevede al nuovo articolo 115 i contenuti del vigente articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, mantenendo come prima scelta i medicinali autorizzati nell'Unione per altra affezione o per altra specie animale e in subordine il ricorso a medicinali per uso umano o a preparazioni galeniche. Ulteriori limiti sono, inoltre, previsti al fine di combattere la resistenza antimicrobica.

Anche nei lavori preparatori del Consiglio, compendiate da ultimo nel documento n. 15430/16, elaborato dalla Presidenza slovacca, il nuovo articolo 115 riproduce nella sostanza i contenuti del vigente articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, con l'ordine di graduazione previsto;

ricordato che, per quanto riguarda i medicinali veterinari generici, la relativa disciplina è prevista all'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2001/82/CE, ed è ripresa nella citata proposta di regolamento all'articolo 16,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, con le seguenti osservazioni:

- entrambi i disegni di legge, prevedendo la precondizione dell'inesistenza di "molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee", sembrano di fatto superare il riferimento al farmaco e aprire alla possibilità per il veterinario di potersi scegliere qualsiasi sostanza attiva autorizzata nell'Unione in ambito veterinario o umano, in combinazione con qualsiasi eccipiente o via di somministrazione, eludendo la disciplina della deroga al sistema dei farmaci e farmaci generici autorizzati, prevista dall'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE.

Va sottolineato, infatti, che l'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE prevede che la deroga al sistema

dei farmaci possa essere disposta dal veterinario responsabile solo a determinate e limitate condizioni, secondo le quali il medicinale in ipotesi insussistente può essere sostituito seguendo un meccanismo "a cascata" predeterminato e oggettivo, riprodotto fedelmente nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006, prima citato.

Tale sistema, tuttavia, in base all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, è operativo, sotto la diretta responsabilità del veterinario responsabile, solo "in via eccezionale" e solo "al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili".

Conseguentemente, una diversa gradazione delle fattispecie, come prevista dai disegni di legge in titolo, appare distonica dal disposto europeo, che, si ribadisce, è qualificato espressamente come operante "in via eccezionale".

Tale distonia con l'ordinamento europeo è ulteriormente confermata alla luce della proposta di regolamento COM(2014) 558 (anche nelle versioni attualmente in discussione al Parlamento europeo e al Consiglio, sopra ricordate), destinata a sostituire non solo la direttiva 2001/82/CE, ma ? in quanto regolamento europeo, di per sé direttamente applicabile ? anche il decreto legislativo di attuazione n. 193 del 2006.

Si ritiene pertanto che i due disegni di legge debbano essere riformulati al fine di assicurare la piena conformità degli stessi all'articolo 10 della direttiva 2001/82/CE, anche nella sua portata normativa prospettica in base alla nuova regolamentazione *in itinere*.

- si invita, inoltre, la Commissione di merito a tenere conto dei particolari aspetti legati all'uso di medicinali antibiotici, come indicato nella citata proposta di regolamento COM(2014) 558, anche nelle versioni in discussione, considerato anche che l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) raccomanda che l'uso in deroga di antibiotici di importanza critica per la medicina umana sia limitato ai casi in cui non ci siano alternative disponibili;

- infine, condividendo l'esigenza di un contenimento della spesa pubblica e privata per medicinali veterinari destinati alla cura degli animali non destinati alla produzione di alimenti, da cui muovono le due proposte legislative in titolo, come risulta dalle rispettive relazioni illustrative, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni volte a favorire la diffusione e l'utilizzo dei farmaci veterinari generici, disciplinati dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 193 del 2006.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 731 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, al fine di stabilire se la loro presenza nel territorio degli Stati membri rappresenta un rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica. L'istituzione e la gestione dell'unità centrale ETIAS è affidata alla Guardia di frontiera e costiera europea;

considerato, in particolare, che, in base alla proposta:

- i richiedenti presentano la domanda completando il modulo online e pagando 5 euro di diritti, in sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto, utilizzando un sistema informatico che sarà elaborato da eu-LISA (Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) alla stregua del vigente sistema ESTA per l'accesso agli Stati Uniti;
- trasmessa la domanda, il sistema centrale ETIAS confronta automaticamente i dati inseriti, con i dati contenuti nello stesso sistema centrale ETIAS, nel sistema d'informazione Schengen (SIS), nel

sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nell'Eurodac, nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), nei dati Europol, nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN);

- qualora dal trattamento automatizzato non risulti alcun riscontro critico, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un'autorizzazione ai viaggi. Diversamente, la domanda è trattata in forma manuale, dall'unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente (lo Stato membro di primo ingresso dichiarato dal richiedente);

- nell'ambito della valutazione manuale, lo Stato competente rifiuta l'autorizzazione se, dal primo riscontro automatizzato, il documento di viaggio risulta smarrito, rubato o invalidato, o se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso;

- negli altri casi di riscontro critico automatizzato, lo Stato competente può chiedere documentazione aggiuntiva al richiedente, da fornire entro sette giorni lavorativi, e procede alla consultazione degli altri Stati membri e di Europol, nei casi di rispettiva competenza, i quali devono rispondere entro 24 ore. Lo Stato competente valuta il rischio in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi, entro 72 ore dalla presentazione della domanda iniziale o dei documenti aggiuntivi richiesti. Contro il rifiuto, il richiedente ha diritto di presentare ricorso;

- l'autorizzazione ai viaggi è valida per cinque anni o fino al termine di validità del documento di viaggio registrato durante la domanda, se precedente, ed è valida nel territorio degli Stati membri, anche se non conferisce automaticamente diritto d'ingresso;

- ciascun fascicolo di domanda è conservato nel sistema centrale ETIAS per il periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ed è poi automaticamente cancellato;

- è stanziato un importo aggiuntivo di 96,5 milioni di euro per il Fondo per la sicurezza interna (ISF), da destinare agli Stati membri interamente al fine di garantirne l'attuazione rapida ed efficace del sistema ETIAS;

- sono conferiti poteri di delega alla Commissione europea, tra cui anche il potere di stabilire ulteriori tipologie di controllo incrociato automatico della domanda per il riscontro di eventuali elementi critici in termini di migrazione irregolare, sicurezza o salute pubblica, di cui al paragrafo 2 dell'articolo 28;

- al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi, gli Stati membri designano le autorità di contrasto che sono autorizzate a presentare richiesta motivata di accesso alla consultazione dei dati del sistema centrale ETIAS;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti i controlli alle frontiere esterne e l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, nonché negli articoli 87, paragrafo 2, lettera a), e 88, paragrafo 2, lettera a), relativi alla raccolta e la gestione delle informazioni da parte di Europol e delle autorità di polizia degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di istituire un sistema di controllo, all'ingresso nelle frontiere Schengen, delle persone esenti da visto, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, in quanto il sistema deve necessariamente essere il medesimo sull'intero territorio europeo del sistema Schengen;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del predetto obiettivo. Anche l'accesso a fini di contrasto al terrorismo e a altri reati gravi può avvenire solo a determinate condizioni e comunque nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;

nel merito si valuta positivamente la proposta, che consentirà di coprire un ambito attualmente non

sottoposto a verifiche personalizzate, al fine di ridurre l'immigrazione irregolare e i rischi per la sicurezza;

la proposta potrebbe, tuttavia, valorizzare maggiormente il ruolo dei vettori, sia nella fase di preparazione al viaggio, mediante obblighi di informazione sulla necessità di sottoporre domanda di autorizzazione ETIAS, sia nella fase di riscontro, qualora al momento del viaggio, il passeggero non sia munito dell'autorizzazione ETIAS;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità di ridurre i cinque anni di validità dell'autorizzazione, considerato anche che la validità del ESTA degli Stati Uniti ha una validità di due anni;

infine, la Commissione europea dovrebbe essere incaricata di valutare se il numero delle domande ai autorizzazione vada a concentrarsi in modo sproporzionato su alcuni Stati membri di primo ingresso, e in tal caso di prevedere forme di distribuzione di tale onere sugli altri Stati membri.

1.4.2.2.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 273 (ant.) del 28/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
273ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il Presidente **ROMANO**, sostituendo il senatore Maran, relatore, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, introduce il disegno di legge in titolo, il quale non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e, successivamente, dà conto di un relativo schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere predisposto dal relatore e allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il Presidente **ROMANO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, dà conto degli emendamenti relativi al provvedimento in titolo rispetto al quale, in data 20 giugno 2017, era stato reso un parere sul testo del decreto-legge che non ravvisava profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

Conseguentemente, sottopone all'attenzione dei commissari una conferente bozza di parere contrario sugli emendamenti 3.27 e 3.28 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver preso atto che nessun senatore chiede di intervenire ed aver appurato la presenza del numero legale necessario per deliberare, mette in votazione la proposta di parere da lui presentata e allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni su testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

La senatrice **ANITORI** (*AP-CpE-NCD*), relatrice, illustra ai commissari il testo unificato adottato dalla 12ª Commissione per i disegni di legge nn. [499](#) e [540](#) - nei confronti dei quali, il 1º marzo 2017, la 14ª Commissione aveva adottato un parere contrario - recante misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari, nonché i relativi emendamenti.

Al termine della sua esposizione, quindi, dà lettura di una proposta di parere favorevole, con una osservazione, sul testo in argomento e di parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 3.0.3, 3.0.4 3.0.7 3.0.5 e 3.0.6 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il **PRESIDENTE** ringrazia la relatrice per l'illustrazione testè svolta ed apre la discussione generale.

La senatrice **GRANAIOLA** (*Art. I-MDP*) constata positivamente che, mediante il testo unificato in esame, si perviene al raggiungimento di un proficuo, anche se parziale, risultato ovvero la riduzione

del prezzo dei medicinali veterinari, e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore **AMIDEI** (*FI-PdL XVII*) chiede quali garanzie sussistono affinché i farmaci veterinari venduti per gli animali da compagnia non vengano poi utilizzati per gli animali da allevamento.

Segue una breve replica della relatrice, la quale assicura che, con il provvedimento in argomento, si arriva a contrastare effettivamente il fenomeno contrario a quello lamentato dal senatore Amidei.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere predisposta dalla relatrice e allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9,00.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2823

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

- il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali, che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Fréjus, con una frequenza di circa cinque coppie di treni al giorno, per cinque giorni su sette, tra Aiton in Savoia, e Orbassano in Piemonte, gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia;
 - a seguito dell'incendio sviluppatosi nella galleria del Monte Bianco il 24 marzo 1999 e costato la vita a 39 vittime, gli Stati francese e italiano, in occasione del vertice di Torino del 29 gennaio 2001, hanno affermato solennemente la necessità di un riequilibrio modale dell'offerta di trasporto tra ferrovia e strada al fine di migliorare la sicurezza e di ridurre l'impatto ambientale del trasporto di merci nell'attraversamento delle Alpi;
 - il servizio è stato avviato in via sperimentale ufficialmente il 4 novembre 2003 e le relative sovvenzioni italiana e francese sono state approvate dalla Commissione europea con decisione del 10 dicembre 2003, successivamente prorogata con le decisioni del 10 settembre 2008, del 18 gennaio 2010 e dell'11 luglio 2012;
 - con l'ultima decisione, il regime di aiuti per il servizio sperimentale è stato prorogato fino al 30 giugno 2013, con l'impegno dei due Stati di svolgere una procedura di gara europea per dare il servizio in concessione. Tuttavia, a causa di difficoltà finanziarie, il servizio è entrato in una fase transitoria, approvata dalla Commissione europea con decisione del 26 maggio 2015, per un periodo fino al 30 giugno 2018;
 - con la legge di stabilità 2016 sono stati approvati gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'AFA, fino al 30 giugno 2018 (circa 5,4 milioni di euro annui). Inoltre, per la copertura del servizio per gli anni successivi, la legge di stabilità 2017 ha previsto la disponibilità di 5 milioni di euro annui fino al 2027;
- considerato che l'Accordo in ratifica prevede che:
- sia proseguito il servizio di autostrada ferroviaria italo-francese, per il trasporto di autocarri completi

o dei soli rimorchi senza motrice, anche con merci pericolose, attraverso il traforo del Moncenisio (Fréjus), evitando l'interruzione del servizio, con la prospettiva di giungere a una sua autonomia finanziaria;

- la gestione del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese sarà oggetto di un contratto tra i due Governi e la società incaricata, che potrà assumere la forma di una concessione di servizio pubblico e sarà attribuito nell'ambito di una procedura di gara internazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, per una durata massima di 15 anni;
- il contratto dovrà stabilire gli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio, mentre con successivi accordi tra le Parti saranno stabilite le capacità d'infrastruttura necessarie e le modalità di ripartizione tra i due Stati dei relativi finanziamenti;
- un apposito Gruppo di lavoro avrà il compito di preparare, realizzare e svolgere la procedura di selezione del Gestore del servizio di autostrada ferroviaria, nonché di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento;

rilevata la necessità di procedere alla ratifica dell'accordo in titolo, al fine di assicurare la prosecuzione di un servizio che consente di soddisfare la crescente domanda di un trasporto merci più sicuro, riducendo sensibilmente i rischi di incidenti stradali, soprattutto per le merci pericolose che rappresentano un terzo delle merci trasportate dall'AFA, e che garantisce al contempo un trasporto merci più rispettoso dell'ambiente, consentendo di evitare l'emissione di circa 5.000 tonnellate di CO2 l'anno, in linea con la politica europea di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, l'autostrada ferroviaria tra la Francia e l'Italia rappresenta un tassello importante nell'ambito dell'attuazione del progetto di collegamento ferroviario fra Torino e Lione; valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo; ricordato che, in data 20 giugno 2017, è stato reso un parere sul testo del decreto-legge, non ravvisando profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, posto che le questioni concernenti l'organizzazione e attuazione dei programmi di vaccinazione rientrano nelle competenze e responsabilità degli Stati membri; valutato che gli emendamenti 3.27 e 3.28, nella loro seconda parte (che costituisce la copertura finanziaria di quanto disposto nella prima), prescrivono che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si dispone, inoltre, che gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Le due disposizioni ricalcano l'articolo 17-bis, rubricato "*Acquisto di pubblicità on-line*", del D.P.R. n. 633/1972, come aggiunto dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014). L'applicazione di tale disposizione (c.d. *Web Tax*) era stata rinviata al 1° luglio 2014 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, non convertito in legge. La

relazione tecnica al decreto-legge evidenziava, invero, come il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1° luglio 2014 risponderrebbe all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria. Successivamente, tuttavia, il suddetto comma 33 della legge n. 147 del 2013 è stato a sua volta abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, potendosi desumere quindi non risolti i dubbi di compatibilità comunitaria, che presentano profili di rilevanza concernenti il mercato interno, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 3.27 e 3.28, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 499-540**

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla 12ª Commissione per i disegni di legge nn. 499 e 540, recante misure concernenti la commercializzazione dei medicinali veterinari, ed esaminati i relativi emendamenti,

rilevato che il testo unificato si compone di tre articoli: l'articolo 1 dispone che la presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il benessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veterinari; l'articolo 2 riguarda la commercializzazione dei medicinali veterinari generici; l'articolo 3 concerne la cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio;

richiamato il parere contrario adottato il 1° marzo 2017 nei confronti dei due disegni di legge nn. 499 e 540;

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo, con la seguente osservazione:

L'articolo 2 del testo unificato in materia di commercializzazione dei farmaci veterinari prevede che il soggetto titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale generico assicuri un prezzo di vendita ridotto di almeno il 20 per cento rispetto al corrispondente medicinale veterinario di riferimento (comma 1).

Se il medicinale veterinario di riferimento è autorizzato in un altro Stato membro, l'obbligo di riduzione del 20 per cento va applicato al prezzo con cui è commercializzato in detto Stato membro (comma 2).

Le due disposizioni fissano un prezzo massimo per le vendite di medicinali veterinari generici, parametrato al prezzo di vendita del corrispondente medicinale veterinario di riferimento, a seconda che sia autorizzato in Italia o in altro Stato membro.

Le norme in materia di controllo dei prezzi sono qualificate come misure relative alle "modalità di vendita" di un prodotto (Corte di giustizia, 30 aprile 2009, C-531/07, Libro), che rilevano ai fini del giudizio di compatibilità con gli articoli 34 e 36 del TFUE, inerenti alla libera circolazione delle merci, allorché si produca un effetto discriminatorio a danno dei prodotti importati (Corte di giustizia, 24 novembre 1993, C-267/91 e C-268/91, Keck e Mitouhard).

Tale effetto non si produce nel caso di prezzi che si applichino indistintamente al prodotto importato e a quello nazionale, a meno che i prezzi siano fissati ad un livello tale che la vendita dei prodotti importati divenga impossibile o più difficoltosa.

Nel caso di determinazione di un prezzo massimo (come si ritiene debbano essere qualificati i prezzi imposti dall'articolo 2 del testo unificato), la discriminazione si realizza quando esso sia fissato ad un

livello talmente basso che, tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quelli nazionali, gli operatori possono importare il prodotto di cui trattasi soltanto in perdita o siano indotti a dare la preferenza ai prodotti nazionali (C. giust., 26 febbraio 1976, 65/75, Tasca).

La discriminazione fu riscontrata dalla Corte di giustizia nel primo caso citato (Libro), ove si considerò discriminatoria la legislazione austriaca sul prezzo (minimo) imposto agli importatori di libri in lingua tedesca, che determinava "per i libri importati una disciplina distinta che ha l'effetto di trattare meno favorevolmente prodotti di altri Stati membri" (punto 22).

Non sembra invece possibile ravvisare un effetto discriminatorio nella fissazione di prezzi (massimi) di vendita differenziati, per come prefigurati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2. Al contrario, l'aver parametrato la riduzione obbligatoria di prezzo al prezzo di commercializzazione del medicinale veterinario di riferimento nello Stato membro in cui è stato autorizzato e commercializzato sembra rispondere ai requisiti propri del principio di uguaglianza (la riduzione del 20 per cento si applica ad uno stesso parametro iniziale), del principio di proporzionalità (la riduzione del 20 per cento non rende impossibile o più difficoltosa la vendita dei prodotti) e del principio di concorrenza (gli operatori possono ridurre ulteriormente il prezzo di vendita del medicinale generico).

2. parere contrario sui seguenti emendamenti:

- 2.0.1, per cui il parere è contrario in quanto assimilabile al contenuto dei disegni di legge nn. 499 e 540, già oggetto di parere contrario il 1° marzo 2017;

- 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.7, che prevedono l'inclusione tra le operazioni esenti da IVA, di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, di alcune fattispecie non riconducibili a quelle previste dagli articoli 131 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA;

- 3.0.5 e 3.0.6, che prevedono l'assoggettamento ad aliquota ridotta di alcune fattispecie non riconducibili a quelle previste dall'allegato III, punto 3), della direttiva 2006/112/CE. La stessa, invece, prevede che la cessione dei prodotti farmaceutici utilizzati per trattamenti veterinari possa essere assoggettata ad aliquota ridotta, prescrizione a cui risponde l'emendamento 3.0.8;

3. parere non ostativo sui restanti emendamenti. Si invita, tuttavia, la Commissione di merito a valutare con attenzione la riduzione obbligatoria di prezzo prefigurata dagli emendamenti 2.1 e 2.2 che nel discostarsi significativamente dal parametro del 20 per cento fissato dal testo unificato ? potrebbero rilevare in termini di minore rispondenza al principio di proporzionalità.

